



Comunità Europea  
Fondo Europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale (FEASR)  
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
TOSCANA



## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/13 REGIONE TOSCANA**

### **SCHEDA DI NOTIFICA PROPOSTA DI MODIFICA PSR VERSIONE 7**

**1. Programma approvato: *Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione C(2009) 9623 del 30 novembre 2009***

**2. Base giuridica delle modifiche: *articolo 6, paragrafo 1, lettera c e art. 9 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/06;***

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le proposte di modifica, puntualmente riportate nelle pagine a seguire, derivano dalla necessità di semplificare la gestione del Programma di Sviluppo Rurale e incentivare l'adesione ad alcune tipologie di intervento, favorendo il conseguimento degli obiettivi strategici e specifici perseguiti dal PSR.

Tra le modifiche più rilevanti viene proposta l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco a valere sulla azione a.2 'Sostegno all'agricoltura integrata' della misura 214 "Pagamenti agroambientali", conformemente alla strategia per il settore tabacco prevista dal Piano Strategico Nazionale. Ciò comporta l'erogazione di un premio più elevato a fronte dell'assunzione da parte del beneficiario di impegni agroambientali che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite dalla condizionalità o di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale.

L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto ambientale della coltura del tabacco.

Altre modifiche proposte hanno lo scopo adeguare il testo del PSR al mutato contesto istituzionale e normativo o alla necessità di adeguare il programma alle esigenze che stanno emergendo nella fase di attuazione.

Le modifiche apportate al testo del PSR sono le seguenti:

- la correzione di alcune imprecisioni presenti nelle tabelle di riepilogo dei contributi apportati da alcune misure a determinati obiettivi specifici;
- l'aggiornamento dei riferimenti all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA) presenti nel testo del PSR, in considerazione della soppressione dell'Agenzia, disposta all'articolo 21 della L.R. n. 65 del 29/12/2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011";
- l'incremento dei tassi di contribuzione per gli interventi inseriti nei progetti integrati di filiera (PIF) a valere sulle misure 121 e 123;
- l'omologazione, per la misura 121, dei tassi di contribuzione del settore della produzione primaria con quelli del settore della trasformazione e commercializzazione per gli investimenti riferiti al miglioramento ambientale e alla sicurezza sul lavoro;
- l'introduzione di nuovi settori ammissibili a finanziamento per la misura 124;
- l'adeguamento delle misure 122, 144, 215 al fine di favorirne la gestione;
- l'inserimento della 'Farina di castagne della Lunigiana D.O.P.' tra i prodotti ammissibili al finanziamento della misura 132.
- l'integrazione dei requisiti minimi ulteriori relativi all'uso dei fertilizzanti dei fitofarmaci con l'aggiornamento di alcune normative regionali nell'ambito delle "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli";
- l'integrazione nella scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" al fine di:
  - ammettere la 'Combinazione impegni' agroambientali e/o di benessere degli animali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili;
  - prevedere l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco nell'ambito della sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata'.

- ampliare l'elenco di specie e razze sostenute dall'azione 214 b1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e specificare le ragioni che presidono l'incremento del premio da 200 €/UBA a 400 €/UBA per alcune razze autoctone;
- la demarcazione tra il sostegno previsto dalla vendemmia verde nell'ambito dell'OCM vino e la misura 214 "Pagamenti agroambientali", azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata";
- la modifica della localizzazione degli interventi previsti per l'azione 2 della misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi";
- l'adeguamento del regime di aiuto in seguito all'approvazione della notifica come aiuto di stato, per gli interventi realizzati dai soggetti privati relativamente alle misure 221 e 225;
- l'ammissibilità degli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, quali potenziali soggetti beneficiari della misura 311 per gli interventi a.1 finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali e l'ampliamento degli interventi ammissibili all'azione b – agriturismo.
- l'eliminazione di alcune voci di spesa tra quelle a valere sulla misura 312, azioni a e b, al fine di favorire la demarcazione con il POR CREO FESR;
- la specificazione della soglia di spesa ammissibile per quanto riguarda la misura 321 sottomisura b;
- la specificazione in merito alla compatibilità tra la misura 214 "Pagamenti agro-ambientali" azioni a.1 e a.2 e l'avvicendamento ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009;
- l'aggiornamento delle autorità responsabili del Programma di Sviluppo Rurale, al fine di conformarsi a quanto previsto dall'art. 74, comma 2 lett. b, del Reg. (CE) 1698/2005;
- l'adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13, secondo le indicazioni contenute nel documento della Commissione Europea AGRI/2010/425359-EN, che prevede nuove modalità di calcolo della spesa pubblica, ferme restando le percentuali di cofinanziamento e l'importo totale che rimangono invariati.

Di seguito vengono riportate le singole proposte di modifica del testo del PSR. Per ciascuna di esse viene indicata la motivazione per la quale viene proposta la modifica, la descrizione della revisione e gli eventuali effetti che potrebbe produrre.

La coerenza con il PSN, le implicazioni finanziarie e le procedure di consultazione del Comitato di Sorveglianza vengono evidenziate nella parte finale della scheda di notifica e sono comuni a tutte le proposte di modifica.

**1. Modifiche al paragrafo 3.2 "Le strategie scelte per affrontare i punti di forza e i punti di debolezza", sottoparagrafo 1 "Assi, priorità generali, obiettivi specifici del PSR Toscana" – Correzione mero errore materiale**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica di seguito proposta mira a rendere coerente l'indicazione degli obiettivi prioritari e aggiuntivi delle misure previsti nelle rispettive schede, con quelli indicati nelle tabelle di riepilogo, che riportavano delle correlazioni non corrette o non presenti nelle schede di misura interessate. Si fa presente che trattasi di una correzione di meri errori materiali e che il contributo dato da ciascuna misura al raggiungimento degli obiettivi rimane invariato.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 3.2 "Le strategie scelte per affrontare i punti di forza e i punti di debolezza", sottoparagrafo 1 "Assi, priorità generali, obiettivi specifici del PSR Toscana" dall'obiettivo specifico 7 in poi, così come di seguito evidenziato:

**«3.2 "Le strategie scelte per affrontare i punti di forza e i punti di debolezza",**

**1 "Assi, priorità generali, obiettivi specifici del PSR Toscana" dall'obiettivo specifico 7 in poi, così come di seguito evidenziato:**

*[omissis...]*

**OS 7. Promozione del risparmio idrico**

*[omissis...]*

Misure	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono un minor impiego di acqua
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate al risparmio idrico
121. Ammodernamento delle aziende agricole (art. 26)	La misura sostiene investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (art. 30)	Consente di migliorare le condizioni generali di impiego della risorsa idrica, riducendo i prelievi in falda e le dispersioni.
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Gli impegni agroambientali comprendono la riduzione delle colture irrigue, con conseguente risparmio idrico

Eliminato: 221.  
Imboschimento di terreni agricoli (art.43)

... [1]

**OS 8. Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici**

*[omissis...]*

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono la riduzione dell'inquinamento delle acque
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate alla diminuzione dell'impatto sui corpi idrici dei processi produttivi

121. Ammodernamento delle aziende agricole (art. 26)	La misura sostiene investimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 28)	Idem
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Per diminuire l'impatto delle pratiche agricole sulle acque

**Eliminato:** 221.  
Imboschimento di terreni agricoli (art.43) ... [2]

[omissis...]

#### **OS 9. Promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili**

[omissis...]

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono il risparmio energetico e alle tecniche di produzione di energia rinnovabile
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
121. Ammodernamento delle aziende agricole (art. 26)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste (art. 27)	Permette di acquisire attrezzature per la produzione di biomasse forestali da utilizzare per la produzione di energia
123. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 28)	La misura sostiene investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile
125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (art. 30)	Consente di potenziare la produzione di energia e di razionalizzarne l'impiego
311. Diversificazione verso attività non agricole (art. 53)	Consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili
321. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (art. 56)	Sostiene la realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia termica da biomasse

**Eliminato:** 221.  
Imboschimento di terreni agricoli (art.43)¶ ... [3]

[omissis...]

#### **OS 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio**

[omissis...]

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono la conservazione del paesaggio
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione del paesaggio
211. Indennità a favore di agricoltori delle zone montane (art. 37)	Per sostenere l'attività agrozootecnica nelle zone marginali, come garanzia di mantenimento di un ambiente diversificato e dei paesaggi tradizionali
212. Indennità a favore di agricoltori delle zone svantaggiate caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (art. 37)	
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Per sostenere azioni finalizzate alla conservazione del paesaggio

Misure correlate	Finalità
216. Investimenti non produttivi agricoli (art. 41)	Per interventi finalizzati a favorire la manutenzione e conservazione del paesaggio agrario
227. Investimenti non produttivi forestali (art. 49)	Idem c.s. per il paesaggio forestale

**Eliminato:** 226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (art. ... [4])

## OS 12. Riduzione dell'erosione del suolo

[omissis...]

Misure correlate	Finalità
111. Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione (art. 21)	Per promuovere e diffondere le conoscenze relative alle pratiche che garantiscono la conservazione del suolo
114. Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (art. 24)	Per supportare le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione del suolo
221. Imboschimento di terreni agricoli (art. 43)	Per sostenere l'impianto di boschi a finalità protettive
223. Imboschimento di superfici non agricole (art. 45)	
214. Pagamenti agroambientali (art. 39)	Per sostenere azioni finalizzate alla conservazione del suolo mediante un aumento della copertura e la riduzione delle lavorazioni
225. Pagamenti per interventi silvo-ambientali (art. 47)	Per promuovere una selvicoltura sostenibile
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (art. 48)	La misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione

**Eliminato:** 227. Investimenti non produttivi forestali (art. ... [5])

[omissis...]

Di seguito si presenta un quadro di correlazione fra obiettivi e misure del PSR; è da tenere presente che l'assegnazione di una correlazione prioritaria di una misura con un obiettivo comporta la destinazione della maggior parte delle risorse all'obiettivo specifico di riferimento, le risorse destinate agli altri obiettivi ammontano al 5% per ciascuna correlazione aggiuntiva, salvo se diversamente specificato.



**2. Modifiche alla scheda della misura 111 e altri punti del testo del PSR, in conseguenza della soppressione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA)**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche si rendono necessarie al fine di aggiornare i riferimenti all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo- forestale (ARSIA) presenti nel testo del PSR, in considerazione della soppressione dell'Agenzia, prevista all'articolo 21 della L.R. n. 65 del 29/12/2010, "Legge finanziaria per l'anno 2011".

Le attività e le funzioni svolte da ARSIA sono trasferite alla Regione Toscana a decorrere dal 1.1.2011.

Di seguito si riportano le parti del testo del PSR su cui più impatta la soppressione dell'Agenzia, tuttavia l'aggiornamento interessa ulteriori punti che non vengono evidenziati nella loro totalità al fine di non appesantire la scheda di notifica. Le pertinenti modifiche alla scheda della misura 214 sottomisura b.2, sono riportate nell'ambito delle altre modifiche apportate alla misura in oggetto.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.1.1 «Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione» come di seguito evidenziato:

«5.3.1.1.1 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione"

*[omissis...]*

**4. Descrizione della misura ed articolazione interna.**

*[omissis...]*

Le iniziative di cui sopra sono a cura di Regione Toscana, Province e, fino al 31.12.2010, dell'Agenzia regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ARSIA), che si servono di qualificati fornitori di servizi cui è affidata la realizzazione delle attività. I fornitori dei servizi finanziati con la misura sono selezionati con procedure trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi.

- *Iniziative a cura di ARSIA fino al 31.12.2010 – dal 1.1.2011 Regione Toscana*

L'ARSIA/Regione Toscana realizza iniziative di informazione e aggiornamento mediante seminari ed altre iniziative realizzate anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, e che riguardano argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, e sono finalizzate alla diffusione dei risultati della ricerca e delle nuove tecnologie, e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Le iniziative curate da ARSIA non rientrano nell'attività ordinaria dell'Agenzia.

I destinatari delle iniziative sono gli imprenditori agricoli, gli imprenditori forestali e gli altri addetti dei settori agricolo, agroindustriale e forestale, compresi i tecnici, pubblici e privati, che operano nel sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale considerati come moltiplicatori di informazioni per gli addetti del settore agricolo e forestale.

*[omissis...]*

**7. Beneficiari.**

Regione Toscana, ARSIA (fino al 31.12.2010), Province.

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

L'aggiornamento dei potenziali beneficiari non implica cambiamenti nell'attuazione del programma, in quanto si tratta di una modifica proposta al solo fine di adeguarsi al mutato assetto organizzativo interno regionale. Il soggetto beneficiario della misura diviene un ufficio della Regione Toscana che subentra, a tutti gli effetti, alle funzioni svolte in precedenza dall'ARSIA.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

### **3. Modifiche alla scheda della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Si propone la modifica dei tassi di contribuzione per investimenti attivati nell'ambito dei bandi multi-misura e per alcune categorie di investimenti (sicurezza e miglioramento ambientale) che interessano il settore della produzione primaria.

Nello specifico, l'obiettivo della prima modifica è quello di incentivare la partecipazione ai bandi multi-misura attraverso l'incremento del tasso base di contribuzione, in ragione del maggior impegno che viene richiesto al beneficiario rispetto all'adesione a un bando mono-misura. Il beneficiario deve infatti sottoscrivere un accordo di filiera con tutti i partecipanti al progetto, impegnandosi a rispettare accordi commerciali ed effettuare investimenti strettamente collegati al progetto complessivo. Nasce quindi un legame tra le varie domande presentate dai partecipanti all'accordo di filiera e tra i vari impegni assunti da ciascuno di essi, che rende più gravosa l'adesione in termini di rischi e costi relazionali, meritando quindi un maggior incentivo pubblico.

Si aggiunga anche che l'agricoltura toscana ha subito e sta subendo una forte crisi economica e produttiva negli ultimi 2 anni, con praticamente tutti i principali comparti coinvolti in una diminuzione del valore della produzione vendibile (-10,3% nell'ultimo anno, con una diminuzione ancora maggiore in termini di valore aggiunto).

Segnali negativi derivano anche dal fatto che si assiste ad un forte numero di rinunce ai contributi del PSR. Ci riferiamo alle imprese che, pur collocandosi in posizione finanziabile nelle graduatorie delle varie misure di investimento, non avuto la possibilità portare avanti l'investimento programmato a causa della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito.

In questa situazione si rende giustificato un aumento del tasso di contribuzione ai limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria. La maggiorazione prevista per investimenti inseriti in Progetto Integrato di Filiera (PIF) non è cumulabile con quella per i tabacchicoltori.

La seconda modifica ha carattere trasversale ed interessa sia i bandi mono che multi misura. In particolare questa produce i suoi effetti qualora in domanda di aiuto siano previsti investimenti nel settore della produzione primaria inerenti la "Sicurezza sul lavoro" (paragrafo 4 - punto 4) ed il "Miglioramento ambientale" (paragrafo 4 - punto 5).

La proposta di modifica scaturisce dalla volontà di dare un maggiore impulso ai sopracitati investimenti nel settore della produzione primaria. Infatti in questo modo all'azienda viene riconosciuto un contributo, entro i limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, per investimenti che sono finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro o di carattere ambientale superando l'attuale logica degli aiuti di stato che riconosce un tasso maggiorato per gli investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme e limitatamente ai costi aggiuntivi. In aggiunta a ciò, la modifica proposta determina una maggiore uniformità nell'applicazione dei tassi di contribuzione. Infatti, a parità di investimento, si attribuisce lo stesso tasso di contribuzione indipendentemente che abbiano ad oggetto il settore della produzione primaria o quello della trasformazione e commercializzazione.

#### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si propone di modificare il paragrafo 5.3.1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole», sottoparagrafo 8 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», così come di seguito indicato:*

##### **«8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente:

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE					
	% base di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione e per zone svantaggiate	% di maggiorazione per tabacchicoltori	% di maggiorazione per investimenti inseriti in Progetto Integrato di Filiera (PIF)**
a) Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0	10	10
b) Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0	10	10
c) Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0	10	10
d) Miglioramento ambientale nei settori della produzione primaria*, della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0	0
e) Sicurezza sul lavoro nei settori della produzione primaria*, della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0	0
f) Acquisto di trattori	20	10	10	0	20	0
g) Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente	20	0	0	0	0	0

\*In caso di attivazione dell'aiuto di stato di cui al punto 9.A "Misure che rientrano nell'applicazione dell'art. 36 del trattato", per gli investimenti nel settore della produzione primaria, ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto base è aumentata fino al 60%, con un incremento massimo del 75% nelle zone montane e svantaggiate (non è prevista alcuna maggiorazione per giovani agricoltori). Tali tassi di contribuzione si applicano agli investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse').

\*\* Non cumulabile con la maggiorazione per tabacchicoltori.»

Eliminato: P

Eliminato: (

Eliminato: ) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria

Eliminato: , per

Si chiede inoltre di modificare il paragrafo 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», sottoparagrafo 6.1.6 «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione», così come di seguito riportato:

**«6.1.6 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato;
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente:

Tipologie di investimenti previste dal PSR	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
Investimenti in attività di macellazione e sezionamento (quest'ultimo se svolto all'interno della stessa impresa di macellazione)		
Investimenti realizzati da tabacchicoltori (come definiti al sottoparagrafo 4 'la ristrutturazione e riconversione del settore tabacco') o da imprese che utilizzano tabacco	<b>40</b>	<b>20</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c) **		
<a href="#">Investimenti inseriti in un Progetto integrato di filiera (PIF)</a>	<b>40</b>	<b>20</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)*		
investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2*	<b>30</b>	<b>15</b>
spese generali di cui al paragrafo 5.2.8*		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	<b>20</b>	<b>10</b>
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (in ogni caso max 40% onnicomprensivo)	<b>20</b>	<b>10</b>

\* Esclusi gli investimenti realizzati da imprese che svolgono attività di macellazione, tabacchicoltori o imprese che utilizzano tabacco, nonché gli investimenti inseriti in un PIF, per le quali si applica la % di contributo già specificata

\*\* Ad eccezione di quanto previsto sotto per gli impianti fotovoltaici. »

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche hanno lo scopo di concorrere al rafforzamento delle filiere produttive agricole esistenti o all'avvio di nuove che è anche uno degli obiettivi specifici del Programma. Con tale intervento individuato con il bando "multimisura" si integra l'azione del Programma fino ad oggi attuato, creando un contesto favorevole per gli agricoltori impegnati ed esposti in alcuni settori delle filiere produttive toscane in sensibile difficoltà.

L'effetto della seconda modifica apporta alla scheda della misura 121, relativa all'omologazione dei tassi di contribuzione per il miglioramento ambientale e la sicurezza sul lavoro del settore della produzione primaria con quelli previsti per il settore della trasformazione e commercializzazione, è quello di incentivare gli investimenti in questi ambiti che sono ritenuti strategici.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

#### **4. Modifiche alla scheda di misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"**

##### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica proposta serve a chiarire meglio le limitazioni previste per l'accesso ai contributi, adeguandolo più chiaramente a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento CE 1698/05.

##### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si propone di modificare la scheda della misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" paragrafo 6. "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso" secondo quanto segue:*

«*[Omissis...]*

##### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

- Il sostegno è concesso solo per i boschi di proprietà di privati o di loro associazioni o dei comuni o di loro associazioni. Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.
- Gli interventi di cui alle lettere a) e f) del paragrafo 4 sono ammissibili solo se legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali.
- Qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari, gli investimenti di cui alle tipologie da b) a f) devono basarsi su un Piano di gestione forestale relativo a tali superfici, o di un altro strumento di pianificazione forestale ad esso equivalente previsto dalla normativa regionale vigente.
- Gli interventi previsti al punto e) sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.
- Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e), i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.

**Eliminato:** per l'accesso ai contributi relativi a

**Eliminato:** questi deve dotarsi

**Eliminato:** di

*[Omissis...]*»

##### **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

###### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessun effetto.

###### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**5. Modifiche alla scheda della misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale-integrazione settori ammessi a finanziamento**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

In considerazione dell'obiettivo della misura, che è quello di incentivare la cooperazione al fine di favorire l'innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, l'introduzione dei settori vitivinicolo, cereali/proteoleaginose, ortofruttilicolo e dei sottoprodotti di origine animale tra quelli ammissibili a finanziamento rappresenta un'opportunità che viene offerta agli operatori di tali settori soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale.

A ciò si aggiunga che l'inserimento della misura 124 all'interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) rende opportuno prevedere l'apertura a tutti i settori produttivi del mondo agricolo: l'esclusione dalla 124 dei settori dei cereali/proteoleaginose, ortofrutta e vitivinicolo – previsti all'interno dei PIF – comporterebbe una difformità tra le opportunità offerte ad alcuni settori rispetto ad altri.

Si evidenzia che, come previsto al punto 8 della scheda della misura 124, il sostegno ai sottoprodotti di origine animale è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", in quanto trattasi di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.4 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale», nei sottoparagrafi riportati di seguito:*

**«5.3.1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale**

*[omissis...]*

**3. Obiettivi della misura**

Le principali filiere zootecniche regionali hanno mostrato negli ultimi anni una serie di problemi strutturali da cui è derivata una progressiva perdita di competitività sul mercato, con conseguente indebolimento di tutti gli anelli della catena ed in particolare della base produttiva.

Ne sono di esempio le filiere del comparto latte e carne bovina e ovina, dove le problematiche economiche connesse con la trasformazione in carne, in formaggi e in prodotti derivati, si ripercuotono presso tutti gli operatori (dagli allevatori, ai trasformatori, ai commercianti); un esempio in controtendenza è rappresentato dalla produzione di carne bovina IGP dove, grazie ad una corretta strutturazione della filiera e ad accordi commerciali che interessano tutti gli operatori, connessa con le peculiarità e le garanzie proprie del marchio comunitario, si è assistito ad un progressivo recupero di potenzialità commerciali.

La crisi dell'influenza aviaria, che ha avuto un picco preoccupante nel corso del 2005, ha evidenziato la "fragilità" del sistema produttivo e della rete commerciale del settore avicolo, almeno sul territorio regionale, con la chiusura di molte aziende e pesanti ripercussioni sul mercato; appare chiaro che in questo comparto soltanto una attenta politica di coesione fra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, mirata alla realizzazione di specifici progetti di innovazione, potrà permettere la permanenza delle aziende nel mercato avicolo nazionale e internazionale.

Il settore delle api e quello degli equini, attualmente comparti di minor importanza economica della zootecnia, rappresentano due realtà emergenti nel panorama regionale, potenzialmente in crescita sul territorio; tali potenzialità sembrano però non emergere a causa della attuale strutturazione frammentata delle relative filiere e pertanto appare opportuno avviare appropriati progetti di sinergia fra tutti gli operatori, mirati in particolare alla ricerca di forme di organizzazione innovative e di inedite offerte sul mercato.

[Inoltre è opportuno prevedere l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale piuttosto che destinarli allo smaltimento come rifiuti, in modo da ricavarne un valore aggiunto e da attenuare l'impatto ambientale che deriva dal loro trattamento. È il caso della lana, del pellame o di qualsiasi prodotto di scarto che possa essere oggetto di un progetto innovativo.](#)

Anche nel settore forestale sono frequenti le situazioni in cui la mancanza di un fattore starter, in genere dovuta al costo elevato connesso all'avvio di nuove attività e servizi, impedisce l'avvio di iniziative con elevato valore aggiunto (sia economico che ambientale); questo fenomeno è evidente in particolare per quanto riguarda la sperimentazione e il collaudo in bosco di nuovi macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, nonché di linee di produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti semilavorati o finiti.

Il settore florovivaistico, rispetto al passato, sta subendo maggiori pressioni a causa della crescente concorrenza da parte di nuovi paesi produttori (europei e non) e dello sviluppo di nuove dinamiche di mercato. Ne consegue che i florovivaisti per non perdere la propria competitività sul mercato devono impegnarsi nel mettere in atto iniziative che consentano loro di sviluppare nuovi prodotti, processi produttivi e/o tecnologie per consolidare la loro presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Infine il settore mangimistico locale è chiamato sempre più a confrontarsi con la richiesta crescente del mercato di prodotti di elevata qualità, basata su materie prime controllabili e tracciate lungo tutta la filiera; in particolare il settore dovrebbe rivolgersi a produzioni nel mercato del biologico e dell' "OGM free", ossia di prodotti di "nicchia" e di elevato valore aggiunto, la cui realizzazione è possibile esclusivamente tramite accordi di cooperazione su vasta scala (anche internazionali per il reperimento delle materie prime) fra tutti gli anelli della filiera. Questo orientamento attualmente rappresenta una necessità per la sopravvivenza del settore nel mercato dove dominano imprese di grosse dimensioni, spesso multinazionali.

[Il settore vitivinicolo in Toscana si basa su produzioni di alta qualità strettamente legate al territorio e vede coinvolto un tessuto produttivo dinamico, altamente professionale, capace di saper coniugare la tradizione con l'innovazione. La viticoltura rappresenta un settore portante dell'economia agricola regionale. Negli ultimi anni sui mercati si è assistito ad un rafforzamento della concorrenza da parte dei paesi nuovi produttori dove il livello qualitativo crescente riesce a coniugarsi con costi di produzione e di vendita nettamente più bassi. Nonostante i vini toscani possano vantare numerosi punti di forza sia per quanto riguarda il prodotto che la struttura produttiva \(vitigni, qualità, legame con il territorio, identità, tradizione, promozione\), è sempre più necessario investire nel campo dell'innovazione e della sperimentazione e avviare appropriati progetti che rafforzino la coesione fra i produttori, i vinificatori, gli imbottiglieri ed i commercianti, alla ricerca di sinergia fra tutti gli operatori.](#)

Nel settore dell'olio di oliva è fondamentale un recupero di competitività delle principali attività, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata a denominazione di origine, maggiormente proiettati verso i mercati internazionali, nei quali è sempre più forte la concorrenza anche da parte dei nuovi paesi emergenti. In questo settore le necessità di innovazione riguardano, in generale, tutte le fasi della filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione), ma in particolare le più urgenti sono riferibili soprattutto all'utilizzo dei reflui dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse), nonché allo sviluppo della certificazione volontaria del materiale vegetale per la propagazione e la qualificazione delle varietà locali utilizzate per la produzione dell'olio di oliva regionale. Si sottolinea che il vivaismo olivicolo riveste in Toscana una grande importanza, è infatti la principale regione italiana produttrice di piante di oliva.

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle potature delle coltivazioni legnose, sanse olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

[Il settore dei seminativi \(cereali e proteooleaginose\) sta fronteggiando una delle peggiori situazioni degli ultimi anni, in quanto gli operatori sono sempre più costretti a confrontarsi con un mercato globale, nel quale si sono manifestati recentemente rilevanti fenomeni di volatilità dei prezzi, che accrescono le difficoltà per programmare in modo ragionato le produzioni. In questo contesto occorrerà agire sempre di più sulla](#)

peculiarità, sulla qualità, la riconoscibilità, la tracciabilità delle produzioni. Al contempo l'innovazione (sia quella di prodotto che di processo, ma anche quella di tipo organizzativo per il rafforzamento delle relazioni all'interno delle filiere) assumerà un ruolo determinante per garantire una maggiore stabilità all'interno del settore.

Il comparto delle produzioni ortofrutticole interessa soprattutto la produzione di pomodoro da industria e di prodotti orticoli freschi, concentrata prevalentemente nella fascia costiera, nonché alcune specie frutticole localizzate in alcune aree geografiche specifiche (es. Val di Chiana). In questo settore si evidenziano continui fabbisogni di innovazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti varietali, le tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale, la meccanizzazione della raccolta, le tecnologie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti, nonché la gestione dei residui e della logistica nel rispetto dell'ambiente.

La produzione del tabacco interessa in Toscana prevalentemente la varietà Bright per la produzione di sigarette e la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- settore zootecnico
  - Settore lattiero-caseario e derivati;
  - Settore carne e macellazione;
  - Settore avicolo;
  - Settore apistico;
  - Settore equino;
  - [Sottoprodotti di origine animale](#)
- settore mangimistico.
- settore forestale;
- settore florovivaistico;
- [settore vitivinicolo](#)
- settore olivo-oleicolo;
- settore delle agrienergie
- [settore cereali/proteoleaginose](#)
- [settore ortofrutticolo](#)
- settore tabacchicolo

La misura, pertanto, è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);

- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità);
- "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER);
- "valorizzazione delle risorse endogene dei territori" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER).
- 

*[omissis...]*»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Con l'ampliamento a tutti i settori produttivi agricoli e forestali, la misura diventa uno strumento più flessibile in grado rispondere maggiormente alle esigenze del territorio che non sempre è semplice prevedere in anticipo. Ciò comporterà inoltre una maggiore diversificazione della tipologia dei progetti presentati.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **6. Modifiche al paragrafo 5.3.1.3.2 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Si chiede di inserire tra i prodotti ammissibili a finanziamento la Farina di castagne della Lunigiana D.O.P. in seguito alla sua iscrizione nel registro comunitario delle D.O.P. ed I.G.P. avvenuta in data 11/04/2011. Pertanto si intende fornire anche a questi produttori la possibilità di usufruire del contributo per i costi di certificazione.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare al paragrafo 5.3.1.3.2 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, il sottoparagrafo 4 'Descrizione della misura ed articolazione interna' – punto a 'Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento', così come di seguito evidenziato:

**[omissis...]**

« a *Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento*

I prodotti ammissibili sono quelli destinati direttamente al consumo umano.

Per il Regolamento CE n. 843/2007 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con i metodi dell'agricoltura biologica, ad eccezione dell'olio di oliva che è escluso dal sostegno della presente misura per le domande di aiuto presentate dal 16/3/2010.

Sono fatte salve le assegnazioni pluriennali già concesse nel 2008 e nel 2009 e relative alle annualità 2008-2011 nonché le domande di aiuto presentate fino al 15/3/2010 e limitatamente alla sola annualità 2010. In ogni caso i beneficiari della presente misura non possono ottenere per gli stessi prodotti il sostegno previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2009.

- Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P. ed I.G.P. ovvero:

- o Castagna del Monte Amiata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1904/2000;
- o Fagiolo di Sorana I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1018/2002;
- o Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P, Reg. di riconoscimento. n. 465/2004;
- o Farro della Garfagnana I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/93;
- o Lardo di Colonnata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1856/2004;
- o Marrone del Mugello I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Miele della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1845/2004;
- o Prosciutto Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Zafferano di San Gimignano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 205/2005;
- o Fungo di Borgotaro I.G.P, Reg. di riconoscimento n. 1107/96
- o Mortadella di Bologna I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1549/98;
- o Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96
- o Pecorino Romano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
- o Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1778/01
- o Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1237 del 11/12/2009;
- o Ricciarelli di Siena I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 229 del 18/03/2010;
- o [Farina di castagne della Lunigiana D.O.P. , Reg. di riconoscimento n. 374 del 11/04/2011.](#)

**[omissis...]**»

### **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

#### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Migliore attuazione della misura incrementando il numero dei potenziali beneficiari.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

## **7. Modifiche alla scheda della misura 144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche consistono nell'inserimento nel testo del PSR di alcune precisazioni volte a chiarire alcuni dubbi sull'interpretazione dell'art. 35 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Tali chiarimenti consentono una più corretta e semplice attuazione della misura in questione.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.4.4 «Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato», nei sottoparagrafi indicati, così come di seguito riportato:

#### **«5.3.1.4.4 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato**

##### **1. Denominazione della misura: Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato (art. 20, d, iii/ art.35 bis Reg.(CE)n. 1698/05)**

*[omissis...]*

##### **4. Descrizione della misura e articolazione interna**

Il sostegno è rivolto alle imprese agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, a causa della riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore tabacco.

Il sostegno è concesso alle imprese che, dal 2010, hanno avuto una decurtazione di oltre il 25% rispetto al 2009 dei pagamenti diretti in base a quanto previsto dal Reg. (CE) n. [1782/03](#).

Per accedere al sostegno le imprese agricole devono presentare un piano aziendale che deve prevedere almeno i seguenti contenuti:

- una descrizione della situazione aziendale dell'impresa che evidenzia i problemi di tipo economico/sociale che l'azienda si trova ad affrontare a causa della riforma della OCM tabacco.;
- una individuazione degli obiettivi specifici che si ritiene di poter perseguire;
- una descrizione dei principali aspetti del processo di ristrutturazione previsto compresa l'eventuale diversificazione in attività non agricole;

L'andamento del piano aziendale viene valutato dopo un periodo di 12 mesi dalla sua presentazione in ordine all'effettiva esecuzione degli interventi preventivati.

*[omissis...]*

##### **6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli che hanno [coltivato](#) tabacco nel 2009. [Tale coltivazione deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. \(CE\) n. 1782/03 \(Regime di Pagamento Unico\).](#)

*[omissis...]*

##### **8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfetario decrescente negli anni 2011, 2012, 2013 ed è limitato ai seguenti massimali per azienda agricola:

- 4.500 euro nel 2011;
- 3.000 euro nel 2012;
- 1.500 euro nel 2013.

In ogni caso il sostegno [annuale](#) non supera il 50% della riduzione dell'[aiuto alla produzione per il tabacco](#) rispetto al 2009 in conformità al Reg. (CE) n. [1782/03](#).

Eliminato: 73/2009

Eliminato: prodotto e consegnato

Eliminato: ad un'impresa di trasformazione

Eliminato: i

Eliminato: pagamenti diretti

*[omissis...]*»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Maggiore chiarezza e semplificazione nell'applicazione della misura e nella predisposizione del relativo bando.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **8. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli»**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche proposte sono necessarie in quanto per mero errore materiale i requisiti minimi ulteriori relativi all'uso dei fertilizzanti non sono stati riportati, inoltre sono state emanate o aggiornate alcune normative regionali. Infatti, il DPGR 46/2008, regolamento di attuazione della L.R. 20/2006, fornisce un quadro unico per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento e ha determinato:

- un aggiornamento del DPGR 45/2004, relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- l'emanazione di norme relative alla utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati in zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- l'emanazione di norme relative alla utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari.

Inoltre si rende necessario un aggiornamento dei "Requisiti minimi ulteriori relativi ai "pagamenti agroambientali" ai sensi dell'art. 39 paragrafo 3 del Reg. CE 1698/05, in ragione del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, licenziato dalla Conferenza Stato Regioni in data 20 aprile 2011, che modifica il precedente decreto n. 30125 /2009.

Di seguito viene riportato il testo che nella versione 6 del PSR era stato erroneamente eliminato e le modifiche a esso apportate.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si chiede di integrare e modificare il paragrafo 5.3.2.1 «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli», così come di seguito riportato:*

#### **«5.3.2.1 Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli**

Disposizioni comuni a talune misure

#### **CONDIZIONALITA'**

Conformemente al punto n.5.2, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, il PSR della Regione Toscana deve "confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull'attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n.1782/03", ovvero quelli indicati agli allegati III e IV del medesimo regolamento (cfr. allegato A).

*[omissis...]*

#### **REQUISITI MINIMI ULTERIORI RELATIVI AI "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" ai sensi dell'art. 39 paragrafo 3 del Reg. CE 1698/05**

In aggiunta ai criteri di condizionalità relativamente ai pagamenti agroambientali, conformemente al punto n.5.3.2.1, dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006.

Ciascun PSR deve contenere la descrizione dettagliata dell'esecuzione a livello nazionale dei:

- Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti;
- Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari;
- Requisiti obbligatori supplementari.

#### **2.1 Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:**

##### **2.1.1. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati**

*Riferimenti normativi nazionali vigenti*

- Codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999).
- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"
- D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

#### Riferimenti normativi regionali

- L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- Piano di Tutela delle Acque (PTA), Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).
- DPGR 13 luglio 2006 n.32/R Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991;
- [DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/R regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento."](#)

#### Impegni a livello aziendale

Per le zone vulnerabili quanto previsto dall'ATTO A4 di cui alla delibera di G.R. 135/2007 [e s.m.i.](#)  
 Per le zone fuori dalle zone vulnerabili da nitrati obbligo del rispetto di quanto previsto dal [DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:](#)

- [alla comunicazione;](#)
- [alle modalità e tempi di spandimento;](#)
- [ai divieti di spandimento;](#)
- [alle modalità di stoccaggio;](#)
- [alla modalità di trasporto.](#)

**Eliminato:** <#> Riferimenti normativi regionali in via di emanazione Regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le aziende al di fuori delle zone vulnerabili.¶

### 2.1.2 Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo

E' noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macroelemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull'uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

Si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es. distanze minime) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento;
- decreto legislativo n.99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- restrizioni all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1988, n. 152, S.O);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

#### Impegni a livello aziendale

Impegni previsti dall'ATTO A3, e per le zone vulnerabili dall' ATTO A4 di cui alla delibera di G.R. 135/2007 [e s.m.i.](#)

### 2.1.3 Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione

#### Riferimenti normativi nazionali vigenti

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

#### Riferimenti normativi regionali

- L.R. n. 25 del 18.05.1998 BURT n. 19 del 28/05/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni"
- Decreto del Presidente GR n. 14/R del 2.5.02.2004 BURT n. 9 del 03/03/2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali".
- L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

#### Impegni a livello aziendale

Impegni previsti dall'ATTO A3 di cui alla delibera di G.R. n.135/2007 [e s.m.i.](#)

### 2.1.4 Utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

#### Riferimenti normativi nazionali vigenti

- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.

#### Riferimenti normativi regionali

- [L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";](#)
- [DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".](#)

#### Impegni a livello aziendale

Rispetto di quanto previsto dal comma 1, art.2 "Limiti di accettabilità" della 574/96 e dall'articolo 5 "Esclusione di talune categorie di terreni" e [dal DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:](#)

- [alla comunicazione;](#)
- [alle modalità e tempi di spandimento;](#)
- [ai divieti di spandimento;](#)
- [alle modalità di stoccaggio;](#)
- [alla modalità di trasporto.](#)

### 2.1.5 Utilizzazione delle acque reflue provenienti dalle aziende agroalimentari di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152/06 e dalle piccole aziende agroalimentari.

**Eliminato: ¶**  
DPGR n.45/2006 Regolamento di attuazione dell'art.13 comma1, lettera e) della legge regionale n. 20/2006 recante al disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. ¶

**Eliminato:** Impegni previsti dal Regolamento Regionale n.45/R del 2006: ¶  
art.3: "Comunicazione"; ¶  
art.4: "Modalità e tempi di spandimento"; ¶  
art.5: "Divieti di spandimento"; ¶  
art.6: "Modalità di stoccaggio"; ¶  
art.7: " Modalità di trasporto". ¶

### Riferimenti normativi nazionali vigenti

- DM 7 aprile 2006 "Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"

### Riferimenti normativi regionali

- L.R. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- [DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"](#)

### Impegni a livello aziendale

#### Obbligo del rispetto di quanto previsto dal DPGR dell' 8 settembre 2008 n.46/ R in merito:

- [alla comunicazione;](#)
- [alle modalità e tempi di spandimento;](#)
- [ai divieti di spandimento;](#)
- [alle modalità di stoccaggio;](#)
- [alla modalità di trasporto.](#)

## 2.2 Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

### Riferimenti normativi nazionali

[Decreto legislativo n. 152/2006 art. 93 individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari](#)

### Riferimenti normativi regionali

#### Disposizioni sulla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei fitofarmaci con cadenza almeno quinquennale

### Impegni a livello aziendale

#### Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione dei fitofarmaci relativamente alla funzionalità:

- [della pompa principale;](#)
- [del serbatoio principale,](#)
- [dei sistemi di misura comando e regolazione;](#)
- [dei condotti e tubazioni;](#)
- [del sistema di filtrazione;](#)
- [della barra di distribuzione;](#)
- [degli ugelli.](#)

### Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

### Impegni a livello aziendale

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

## 2.3 Clausola di revisione

E' prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma delle misure sopra elencate al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

**Eliminato:** <#>Riferimenti normativi regionali in via di emanazione¶  
<#>Regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 per la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo 152/06 e dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale, DM 7 aprile 2006, di cui all'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 152/06¶

**Eliminato:** <#>D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);¶  
<#>Circolare Mipaaf 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);¶  
<#>Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);¶  
<#>Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prod... [6]

**Eliminato:** D.G.R.n.118 del 08.02.1999 BURT n. 12 del 24/03/1999 "Piano di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari. Approvazione linee guide attuative".

**Eliminato:** *Impegni a livello aziendale*¶  
¶  
Impegni previsti dall'ATTO B9 di cui alla delibera di G.R. 135/2007i.¶  
*Obbligo di formazione*¶  
¶  
L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso dell'autorizzazione in quanto la valutazione, a cui è subordinato il rilascio, ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizza... [7]

## **5 Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica ha come effetto quello di dare evidenza agli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare in aggiunta a quelli che discendono dalla condizionalità.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

## **9. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali» - Combinazione impegni**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica proposta è necessaria per rendere coerente quanto previsto dalla scheda della misura 214 sottomisura a), con il disposto dell'articolo 27 comma 5 del regolamento (CE) n.1974/2006 relativamente alla possibilità di combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili. Il caso specifico si riferisce alle azioni 214 a.2 e 214 a.4, che prevedono in un caso l'impegno alla coltivazione secondo i metodi dell'agricoltura integrata esteso a tutta la superficie aziendale e nell'altro l'impegno all'integrazione della sostanza organica mediante compost di qualità solo su alcune superfici.

Di seguito alla modifica apportata alla scheda di misura, sono riportati i relativi giustificativi del cumulo dei pagamenti agroambientali. In ogni caso non si superano i massimali previsti dall'allegato I al reg. CE n.1698/05

### **4. Descrizione delle modifiche proposte**

*Si chiede di modificare la scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali", sottoparagrafo 3 "Obiettivi della misura", come di seguito riportato:*

#### **«3. Obiettivi della misura**

*[omissis...]*

#### **Combinazione impegni**

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
2. è ammessa la combinazione di diverse azioni, purché non insistano sulla stessa superficie;
3. ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 2, sulla stessa superficie è ammessa la combinazione degli impegni assunti in riferimento:
  - all'azione a.1 'Introduzione dell'agricoltura biologica' con quelli dell'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli';
  - all'azione a.1 'Mantenimento dell'agricoltura biologica' con quelli dell'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli';
  - all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata' con quelli dell'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli', a eccezione della coltura del tabacco con impegni aggiuntivi, per la quale la combinazione delle due azioni determina il solo pagamento agroambientale previsto dall'azione 214 a.2.

Tali azioni sono tra loro complementari e compatibili. La dimostrazione della complementarietà e della compatibilità delle azioni 214 a.1 e 214 a.4 nonché 214 a.2 e 214 a.4 è riportata nella pertinente sezione dell'allegato 1 al PSR 2007/13. I premi riconosciuti in caso di combinazione degli impegni sono indicati nella tabella seguente.

#### **Combinazione azione a.1 'Introduzione dell'agricoltura biologica' / 'Mantenimento dell'agricoltura biologica' e azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli':**

<b>COLTURE</b>	<u>Combinazione azione a.1 (introduzione) con azione a.4</u>	<u>Combinazione azione a.1 (mantenimento) con azione a.4</u>
VITE	<u>900</u>	<u>830</u>
OLIVO	<u>780</u>	<u>680</u>
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	<u>900</u>	<u>880</u>
CASTAGNO DA FRUTTO	<u>660</u>	<u>580</u>
CEREALI	<u>350</u>	<u>340</u>
MAIS	<u>410</u>	<u>390</u>
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	<u>320</u>	<u>310</u>
LEGUMINOSE DA GRANELLA	<u>310</u>	<u>295</u>
FORAGGERE (escluso pascoli)	<u>325</u>	<u>325</u>

FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	<u>412</u>	<u>412</u>
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	<u>500</u>	<u>500</u>
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	<u>287</u>	<u>287</u>
PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	<u>375</u>	<u>375</u>
POMODORO DA INDUSTRIA	<u>600</u>	<u>530</u>
ORTIVE E OFFICINALI	<u>600</u>	<u>540</u>

**Combinazione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata' e azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli':**

<b><u>COLTURE</u></b>	<b><u>Combinazione azione a.2 con azione a.4</u></b>
<u>VITE</u>	<u>565</u>
<u>OLIVO</u>	<u>365</u>
<u>FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO</u>	<u>585</u>
<u>CEREALI</u>	<u>270</u>
<u>MAIS</u>	<u>285</u>
<u>INDUSTRIALI EOLEAGINOSE</u>	<u>240</u>
<u>LEGUMINOSE DA GRANELLA</u>	<u>240</u>
<u>FORAGGERE</u>	<u>235</u>
<u>POMODORO DA INDUSTRIA</u>	<u>365</u>
<u>ORTIVE E OFFICINALI</u>	<u>430</u>
<u>TABACCO con impegni aggiuntivi varietà V. Bright</u>	<u>957</u>
<u>TABACCO con impegni aggiuntivi varietà Kentucky</u>	<u>995</u>

*Si chiede di integrare il testo dell'allegato 1 «Costo standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativo del cumulo delle azioni 214 a2 e 214 a4 nonché 214 a1 e 214 a4».*

**Sottomisura 214a Pagamenti agroambientali**

**Combinazione fra l'azione 214a.2 'Agricoltura integrata' e l'azione 214a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità'**

In caso di adesione ad entrambe le azioni, è previsto il rispetto da parte dei beneficiari degli specifici impegni di ciascuna azione, in particolare deve essere effettuata un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno dell'impegno e redatto un piano annuale di fertilizzazione. Nel caso dell'azione 214a.4 le spese sostenute per questi adempimenti sono state quantificate per un importo complessivo di 60 € / anno / Ha, mentre nel caso dell'azione 214a.2 esse sono state ricomprese, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura.

Ne discende che al fine di evitare una sovracompensazione, si rende necessario imputare una sola volta le voci di costo relative alle analisi e al piano di fertilizzazione, inoltre con la distribuzione di ammendanti compostati di qualità si determina anche un risparmio sul costo dei concimi organici utilizzati che, al fine di evitare un'ulteriore sovracompensazione, viene parimenti computato in detrazione sull'importo del premio combinato.

**Valori espressi in euro/anno/ha**

<b>COLTURE</b>	<b>Premio Azione 214 a.1</b>	<b>Premio Azione 214 a.4</b>	<b>Combinazione azioni 214a.1 e 214a.4</b>	<b>Risparmio analisi terreno</b>	<b>Risparmio piano fertilizz.</b>	<b>Risparmio concime organico</b>	<b>Differenza tra la somma dei due premi e i risparmi</b>	<b>Massimale premio</b>	<b>Importo dei premi combinati nel rispetto dei massimali</b>
VITE	400	240	640	30	30	15	565	900	565
OLIVO	200	240	440	30	30	15	365	900	365
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	420	240	660	30	30	15	585	900	585
CEREALI	100	240	340	30	30	10	270	900	270
MAIS	130	240	370	30	30	25	285	600	285
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	80	240	320	30	30	20	240	600	240
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70	240	310	30	30	10	240	600	240
FORAGGERE	60	240	300	30	30	5	235	600	235
POMODORO DA INDUSTRIA	220	240	460	30	30	35	365	600	365
ORTIVE E OFFICINALI	280	240	520	30	30	30	430	600	430

**Combinazione fra l'azione 214a.1 'Agricoltura biologica' introduzione e l'azione 214a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità'**

In caso di adesione ad entrambe le azioni, è previsto il rispetto da parte dei beneficiari degli specifici impegni di ciascuna azione, in particolare quello relativo alla effettuazione di un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno. Nel caso dell'azione 214a.4 la spesa sostenuta per questo adempimento è stata quantificata per un importo di 30 € / anno / Ha mentre nel caso dell'azione 214a.1 essa è ricompresa, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura.

Ne discende che al fine quindi di evitare una sovracompensazione, si rende necessario imputare una sola volta questa voce di costo. La distribuzione di ammendanti compostati di qualità comporta anche un risparmio sul costo dei concimi organici utilizzati che, al fine di evitare un'ulteriore sovracompensazione, viene computato in detrazione sull'importo del premio combinato.

**Valori espressi in euro/anno/ha**

<b>COLTURE</b>	<b>Premio Azione 214a.1</b>	<b>Premio Azione 214a.4</b>	<b>Combinazione azioni 214a.1 e 214a.4</b>	<b>Risparmio analisi terreno</b>	<b>Risparmio concime organico</b>	<b>Differenza tra la somma dei due premi e i risparmi</b>	<b>Massimale premi</b>	<b>Importo dei premi combinati nel rispetto dei massimali</b>
VITE	720	240	960	30	30	900	900	900
OLIVO	600	240	840	30	30	780	900	780
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	240	1080	30	30	1020	900	900
CASTAGNO DA FRUTTO	480	240	720	30	30	660	900	660
CEREALI	160	240	400	30	20	350	600	350
MAIS	250	240	490	30	50	410	600	410
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	150	240	390	30	40	320	600	320
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	240	355	30	15	310	600	310
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	240	365	30	10	325	600	325
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	212	240	452	30	10	412	600	412
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	300	240	540	30	10	500	600	500
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	87	240	327	30	10	287	600	287
PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	175	240	415	30	10	375	600	375
POMODORO DA INDUSTRIA	480	240	720	30	70	620	600	600
ORTIVE E OFFICINALI	480	240	720	30	60	630	600	600

**Combinazione fra l'azione 214a.1 'Agricoltura biologica' mantenimento e l'azione 214a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità'**

In caso di adesione ad entrambe le azioni, è previsto il rispetto da parte dei beneficiari degli specifici impegni di ciascuna azione, in particolare quello relativo alla effettuazione di un'analisi dei terreni al primo e al quinto anno. Nel caso dell'azione 214a.4 la spesa sostenuta per questo adempimento è stata quantificata per un importo di 30 € / anno / Ha, mentre nel caso dell'azione 214a.1 essa è ricompresa, per tutte le colture, nella voce costi diretti di gestione della misura.

Ne discende che al fine di evitare una sovracompensazione, si rende necessario imputare una sola volta questa voce di costo, inoltre la distribuzione di ammendanti compostati di qualità comporta un risparmio sul costo dei concimi organici utilizzati che, al fine di evitare un'ulteriore sovracompensazione, viene parimenti computato in detrazione sull'importo del premio cumulato.

**Valori espressi in euro/anno/ha**

<b>COLTURE</b>	<b>Premio Azione 214 a.1</b>	<b>Premio Azione 214 a.4</b>	<b>Combinazione azioni 214a.1 e 214a.4</b>	<b>Risparmio analisi terreno</b>	<b>Risparmio concime organico</b>	<b>Differenza tra la somma dei due premi e i risparmi</b>	<b>Massimale premio</b>	<b>Importo dei premi combinati nel rispetto dei massimali</b>
VITE	650	240	890	30	30	830	900	830
OLIVO	500	240	740	30	30	680	900	680
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	700	240	940	30	30	880	900	880
CASTAGNO DA FRUTTO	400	240	640	30	30	580	900	580
CEREALI	150	240	390	30	20	340	600	340
MAIS	230	240	470	30	50	390	600	390
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	140	240	380	30	40	310	600	310
LEGUMINOSE DA GRANELLA	100	240	340	30	15	295	600	295
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	240	365	30	10	325	600	325
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	212	240	452	30	10	412	600	412
FORAGGERE collegate con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	300	240	540	30	10	500	600	500
PASCOLI collegati con allevamento avente carico da 0,3 UBA a 1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	87	240	327	30	10	287	600	287
PASCOLI collegati con allevamento avente carico >1 UBA / Ha di superficie a foraggiere o pascoli, nel rispetto del carico massimo di 2 UBA ad ettaro di SAU	175	240	415	30	10	375	600	375
POMODORO DA INDUSTRIA	390	240	630	30	70	530	600	530
ORTIVE E OFFICINALI	390	240	630	30	60	540	600	540

**5.Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica introdotta consente l'assunzione da parte di uno stesso beneficiario di più impegni agroambientali, incrementando le ricadute positive sull'ambiente.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

### **10. Introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco:**

- **Modifiche al capitolo 3.1 Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza (documento allegato al testo del PSR) – aggiornamento sottoparagrafo 2.2 «I comparti agricoli» nelle parti relative al «Comparto tabacco» nonché il capitolo 3 «Ambiente e gestione del territorio» nei sottoparagrafi 3.2 «Biodiversità», 3.3 «Acqua» e 3.4 «Suolo»;**
- **Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali» integrazione del tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata";**
- **Modifiche l'allegato 1 «Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativo del pagamento previsto per il tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione 214 a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"»;**
- **Modifiche all'allegato 2 del PSR 2007/13 «Principi generali della produzione agricola integrata».**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La coltivazione del tabacco in Toscana è localizzata essenzialmente in Valtiberina e Val di Chiana dove sono state individuate, in base alla direttiva CE 91/676, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), nelle quali il notevole apporto di input chimici e la sempre più elevata concentrazione della coltura del tabacco, nei terreni migliori per giacitura, struttura fisica e disponibilità di acqua, rendono essenziale un intervento di mitigazione delle criticità ambientali. La superficie coltivata a tabacco, che è superiore ai 2100 ettari, interessa 18 comuni della provincia di Arezzo e Siena con ben 11 comuni ricadenti in ZVN.

In tali aree ci sono anche altre colture irrigue come il mais e le orticole, queste ultime insistono su superfici molto contenute e sono tipicamente produzioni destinate all'autoconsumo. Sia il mais che le colture orticole hanno usufruito delle politiche agroambientali già a partire dal regolamento CEE n.2078/92, e quindi sono già interessate da tecniche di coltivazione più rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, soprattutto in ragione della crescente sensibilità verso la domanda di prodotti alimentari più salubri. Per il tabacco questo non è avvenuto, forse perché non si tratta di un alimento, e quindi l'assunzione di atteggiamenti più virtuosi nell'ambito del processo di coltivazione appare un'esigenza prioritaria nell'ottica di promuovere l'adozione di idonee tecniche colturali sostenibili per le risorse ambientali e più rispettose della salute degli addetti al settore.

Nelle aree sopra individuate la produzione di tabacco è la coltura più intensiva (sia in termini di nutrienti sia in termini di impiego di prodotti fitosanitari utilizzati per la lotta contro i parassiti, le infestanti e per gli altri interventi colturali previsti) e quindi genera criticità che investono le principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria ecc.) e determina la necessità di predisporre interventi finalizzati a contenere le pressioni ambientali e al contempo favorire il diffondersi di sistemi di produzione più sostenibili, quali quelli proposti dalle misure agroambientali.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli operatori sugli aspetti ambientali, incentivando modelli di gestione della produzione del tabacco maggiormente compatibili con la tutela delle risorse naturali in aree del territorio regionale dove sussiste una forte specializzazione e concentrazione di questa coltura.

I vantaggi ambientali sono puntualmente richiamati per ogni impegno aggiuntivo nei paragrafi "Effetti sull'ambiente".

Le pressioni ambientali dovute alla coltivazione intensiva del tabacco riguardano:

- fenomeni di inquinamento sia da nitrati, individuando nell'azoto il principale elemento responsabile dell'inquinamento in ragione della sua elevata mobilità, e sia da fitofarmaci, in particolare a carico delle acque;
- assenza/ridotta adozione di tecniche irrigue e tecnologie per il risparmio idrico;
- crescente sfruttamento della risorsa acqua a fini irrigui, dovuto sia all'assenza di vincoli specifici che impongono la riduzione e il risparmio, sia all'utilizzo di modalità di distribuzione che non ne favoriscono un razionale impiego.

Pertanto la Regione Toscana ritiene opportuno incentivare, nelle aree dove insistono le criticità ambientali sopra rilevate, l'adozione di impegni agro ambientali specifici e rafforzati per la coltura intensiva del tabacco;

tali impegni prevedono l'adozione di tecniche di coltivazione più sostenibili rispetto all'ordinarietà (cioè la tecnica di coltivazione maggiormente diffusa nella regione Toscana), che rappresenta la baseline (laddove più stringente rispetto alla condizionalità) per la definizione e la quantificazione degli impegni aggiuntivi.

Gli impegni aggiuntivi si vanno a sommare a quelli derivanti dal rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione integrata regionale, condizione di base per l'adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata'. Si ricorda in proposito che l'azione a.2 prevede anche il vincolo di sottoporre a impegno l'intera superficie agricola coltivata annualmente facente capo all'azienda, intesa come Unità Tecnica Economica (UTE).

Gli impegni aggiuntivi vertono sulla fertilizzazione, sul diserbo e sull'irrigazione delle superfici coltivate a tabacco, tali impegni sono analiticamente descritti sia nella scheda di misura sia nell'allegato al PSR relativo ai giustificativi del premio agro-ambientale riconosciuto.

Pertanto l'imprenditore agricolo, oltre ad assumere gli impegni che discendono dal disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco (relativamente ai vincoli di pendenza dei terreni, successioni colturali, scelte varietali, fertilizzazione, irrigazione, cure colturali, difesa e diserbo), deve assumere anche i seguenti impegni aggiuntivi:

- Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto;
- Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità;
- Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque.

Il sistema di controllo del rispetto degli impegni aggiuntivi è in linea con quanto già previsto nell'ambito dell'agricoltura integrata e precisamente prevede:

1. il controllo di una corretta tenuta del registro aziendale delle Operazioni di Produzione;
2. l'inventario della consistenza del magazzino aziendale e la corretta tenuta del Registro di Magazzino;
3. la verifica documentale relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
4. il raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dai disciplinari di produzione;
5. la verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi), da rilevare anche mediante fotografia;
6. il prelievo ed analisi di parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi.

I Registri delle Operazioni di Produzione e delle registrazioni di Magazzino (relativi a tutte le operazioni colturali eseguite in azienda) sono resi disponibili dall'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

In relazione agli impegni aggiuntivi, è stato previsto un incremento del premio ad ettaro che porta il premio oltre i massimali previsti dall'allegato I al reg. CE n. 1698/05, avvalendosi della deroga prevista dal Reg. (CE) n. 1698/05, alla nota (\*\*\*\*).

Le ragioni del ricorso alla deroga derivano:

1) dalla forte necessità di incoraggiare l'adozione di metodi di coltivazione più sostenibili (rispetto al quadro di riferimento attuale), limitando per la coltura intensiva del tabacco gli impieghi di fertilizzanti azotati, di diserbanti e riducendo i volumi idrici. L'obiettivo è di rendere la coltivazione intensiva del tabacco meno impattante nei confronti dell'agroecosistema interessato, con particolare riguardo alle componenti ambientali biodiversità, suolo e acque riconosciute a particolare vulnerabilità.

2) dalla considerazione dell'elevato valore economico della produzione tabacchicola, che in parte viene abbattuto a seguito dell'adozione delle tecniche più restrittive previste dagli impegni aggiuntivi.

Il premio per la varietà Kentucky è fissato in 995 euro a ettaro/annuo, benché dal conto economico analitico risulti un importo del mancato reddito pari a euro 1.244,74, in caso di adesione agli impegni aggiuntivi. Il premio è stato ridotto rispetto al mancato reddito per soddisfare un maggior numero di domande di adesione e allargare quindi il più possibile la partecipazione a sistemi produttivi più rispettosi dell'ambiente.

Per le varietà Virginia Bright e per le altre varietà di tabacco il premio è calcolato in 957 euro a ettaro/annuo, corrispondente al mancato reddito effettivo.

In conseguenza delle modifiche proposte, il disciplinare di produzione integrata della Regione Toscana è stato reso conforme alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata" di cui al DM 2722/08, anche al fine di una armonizzazione con le disposizioni di altre regioni tabacchicole.

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di integrare il capitolo 3.1 *Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza (documento allegato al testo del PSR) – aggiornamento sottoparagrafo 2.2 «I comparti agricoli» nelle parti relative al «Comparto tabacco», nonché il capitolo 3 «Ambiente e gestione del territorio» nei sottoparagrafi 3.2 «Biodiversità», 3.3 «Acqua» e 3.4 «Suolo» come di seguito evidenziato:*

- **«Comparto Tabacco**

**[omissis...]**

##### Superfici

Il tabacco viene coltivato su una superficie regionale di 2.157 ettari (dati UNITAB 2009). La Toscana risulta specializzata in questa produzione grazie ad una tradizione lunga di secoli che la lega alla produzione dei sigari toscani. L'incidenza della SAU destinata a tabacco della varietà Kentucky (con la quale si produce il sigaro toscano) rispetto al dato nazionale è infatti del 55,4%. Più contenuta è invece l'incidenza della Toscana sul dato nazionale per quanto riguarda la varietà Bright (destinata alla produzione di sigarette), attestandosi sull'8,8%. A livello regionale la superficie coltivata con la varietà Bright (1.386 ettari) risulta comunque nettamente prevalente rispetto a quella coltivata con la varietà Kentucky (679 ettari). Per quanto riguarda l'andamento delle superfici negli ultimi 10 anni si può constatare che la varietà Bright interessava nel 2000 più di 1300 ettari e che ha raggiunto la massima diffusione nel 2005 con circa 1600 ettari per poi attestarsi nel 2009 a 1.700 ettari. La varietà Kentucky si estendeva nel 2000 su circa 800 ettari ed è rimasta più o meno costante fino al 2004 per poi arrivare nel 2009 a 890 ettari (dati ARTEA). Oltre alle due varietà principali (Bright e Kentucky) che comunque rappresentano oltre il 96% della superficie coltivata, in Toscana risultano presenti a livello locale anche alcune varietà minori (appartenenti ai gruppi varietali 02- Burley e 03-dark air cured).

**[omissis...]**

##### Territorio

Le principali aree attualmente in produzione nella regione sono costituite dalla Valtiberina in provincia di Arezzo e dalla Val di Chiana, sia nel versante aretino che in quello senese. In base ai dati forniti dall'Organismo Pagatore ARTEA per il 2010 le aziende che hanno presentato un piano colturale con tabacco sono nella provincia di Arezzo 220 aziende per un totale di 1.837 ettari coltivati a tabacco, con una superficie media aziendale destinata a questa coltura di 8,35 ettari; in provincia di Siena sono invece presenti 38 aziende tabacchicole per una superficie destinata a tale coltura di 694 ettari e una superficie media a tabacco di poco superiore ai 18 ettari.

**[omissis...]**

##### Ambiente

La coltivazione intensiva del tabacco è localizzata essenzialmente in Valtiberina e Val di Chiana dove sono state individuate, in base alla direttiva CE 91/676, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nelle quali il notevole apporto di input chimici e la sempre più elevata concentrazione della coltura del tabacco, nei terreni migliori per giacitura, struttura fisica e disponibilità di acqua, rendono essenziale un intervento di mitigazione delle criticità ambientali.

Il tabacco è da sempre ad alto impatto ambientale a causa dell'elevata quantità di input chimici utilizzati per incrementare la qualità e la quantità della produzione, la contaminazione delle acque superficiali e profonde a causa della deriva e del ruscellamento dei prodotti impiegati direttamente sul terreno e della loro penetrazione lungo il profilo dello stesso è favorita inoltre dall'uso di eccessive quantità di acqua impiegata a scopo irriguo.

**Eliminato:** La coltivazione del Tabacco necessita di forti input chimici e di un'irrigazione adeguata. Tuttavia le aziende tabacchicole normalmente adottano adeguati avvicendamenti colturali e disciplinari di produzioni volti anche al contenimento degli input chimici.¶

Si possono pertanto sintetizzare le principali criticità ambientali riscontrate in relazione alla presenza della coltivazione intensiva del tabacco con particolare riferimento alle risorse acqua, suolo e biodiversità:

- fenomeni di inquinamento da nitrati e da fitofarmaci, in particolare per le acque;  
- assenza/ridotta adozione di tecniche irrigue e tecnologie per il risparmio idrico;  
- crescente sfruttamento della risorsa acqua a fini irrigui; dovuto sia all'assenza di vincoli specifici che impongono la riduzione e il risparmio sia all'utilizzo di modalità di distribuzione che non ne favoriscono un razionale impiego.

L'assunzione di atteggiamenti più virtuosi nell'ambito del processo di coltivazione appare un'esigenza prioritaria nell'ottica di promuovere l'adozione di idonee tecniche colturali meno impattanti per le risorse ambientali e più rispettose della salute degli addetti al settore.

**[omissis...]**

### **«3.2 Biodiversità**

**[omissis...]**

#### **• Diversità genetica: Agrobiodiversità**

Come emerge dal documento preparatorio al PSN inerente la Biodiversità e lo Sviluppo Rurale, a causa della pressione selettiva esercitata dall'uomo nel corso dei secoli, sono state selezionate numerose varietà vegetali e razze animali localmente idonee ai caratteri ambientali, alle esigenze colturali e alla necessità delle economie di sussistenza o di mercato.

Riconosciuto che gli effetti dello svolgimento dell'attività agricola dipendono dalla pressione con la quale questa viene esercitata sul territorio, contribuendo significativamente a un importante ruolo di presidio, il metodo dell'agricoltura biologica, che prevede dei vincoli quali il divieto di trattamenti fitosanitari di sintesi e di fertilizzazione minerale, divieti nell'impiego di erbicidi, insetticidi e fungicidi, adozione di idonee successioni colturali, la destinazione di parte delle superfici a riposo ecc. riveste un interesse rilevante per le positive ripercussioni sull'ambiente, consentendo indirettamente anche il mantenimento della biodiversità.

Un positivo contributo può essere dato anche dall'agricoltura integrata, i cui disciplinari di produzione prevedono vincoli sui trattamenti fitosanitari e sui diserbanti, sulla fertilizzazione, sull'adozione di idonee successioni colturali e anche sull'utilizzo dell'acqua di irrigazione, ampliando la platea dei soggetti che trovano difficoltà nell'applicare il metodo biologico, pertanto anche l'agricoltura integrata può contribuire alla salvaguardia e protezione dell'ambiente naturale.

La previsione di specifici impegni aggiuntivi per la coltivazione integrata del Tabacco, nelle aree dove storicamente insiste la coltivazione intensiva, contribuisce in modo specifico e puntuale a ridurre l'impatto sulla biodiversità dell'agroecosistema.

**[omissis...]**

#### **• Aree Natura 2000 e Aree ad Alto Valore Naturalistico**

**[omissis...]**

#### **• Caratteristiche e Fabbisogni**

**[omissis...]**

Sulla base di queste considerazioni e di ulteriori studi conoscitivi finalizzati ad individuare le criticità ambientali per la biodiversità, è possibile quindi evidenziare alcune delle principali priorità ecologiche nei siti Natura 2000 così come definite dalla D.G.R. 644/04 che caratterizzano il territorio regionale e sono necessarie per garantire il ripristino di buoni livelli di naturalità e biodiversità nelle aree agricole e forestali:

1. il mantenimento delle superfici a prato permanente esistenti e la gestione razionale del pascolo in tali aree,
2. il ripristino di habitat naturali tramite la messa a riposo dei seminativi,
3. l'esecuzione del diserbo meccanico e il pirodiserbo nella rete idraulica artificiale fuori dal periodo riproduttivo dell'avifauna,
4. la promozione dell'agricoltura biologica ed integrata, prevedendo anche specifici interventi per colture particolarmente impattanti negli ambienti tradizionali di coltivazione, come ad esempio per il tabacco.

5. la regolamentazione delle attività forestali finalizzata al mantenimento e alla creazione di strutture miste disetanee e a tutela dell'avifauna nidificante attraverso il rilascio di alberi morti o deperienti funzionali sia alla nidificazione sia all'alimentazione di particolari specie ornamentali,
6. la creazione, conservazione e recupero di zone umide temporanee e permanenti funzionali alla vita o alla riproduzione di specie tutelate nell'area considerata (anfibi, chiropteri, ecc)
7. la creazione, manutenzione e recupero di elementi del territorio di interesse ecologico e paesaggistico finalizzati alla tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale quali (muretti a secco, siepi, laghetti, pozze artificiali, ecc).

*[omissis...]*»

### **«3.3 Acqua**

*[omissis...]*

- **Usa acqua**

Le principali pressioni socioeconomiche sulle risorse idriche derivano dai consumi civili e produttivi. Certamente, sono questi ultimi a determinare maggiori difficoltà sul piano della gestione ambientale, perché riducono significativamente la disponibilità di risorse di alta qualità e contribuiscono al rilascio di reflui inquinanti.

I prelievi ad uso idropotabile, stimati negli ultimi anni a circa 430 milioni di metri cubi, rappresentano quasi il 50 % dei consumi idrici dell'intera regione, con un significativo incremento delle richieste sulla costa durante il periodo estivo.

Le pressioni esercitate dal sistema produttivo sono molto diversificate per settore di attività ed area territoriale. Dalle stime sul fabbisogno idrico emergono criticità elevate nell'area lucchese (distretto cartario), in tutta la piana centrale di Firenze (comparto terziario), Prato (distretto tessile) e Pistoia (dove sono consistenti i consumi per il florovivaismo). Ma vi sono altre aree della regione che presentano elevata criticità ambientale per effetto della sovrapposizione delle richieste da parte tutti i settori (civile industriale e agricolo), in particolare nell'area costiera.

Per quanto riguarda il settore agricolo l'ARSIA (ARSIA Regione Toscana, 2007), sulla base di elaborazioni eseguite sui dati del Censimento del 2000, ha stimato che il fabbisogno irriguo regionale è pari a 150 milioni di metri cubi che, maggiorato di un 30 % in relazione alle inefficienze di distribuzione, corrisponderebbe ad un prelievo idrico del comparto agricolo inferiore del 50% al prelievo stimato per il settore idropotabile. Si evidenzia quindi come in Toscana il prelievo agricolo incida in misura molto più contenuta sul bilancio idrico rispetto alla media nazionale, che in genere rappresenta circa due terzi del prelievo complessivo.

Sebbene inferiore rispetto al fabbisogno degli altri settori, la domanda di acqua per uso irriguo da parte dell'agricoltura contribuisce localmente alla creazione di situazioni di crisi nelle aree litoranee soprattutto nel periodo estivo e in quelle aree dove la concentrazione di colture fortemente idroesigenti può determinare prelievi intensi, anche durante il corso dell'intero anno.

I comprensori irrigui di maggiore estensione sono ubicati nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno, ma è opportuno rilevare che l'entità dei fabbisogni irrigui globali è strettamente connessa alla tipologia delle colture irrigue praticate; pertanto, laddove sono presenti colture fortemente idroesigenti, come in alcune aree a vocazione florovivaistica (es. ornamentali in provincia di Pistoia o floricole in Versilia) l'entità dei prelievi può essere molto intensa.

Per quanto riguarda la dislocazione delle principali aree irrigue, fatta eccezione per le pianure alluvionali dell'Arno (Val di Chiana) e del Tevere (Val Tiberina) e l'Area Pistoiese, alcune delle aree irrigue più rilevanti da un punto di vista produttivo sono di limitate dimensioni e si trovano localizzate soprattutto nella fascia costiera (Maremma, Val di Cornia, Costa Livornese, Versilia).

Già da diversi anni in entrambe le aree di coltivazione del tabacco (Val di Chiana e Val Tiberina) sono stati rilevati problemi di criticità ambientale a carico delle risorse idriche, in modo particolare in Val di Chiana, dove la riduzione della disponibilità idrica dei corpi superficiali ed il peggioramento della qualità delle acque hanno determinato anche nel settore agricolo un forte incremento dei prelievi dalle falde, in alternativa alle risorse superficiali.

La gravità della crisi idrica è sottolineata dalla necessità di interventi da parte dell'autorità pubblica per limitare o sospendere i prelievi dai corsi d'acqua superficiali: in Val di Chiana nel periodo estivo l'Amministrazione Provinciale di Arezzo provvede tramite ordinanza alla sospensione delle autorizzazioni di attingimento e di concessione per uso irriguo sui corsi d'acqua della Provincia di Arezzo (affluenti del fiume Arno, Canale Maestro della Chiana e suoi affluenti, affluenti del fiume Tevere, fiume Tevere a monte di Pieve

[Santo Stefano\) laddove, in presenza di bassa portata dei corsi d'acqua, potrebbe essere minacciata la vita acquatica.](#)

[Allo stesso tempo l'Autorità di Bacino dell'Arno ha istituito una Commissione Tutela delle Acque, che si riunisce nel periodo estivo per valutare le problematiche attinenti il fiume Arno ed i suoi affluenti, per garantire il minimo deflusso vitale in funzione dell'andamento meteoclimatico dell'annata.](#)

[In questo quadro di riferimento va tenuto conto anche del ritardo con il quale hanno trovato compimento i lavori per l'adduzione delle acque della diga di Montedoglio, realizzata oltre 20 anni fa proprio per garantire un adeguato supporto irriguo alle aree agricole della Val di Chiana e della Val Tiberina toscana ed umbra. Soltanto alla fine del 2010 è stata completata in Toscana la condotta principale che porta l'acqua dalla diga fino al lago Trasimeno e attualmente in Val di Chiana sono serviti dalla distribuzione irrigua soltanto due distretti \(Distretto 1 e 21\). La disponibilità idrica del lago di Montedoglio si è poi ridotta di recente, passando da oltre 100 milioni di mc ad appena 80 milioni, per effetto della rottura della corona di contenimento avvenuta alla fine del 2010, la cui ricostruzione richiederà sicuramente alcuni anni.](#)

[Il ritardo con il quale in Toscana è stata eseguita la costruzione delle opere irrigue connesse al sistema Montedoglio, ha solo di recente consentito la costituzione del Consorzio di bonifica e Irrigazione della Val di Chiana la cui funzione sarà quella di gestire la distribuzione proprio delle acque di Montedoglio.](#)

***[Omissis...]***

#### Modalità di approvvigionamento idrico dell'agricoltura toscana

L'approvvigionamento irriguo delle aziende toscane avviene prevalentemente in forma autonoma. La gestione collettiva da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione è scarsamente presente e coinvolge meno del 10% delle aziende irrigue totali: nella figura è illustrata la localizzazione dei comprensori irrigui regionali recentemente completata dall'ARSIA, nell'ambito del Progetto Interregionale "Monitoraggio dei Sistemi irrigui"(SIGRIA), promosso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il supporto di INEA.

In relazione alle caratteristiche morfologiche ed idrologiche del territorio toscano e alla mancanza di corpi idrici superficiali naturali di un certo rilievo, oltre il 55% delle aziende irrigue toscane utilizza esclusivamente acque sotterranee; in alcune aree litoranee l'approvvigionamento dalle falde caratterizza ben oltre l'85% delle realtà irrigue (ARSIA Regione Toscana, 2007).

Nel passato l'irrigazione poteva contare su di una consistente disponibilità di risorse superficiali che nel tempo è venuta meno sia per l'incremento degli usi, sia per la riduzione delle portate dovuta alla diminuzione e discontinuità delle precipitazioni. Già negli anni ottanta era stata rilevata la necessità di attivare una serie di misure per ampliare le dotazioni idriche della regione attraverso la realizzazione di invasi e di interventi di miglioramento e ristrutturazione degli impianti esistenti. Negli anni novanta la realizzazione degli invasi progettati fu sospesa, anche per il mutamento degli scenari di politica agricola e dei mercati comunitari, oltre che per motivi di carattere ambientale. L'invaso di Montedoglio è l'unico bacino artificiale di un certo rilievo (142 milioni di mc utilizzabili) che sia stato costruito nella nostra regione per l'accumulo delle acque a scopo irriguo, a servizio dei comprensori occidentali toscani ed orientali umbri, per il quale tuttavia si segnala in Toscana però un ritardo nelle realizzazioni di opere di adduzione e distribuzione. Gli altri invasi presenti sul territorio regionale sono di più modeste dimensioni, come gli invasi del Calcione (3,5 milioni di mc) e dell'Elvella che serve solo in parte i territori toscani (impianto irriguo dell'Asca di 33 ha) con un volume utile di 4 milioni di mc.

Esistono poi in Toscana numerosi laghetti (oltre 2000 con una superficie maggiore ai 2500 m<sup>2</sup>- studio del Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell'Università di Firenze, DIAF, 2003) , come evidenziato nel paragrafo inerente le infrastrutture nel capitolo 2, realizzati a partire dagli anni '50-'60 a scopo irriguo che rappresentano un patrimonio di acqua dolce invasata di svariati milioni di metri cubi e che rivestono pertanto un notevole interesse per la collettività, in quanto rappresentano serbatoi di accumulo delocalizzati in maniera strategica per i quali occorrono interventi di manutenzione per riportarli all'originaria funzionalità.

[In generale la maggior parte dei coltivatori non conosce i fabbisogni specifici delle diverse colture, e quindi anche del tabacco, e gestiscono la distribuzione irrigua secondo criteri poco rigorosi. In tal senso è opportuno considerare come la modalità di approvvigionamento dell'acqua \(autonoma da falda anziché collettiva da acque superficiali\) possa condizionare anche le modalità di gestione aziendale dell'irrigazione.](#)

[La quasi totalità degli agricoltori della Val di Chiana gestisce il prelievo dell'acqua autonomamente e non è direttamente soggetta ad alcuna forma di controllo, né tanto meno ad una verifica dei volumi prelevati ai fini di una loro tariffazione da parte di una struttura di gestione collettiva.](#)

Gli unici costi che questi imprenditori sostengono per l'utilizzo dell'acqua sono quelli relativi alle spese energetiche (per la captazione dell'acqua) e al canone di concessione, le cui tariffe ammontano a pochi euro l'anno per ettaro.

In Valtiberina, in seguito alla costruzione della condotta principale che convoglia le acque verso l'Umbria, è potuto avvenire il completamento dei distretti irrigui previsti dal progetto originario, ed il settore agricolo dispone in massa parte dei territori delle acque di Montedoglio per l'impiego irriguo. La gestione consortile della distribuzione delle acque in Val Tiberina è affidata alla comunità Montana della Valtiberina, che esegue per mezzo di contatori la verifica dei consumi degli utenti almeno per singolo distretto servito.

***[Omissis...]***

«Acque dolci sotterranee

***[Omissis...]***

Inoltre il mantenimento di un'efficiente copertura forestale riesce anche a garantire un assorbimento delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera e un certo "effetto tampone" nei riguardi delle precipitazioni alterate da componenti inquinanti (acidità delle precipitazioni ecc.) sia nell'assorbimento di nutrienti presenti nel suolo (fosfati, nitrati, metalli pesanti, ecc.), riducendo di fatto l'inquinamento dell'acqua di falda e dei corpi idrici superficiali.

La forte pressione esercitata dai diversi settori (idropotabili, industriale e agricolo) sulla falde ha contribuito all'inasprimento della criticità idrica della Val di Chiana anche da un punto di vista qualitativo: in relazione all'alta concentrazione di nitrati rinvenuta nelle acque sotterranee, dal 2007 l'area è stata individuata Zona Vulnerabile dai Nitrati dalla Regione Toscana. La rete di monitoraggio regionale, che esegue il controllo della qualità delle acque, ha rinvenuto anche negli ultimi anni in più siti (vedi figura) valori di nitrati superiori ai 50 mg/litro. (Monitoraggio SIRA, ARPAT – 2010).

Anche la Val Tiberina ha evidenziato nel tempo problemi di incremento della concentrazione di nitrati nelle falde, che sono rimasti più contenuti nel tempo rispetto alla Val di Chiana (la Val Tiberina toscana non è Zona Vulnerabile da Nitrati), grazie anche alla riduzione delle pressioni sulle falde attraverso l'impiego delle acque di Montedoglio.

La coltivazione del tabacco in Val di Chiana richiede un impiego di acqua superiore alla stessa coltivazione in Val Tiberina: ordinariamente per eseguire l'irrigazione del tabacco in Val di Chiana, dove si concentra la varietà del Virginia Bright, vengono prelevati in media dalle aziende volumi dell'ordine dei 3450 mc/ha/anno, in relazione alla diversità delle condizioni climatiche locali rispetto a quelle della Val Tiberina.

I bilanci ottimizzati, realizzati presso il Centro per il collaudo della Regione Toscana ubicato a Cesa (AR) in almeno 8 anni di sperimentazione, individuano per il tabacco coltivato in Val di Chiana un fabbisogno irriguo medio superiore a quello della Val Tiberina di circa 700-800 mc/ha/anno.

E' indubbio che una migliore gestione dell'irrigazione del tabacco, principale coltura irrigua di tali comprensori, garantisce un rallentamento dei processi di inquinamento già al momento rilevabili.

***[Omissis...]***

«Zone sensibili

***[Omissis...]***

- Caratteristiche e Fabbisogni

***[Omissis...]***

Sono state riepilogate nella tabella successiva le problematiche ambientali rilevate nelle principali aree irrigue a fronte delle specificità colturali che le caratterizzano dal punto di vista agricolo.

**Tabella 3.38**

PROBLEMATICHE AMBIENTALI RILEVATE NELLE PRINCIPALI AREE IRRIGUE

Area irrigua	Principali colture irrigue	Problematiche ambientali	Situazione delle dotazioni idriche a scopo irriguo
--------------	----------------------------	--------------------------	--

1. Val di Chiana (*)	Mais, industriali, fruttiferi	Diminuzione dotazione acque superficiali Intensi prelievi da falda Inquinamento da nitrati	Scarsa
2. Bassa Maremma	Foraggere, Ortive, industriali	Progressiva salinizzazione delle falde Eutrofizzazione Laguna di Orbetello	Localmente critica
3. Basso Ombrone	Foraggere Ortive industriali	Progressiva salinizzazione delle falde	Buona nell'area servita dalle acque superficiali distribuite dal Consorzio della Bonifica Grossetana Critica altrove
4. Valdicornia	Ortive	Progressivo abbassamento dei livelli di falda Intrusione del cuneo salino	Critica dai primi anni '90 Dotazione insufficiente Qualità in continuo peggioramento
5. Ombrone Pistoiese	Vivai	Intensi prelievi da falda	Incipiente criticità (dal 2003)
6. Costa Livornese	Ortive, oliveti	Progressivo abbassamento dei livelli di falda Intrusione del cuneo salino Inquinamento da nitrati acque sotterranee	Critica Dotazione insufficiente Qualità in continuo peggioramento
7. Pianura di Follonica e Colline Maremmane	Ortive oliveti foraggere	Progressivo abbassamento dei livelli di falda Intrusione del cuneo salino	Localmente critica Dotazione insufficiente Qualità in continuo peggioramento
8. Versilia	Mais floricoltura orticoltura	Progressivo abbassamento dei livelli di falda Intrusione del cuneo salino Eutrofizzazione Lago di Massaciuccoli	Critica Dotazione insufficiente Qualità in continuo peggioramento
9. Valtiberina (*)	Tabacco mais	<a href="#">Intensi prelievi per la coltura del tabacco</a> <a href="#">Inquinamento delle falde</a>	La realizzazione dell'adduzione da Montedoglio ha fornito le risorse idriche sufficienti per il settore agricolo, ma è ancora necessario il completamento dell'adduzione secondaria e la distribuzione per una totale efficienza
10. Valdinievole	Florovivaismo, mais	Intensi prelievi da falda Inquinamento delle falde	Critica

Eliminato: Nessuna

Fonte: Arsia

(\*) Si precisa che nelle aree Val di Chiana e Val Tiberina è fondamentale la coltivazione del tabacco che peraltro assume un rilevante interesse economico sia per il un gran numero di aziende presenti che per i problemi connessi in ordine all'impatto ambientale delle tecniche produttive. Il tabacco è coltivato su una superficie di 2.157 ettari (dati UNITAB 2009) di cui 1.386 interessati dalla varietà Virginia Bright e 679 dalla varietà Kentucky. Oltre a tali principali varietà, che comunque rappresentano il 96% della superficie coltivata, sono presenti anche varietà minori appartenenti ai gruppi varietali 02- Burley e 03- dark air cured. In base ai dati forniti dall'Organismo pagatore ARTEA, per il 2010, le aziende che hanno presentato un piano colturale con tabacco sono nella provincia di Arezzo 220 con una superficie dedicata complessiva di oltre 1.837 ettari. In provincia di Siena le aziende che hanno presentato un piano colturale con tabacco sono 38 per una superficie complessiva di 694 ettari. »

### «3.4 Suolo

[omissis...]

- **Agricoltura integrata**

[Omissis...]

Inoltre essendo il marchio apponibile solo sul prodotto immesso al consumo fa sì che si crei lungo la filiera un processo aggregazione di imprese con varie competenze da quelle agricole, alla prima o seconda trasformazione, dal confezionamento alla distribuzione realizzando una logistica che riduce al minimo gli spostamenti dei prodotti e quindi riduce sensibilmente anche le emissioni di gas serra dovuti al trasporto delle merci.

[In considerazione che le misure agro-ambientali costituiscono idonei strumenti per mitigare le ripercussioni](#)

sull'ambiente derivanti dall'attività produttiva agricola, contribuendo a salvaguardare le risorse ambientali in misura superiore rispetto alle tecniche produttive convenzionali, la Regione Toscana intende sensibilizzare i tabacchicoltori incentivandoli ad adottare il metodo produttivo dell'agricoltura integrata, che prevede, oltre al rispetto del disciplinare di produzione integrata messo a punto dalla regione Toscana, ulteriori 'impegni aggiuntivi' più stringenti sulla fertilizzazione, sull'irrigazione e sul diserbo. Tali impegni, oltre a ridurre i danni alla biodiversità, in termini di microflora e microfauna del terreno, consentono di perseguire il mantenimento delle funzioni ecologiche del suolo e quindi della fertilità.»

*Si chiede di integrare la scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" – sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali" azione a.2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata, punto "Sintesi degli impegni" e il sottoparagrafo "8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti" come di seguito riportato:*

#### **«Sintesi degli impegni previsti dal disciplinare di produzione integrata**

##### ***[Omissis...]***

*(Testo da inserire di seguito alla tabella che evidenzia il collegamento tra gli impegni previsti dal disciplinare di agricoltura integrata e la baseline.)*

#### **Impegni aggiuntivi specifici per la coltura del tabacco secondo il metodo dell'agricoltura integrata**

In relazione alle problematiche e ai fabbisogni rilevati al capitolo 3.1 'Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza' (v. sottoparagrafo 2.2 «I comparti agricoli» nelle parti relative al «Comparto tabacco», nonché del paragrafo 3 «Ambiente e gestione del territorio» nei sottoparagrafi 3.2 «Biodiversità», 3.3 «Acqua» e 3.4 «Suolo»), sono previsti impegni aggiuntivi per le superfici a tabacco coltivate con il metodo dell'agricoltura integrata nelle aree dove insistono le criticità ambientali evidenziate; tali aree sono comprese nei territori della Val di Chiana e della Valtiberina toscana. Esclusivamente in tali aree, definite a livello di singolo comune, l'adesione agli impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione a.2 è compensata con l'incremento del premio ad ettaro coltivato a tabacco, secondo quanto previsto nel paragrafo 8.a.2 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti".

Il premio maggiorato è concesso per il rispetto dei vincoli del disciplinare di produzione integrata e dei seguenti impegni aggiuntivi:

- Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto;
- Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità;
- Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque.

Descrizione dei singoli impegni aggiuntivi.

#### **Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto**

E' previsto il rispetto dei seguenti vincoli:

- Per la varietà Kentucky l'apporto di azoto massimo consentito è pari a 119 Kg/ha/anno, suddiviso in non meno di tre interventi di fertilizzazione. Ciò consente una riduzione del 30% rispetto agli apporti annui stabiliti dalle norme relative alla condizionalità, che prevedono un apporto massimo pari a 170 kg/ha/anno (più stringente dell'ordinarietà che invece prevede una distribuzione di 180 Kg/ha/anno). Il limite fissato a 119 Kg/ha/anno, comporta inoltre un abbattimento del 26% rispetto al massimale stabilito dal disciplinare di produzione Integrata della coltura tabacco var. Kentucky, che è pari a 160 Kg/ha/anno.
- Per la varietà Virginia Bright l'apporto di azoto massimo consentito è pari a 74 Kg/ha/anno, suddivisi in non meno di due interventi di fertilizzazione. Ciò consente una riduzione del 30% rispetto agli apporti annui distribuiti nell'ordinarietà, che ammontano a 105 Kg/ha/anno. Il limite fissato a 74 Kg/ha/anno comporta inoltre un abbattimento del 26% rispetto al massimale stabilito nel disciplinare di produzione Integrata per la varietà Virginia Bright et altre, che è pari a 100 Kg/ha/anno.

Effetti sull'ambiente

Un minor impiego di fertilizzanti contribuisce:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo le emissioni di gas serra;
- alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e, quindi, al mantenimento della qualità delle acque a un livello soddisfacente;
- a ridurre l'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema.

### **Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità**

L'impegno si prefigge l'obiettivo di limitare l'impiego di agrofarmaci per il controllo dello sviluppo vegetativo e della produzione di seme delle infestanti del tabacco, sostituendoli con il controllo meccanico e manuale. Ha inoltre l'obiettivo di colpire selettivamente le specie ritenute dannose per la coltivazione del tabacco senza pregiudicare lo sviluppo della biodiversità. La messa in atto di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di piante infestanti e l'impiego di principi attivi diserbanti non residuali consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. L'eliminazione manuale e meccanica delle infestanti, eseguita al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, consente di evitare danni alla fauna selvatica e il ridotto utilizzo di diserbanti permette di valorizzare i bordi dei campi come spazio vitale per la fauna stessa.

E' previsto il rispetto dei seguenti vincoli:

- Realizzare in pre-trapianto un intervento di controllo delle piante infestanti utilizzando erbicidi chimici a classe tossicologica Xi o Nc a dosi dimezzate rispetto al disciplinare di produzione integrata;
- Realizzare sulla fila un solo intervento di controllo delle piante infestanti con erbicidi chimici a dosi dimezzate rispetto a quanto indicato nel disciplinare di Agricoltura Integrata;
- Completare il controllo delle infestanti in campo con due sarchiature meccaniche e un passaggio manuale.

Effetti sull'ambiente

La messa in atto di idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la disseminazione di piante infestanti e l'impiego di principi attivi diserbanti non residuali consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. L'eliminazione manuale e meccanica delle infestanti unita alla maggiore selettività dei principi attivi utilizzati, contribuisce efficacemente alla conservazione della biodiversità.

### **Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque**

L'impegno prevede il miglioramento nell'efficienza d'uso della risorsa idrica al fine di mantenerne un elevato livello qualitativo e limitarne l'impiego. In particolare l'azienda beneficiaria deve razionalizzare l'impiego di acqua irrigua mediante la predisposizione di un piano di irrigazione ed eseguendo gli interventi solamente quando necessario, evitando sprechi di acqua per adacquamenti eccessivi.

L'impegno prevede che venga ridotto il consumo di acqua irrigua del 25% rispetto ai quantitativi che discendono dall'ordinarietà e che sono distribuiti per aspersione.

E' previsto il rispetto dei seguenti vincoli:

- Predisporre un piano di irrigazione che tenga conto delle diverse fasi fenologiche della coltura del tabacco, della struttura fisica e dell'umidità del terreno e dell'andamento climatico;
- Determinare il bilancio idrico della coltura considerando gli elementi di cui al precedente impegno;
- Monitorare l'umidità del suolo mediante l'uso di strumenti tensiometrici e/o altri strumenti comunque adeguati allo scopo;
- Frazionare gli interventi irrigui in almeno 11 adacquamenti, considerando come aggiuntivi 2 interventi irrigui rispetto ai 9 praticati nell'ordinarietà;
- Ridurre a 1950 mc/ha/anno il volume massimo impiegabile per la varietà Kentucky, rispetto ai 2600 mc/ha/anno impiegati nell'ordinarietà, con una riduzione pari al 25% degli apporti annui di adacquamento;
- Ridurre a 2569 mc/ha/anno il volume massimo impiegabile per la varietà Kentucky, rispetto ai 3425 mc/ha/anno impiegati nell'ordinarietà, con una riduzione pari al 25% degli apporti annui di adacquamento;
- Installare un contatore negli impianti di irrigazione impiegati nell'azienda (intesa come UTE).

Effetti sull'ambiente

[Una riduzione dei livelli complessivi di utilizzazione della risorsa idrica a fini irrigui, consente di tutelare la risorsa idrica dal punto di vista quantitativo. Nelle aree soggette a carenza idrica, una limitazione dei prelievi di acqua sotterranea permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica. L'ottimizzazione dei quantitativi di acqua utilizzati per uso irriguo contribuisce, soprattutto nel periodo estivo, a evitare o ridurre situazioni di crisi idrica causate da richieste eccessive.](#)

[Un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente inoltre di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione, e contribuisce così a limitare l'accumulo degli inquinanti nelle falde acquifere.»](#)

**[Omissis...]**

#### **«8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti**

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

- Colture annuali: euro 600 per ettaro, [ad eccezione del tabacco con impegni aggiuntivi](#);
- Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro;

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS	130
<a href="#">TABACCO varietà Kentucky con impegni aggiuntivi</a>	<a href="#">995*</a>
<a href="#">TABACCO varietà V. Bright et al con impegni aggiuntivi</a>	<a href="#">957*</a>
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

[\\*L'importo del premio per il tabacco con impegni aggiuntivi è determinato avvalendosi della deroga prevista dal Reg. \(CE\) 1698/2005, allegato I – "Importi e aliquote del sostegno" alla nota \(\\*\\*\\*\\*\), come meglio specificato nell'allegato 1 del PSR. Tale premio è concesso esclusivamente nelle aree a criticità ambientale ricadenti nella Val di Chiana e Valtiberina toscana.»](#)

*Si chiede di modificare l'allegato 1 «Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013, inserendo la sezione «Giustificativo del pagamento previsto per il tabacco con impegni aggiuntivi nell'ambito dell'azione 214 a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"»,<sup>1</sup>, così come di seguito riportato:*

**«AZIONE A.2 – SCHEDA DI CONFRONTO: OBBLIGHI DI BASELINE – IMPEGNI AGGIUNTIVI**

Obblighi di baseline pertinenti per l'azione				Impegni aggiuntivi rispetto alla baseline		
<i>Pratica</i>	<i>Condizionalità</i>	<i>Requisiti minimi relativo all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori</i>	<i>Pratica ordinaria - quella statisticamente più rilevante nella regione Toscana (elementi non presenti nella condizionalità e nei requisiti minimi)</i>	<i>Impegni agroambientali previsti dall'azione</i>	<i>Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei premi</i>	<i>Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni non presi in conto nel calcolo dei premi</i>
<b>Fertilizzazione</b>	<b>Atto A4 Direttiva 91/676/CEE Nitrati</b> Il Programma d'azione della Regione Toscana nelle ZVN, di cui alla DPGR del 13 luglio 2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di	Impegni previsti dal codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata. Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. integrazioni	La pratica agricola ordinaria adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.	I disciplinari di produzione integrata stabiliscono limiti massimi nelle dosi di unità fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da somministrare alle colture sulla base delle asportazioni e delle risorse disponibili nel suolo (obbligo di stesura di apposito piano di concimazione). Ne deriva l'obbligo di rispettare i quantitativi massimi riportati nei disciplinari se i	Maggiori costi per le operazioni derivanti dalla frequenza degli spandimenti, in numero maggiore rispetto all'ordinarietà, per razionalizzare gli apporti in relazione ai fabbisogni, e conformemente a quanto prescritto nei disciplinari di produzione integrata  Maggiori costi per la compilazione dei registri, per la redazione del piano	Minori ricavi determinati dalla riduzione delle concimazioni a seguito di produzioni più contenute o non rispondenti agli standard qualitativi di mercato.

<sup>1</sup> La sezione dei giustificativi relativi all'azione 214 a.2 è inserita *ex novo*. Non è stata tracciata con le modalità revisioni al fine di non appesantirne il testo.  
PSR 2007/13 Regione Toscana – Versione 7 - Scheda notifica maggio 2011

	<p>allevamento (max 170 kg/ha anno).</p>	<p>Il DPGR 86 settembre 2008 n. 46/R pone, tra l'altro, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).</p>		<p>quantitativi calcolati con il metodo del bilancio prevedono dosi superiori ai massimali stessi e ad attenersi alle dosi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali previsti. Inoltre i disciplinari intervengono in modo restrittivo sulle modalità e sui tempi di distribuzione. Perseguono, rispetto ad una gestione ordinaria la riduzione degli inputs di concimi chimici nell'ambiente pari al 30% rispetto ai quantitativi previsti dalla consuetudine.</p> <p>Sussistono vincoli nella gestione della fertilizzazione azotata con finalità di evitare i rischi di dilavamento prevedendo frazionamenti negli apporti di nutrienti.</p> <p>È obbligatorio eseguire l'analisi fisico chimica dei terreni oggetto di impegno; le analisi</p>	<p>di fertilizzazione secondo il principio del bilancio fra apporti e asporti e per l'archiviazione della documentazione di acquisto dei mezzi tecnici.</p> <p>Maggiori costi derivanti dall'obbligo di eseguire le analisi fisico chimica dei terreni oggetto di impegno.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

				<p>devono essere ripetute almeno una volta ogni 5 anni in e in ragione di una estensione di superficie indicata per gruppi di coltura. Per l'impegno dell'azione a.2 "Agricoltura Integrata" le analisi da effettuarsi sono almeno 2: una ad inizio impegno e la seconda entro l'ultimo anno di impegno sulla base dei criteri e modalità stabiliti dai disciplinari.</p> <p>I beneficiari sono tenuti all'annotazione degli impieghi e degli acquisti dei concimi su apposito registro e conservare la documentazione giustificativa .</p>		
<b>Avvicendamento colturale</b>	<p><b>NORMA 2.2: Avvicendamento Delle Colture (D.M. 13286 del 18 /10/2007)</b> Non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali:</p>	<p>Rispetto del CBPA (DM 19/4/99) con particolare riferimento all'avvicendamento della colture ( il CBPA suggerisce di "... evitare monosuccessione o successione di</p>	<p>Di norma nella regione Toscana una coltura non è ripetuta nell'appezzamento per oltre cinque anni.</p>	<p>Sono escluse le successioni colturali che potrebbero influenzare negativamente sulla fertilità del suolo e sugli equilibri ambientali. Per ciascuna coltura erbacea il disciplinare</p>		

	frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	colture primaverili-estive che lasciano il terreno privo di copertura vegetale dall'autunno alla primavera").		<p>prescrive il rispetto di intervalli minimi per il ritorno della stessa o di specie appartenenti alla medesima famiglia sullo stesso appezzamento. È comunque vietato ripetere la stessa coltura sullo stesso appezzamento per oltre due anni.</p> <p>È obbligatorio utilizzare semente o materiale esente da organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Per talune colture sussiste l'obbligo dell'uso di semente certificata.</p>		
<b>Pratiche agronomiche</b>	<p><b>NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui culturali (D.M. 13286 del 18 /10/2007)</b></p> <p>Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è</p>		Nell'intero territorio regionale la bruciatura delle stoppie è una pratica non applicata	Il disciplinare prevede l'obbligo della trinciatura e l'interramento dei residui.		

	<p>opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.</p> <p><b>NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. (D.M. 13286 del 18 /10/2007)</b></p> <p>Al fine di mantenere la struttura del suolo si deve mantenere efficiente la rete di sgrondo delle acque superficiali, assicurando un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni. Sion quindi previsti i seguenti adempimenti:</p>			<p>Sussiste il divieto di coltivazione di alcune colture sarchiate su appezzamenti di terreni con pendenza media superiore al 15%. Per le colture arboree sussiste il divieto di effettuare lavorazioni del terreno in determinati periodi dell'anno.</p>		
--	---	--	--	---	--	--

	<p>1.manutenzione delle scoline e dei canali collettori.</p> <p>2.lavorazioni del terreno in condizioni di (tempera) e uso adeguato delle macchine per evitare il deterioramento della struttura del suolo.</p>					
<b>Uso dei prodotti fitosanitari</b>	<p><b>Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE</b></p> <p>Uso prodotti fitosanitari</p> <p>Uso di prodotti autorizzati;</p> <p>Obbligo di licenza per l'uso di tali prodotti;</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Magazzinaggio in condizioni di sicurezza.</p>	<p>Obbligo di possedere una licenza per l'uso dei prodotti fitosanitari;</p> <p>Obbligo di seguire una formazione;</p> <p>Magazzinaggio in condizioni di sicurezza</p> <p>Rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale</p>	<p>La pratica agricola consueta consiste nei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono usati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati;</li> <li>- il magazzinaggio in azienda avviene in apposito locale, dove la porta di accesso è chiusa a chiave, al fine di evitare contatti accidentali con estranei;</li> <li>- sulla porta deve essere collocata la scritta "veleno" e l'immagine di un teschio con due ossa incrociate;</li> </ul> <p>Qualora non si disponga di un locale esclusivamente adibito, tali prodotti sono custoditi in un armadio chiuso a</p>	<p>Le norme tecniche di difesa delle colture e di controllo delle infestanti previste dai disciplinari limitano l'uso dei principi attivi, autorizzati sulla coltura, in termini quantitativi e qualitativi.</p> <p>Il ricorso ai fitofarmaci è limitato mediante l'applicazione di mezzi di difesa alternativi (agronomici, fisici, genetici, biologici), privilegiando quando possibile la prevenzione.</p> <p>Vige l'obbligo di dare preferenza alle formulazioni Xi o Nc. Per ogni avversità vengono (escluse per le floricole e le ornamentali) indicati</p>	<p>Maggiori costi degli antiparassitari derivanti dal tipo di principio attivo somministrato (principi attivi con classe tossicologica limitata).</p> <p>A causa dell'uso di prodotti fitosanitari con blando effetto, diminuzione della produzione lorda vendibile (PLV) dovuta a maggiori scarti di prodotto, in quanto non rispondente agli standard qualitativi richiesti del mercato.</p> <p>Maggiori costi per le lavorazioni del terreno dovuti a maggiori interventi per il contenimento delle infestanti</p>	<p>Maggiori costi per la rilevazione delle soglie di rischio, di danno e delle condizioni ambientali di giustificazione dei trattamenti.</p>

			chiave.	<p>il numero massimo di trattamenti consentiti con prodotti chimici.</p> <p>Per le avversità per le quali sono state scientificamente definite delle soglie economiche di intervento queste sono indicate. Gli interventi fitoiatrici devono comunque essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno attraverso adeguati sistemi di monitoraggio e accertamento</p>		
<b>Irrigazione</b>			La ordinaria pratica colturale adotta sistemi di irrigazione per aspersione con notevoli volumi idrici	<p>Nelle aree soggette a ingressione del cuneo salino per le acque aventi conducibilità elettrica superiore a 1,5 mS/cm è prescritta una riduzione della superficie irrigata al 50% della SAU o l'adozione di sistemi di irrigazione localizzata. Nell'ottica di un risparmio idrico sono previsti dei massimali per gli interventi irrigui. Su talune colture sono consentiti solo</p>	Maggiori costi derivanti dall'uso di distribuzione localizzata.	Minori ricavi determinati dalla riduzione degli apporti di acqua.

				interventi di soccorso o è consentito irrigare solo in taluni mesi o è obbligatorio l'uso di sistemi di irrigazione localizzata. Per i fruttiferi gli apporti irrigui sono determinati in funzione della tipologia di terreno.		
--	--	--	--	---	--	--

**TABELLE DI CONFRONTO TRA GLI OBBLIGHI DI BASELINE E GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO INTEGRATO**

**IMPEGNO 1: RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO**

<b>OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE</b>		<b>VINCOLI AGGIUNTIVI E CONTROLLI</b>			
<i>Condizionalità e Requisiti minimi relativo all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori correlati agli impegni</i>	<i>Pratica agricola ordinaria (quella statisticamente più rilevante nella regione Toscana) correlata all'impegno</i>	<i>Adempimenti connessi agli impegni agro-ambientali aggiuntivi</i>	<i>Vantaggi ambientali derivanti dagli impegni previsti</i>	<i>Modalità di controllo degli impegni</i>	<i>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio e relativa codifica</i>
<p><b>Atto A4 Direttiva 91/676/CEE Nitrati</b></p> <p>Il Programma d'azione della Regione Toscana nelle ZVN, di cui alla DPGR del 13 luglio 2006 n. 32/R stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).</p>	<p>In Toscana, la pratica agricola ordinaria per la coltura del tabacco, prevede un apporto ordinario medio di azoto pari a 105 kg/ha/anno per il V. bright et altre var. e pari a 180 kg/ha/anno per la var. Kentucky. Tali apporti sono generalmente distribuiti in due interventi.</p>	<p>Tenere conto delle prescrizioni indicate nel disciplinare regionale di produzione integrata alla voce fertilizzazione ad esclusione dei massimali previsti per l'azoto.</p> <p><b>Per la varietà V. Bright e le altre varietà</b> è prevista la riduzione annua del 30% degli apporti di azoto rispetto ai quantitativi adottati nella pratica agricola ordinaria. L'apporto di azoto massimo consentito è quindi pari a 74 Kg/ha/anno, frazionato in 2 interventi.</p> <p>Rispetto ai massimali fissati nel disciplinare di produzione integrata, pari a 100 Kg/ha/anno,</p>	<p>La riduzione dei quantitativi di azoto in relazione alle fasi di sviluppo della coltura consentono di contenere il rischio di lisciviazione di azoto nelle falde e di salvaguardare la qualità delle acque sotterranee. La diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti impiegati contribuisce a ridurre l'impatto sulla biodiversità dell'agroecosistema.</p>	<p>Verifiche amministrative della corretta registrazione di tutte le operazioni pertinenti nell'apposito registro.</p> <p>Controlli amministrativi sulla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei fertilizzanti.</p> <p>Verifiche in loco volte ad accertare la consistenza dei fertilizzanti in magazzino.</p>	<p>Minori costi derivanti dalle minori quantità di azoto utilizzate. <b>(codice A)</b></p> <p>Minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto in relazione alla riduzione dell'azoto rispetto a quanto previsto dal disciplinare di produzione integrata. <b>(codice B)</b></p>

		<p>l'apporto massimo consentito nell'impegno aggiuntivo risulta ridotto del 26%.</p> <p><b>Per la var. Kentucky</b> è prevista una riduzione annua del 30% degli apporti di azoto rispetto ai quantitativi previsti nella condizionalità (che per questa varietà risultano più stringente rispetto all'ordinarietà). L'apporto di azoto massimo consentito è quindi pari a 119 Kg/ha/anno, frazionato in 3 interventi.</p> <p>Rispetto ai massimali fissati nel disciplinare di produzione integrata, pari a 160 Kg/ha/anno, l'apporto massimo consentito nell'impegno aggiuntivo risulta ridotto del 26%.</p> <p>Utilizzo del fosforo e potassio fino ai limiti massimi consentiti dal disciplinare di produzione integrata regionale.</p>			
--	--	---	--	--	--

**IMPEGNO2: RIDUZIONE DELL'USO DEGLI AGROFARMACI PER IL DISERBO E IMPIEGO DI QUELLI A MINOR TOSSICITÀ**

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE		VINCOLI AGGIUNTIVI E CONTROLLI			
Condizionalità e Requisiti minimi relativo all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori correlati agli impegni	Pratica agricola ordinaria ( <i>quella statisticamente più rilevante nella regione Toscana</i> ) correlata all'impegno	Adempimenti connessi agli impegni agro-ambientali aggiuntivi	Vantaggi ambientali derivanti dagli impegni previsti	Modalità di controllo degli impegni	Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio e relativa codifica
<p><b>Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.</b></p> <p>Le prescrizioni vigenti in materia di condizionalità impongono, per gli agrofarmaci, l'obbligo del rispetto delle dosi e delle prescrizioni indicate in etichetta</p>	<p>Fermo restando il rispetto delle normative generali sull'uso dei prodotti fitosanitari, nella pratica agricola ordinaria non esiste una limitazione specifica sulla tipologia di fitofarmaci da utilizzare per il tabacco (le sostanze ordinariamente utilizzate appartengono alle classi tossicologiche Xn, Xi o Nc).</p> <p>Per quanto attiene il diserbo, ordinariamente viene eseguito un trattamento diserbante in pre-trapianto e un trattamento diserbante in copertura sull'intera superficie.</p>	<p>Effettuare i trattamenti fitosanitari nel rispetto delle indicazioni generali previste dal disciplinare di produzione integrata.</p> <p>Effettuare un trattamento diserbante in pretrapianto a dose dimezzata con principio attivo di classe tossicologica Xi o Nc.</p> <p>Eseguire: - un trattamento diserbante sulla fila (localizzato), quindi su una superficie dimezzata rispetto all'ordinarietà, con gli stessi prodotti usati nel disciplinare di agricoltura integrata, dimezzando la dose rispetto al disciplinare stesso;</p>	<p>Grazie all'uso di prodotti meno tossici e, per quanto riguarda il diserbo, di quantitativi dimezzati, riducendo l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e profondi.</p> <p>E' quindi più salvaguardata la biodiversità, in termini di microflora e microfauna del terreno, con conseguente mantenimento della fertilità del suolo.</p>	<p>Controllo in loco della corretta registrazione dell'uso dei prodotti fitosanitari sul Registro dei trattamenti (Quaderno di campagna) e delle operazioni colturali.</p> <p>Verifica della consistenza di magazzino.</p> <p>Controllo della documentazione fiscale relativa all'acquisto degli agrofarmaci.</p>	<p>Minor costo dovuto alla riduzione della dose del diserbante in pretrapianto e in post trapianto. <b>(Codice C)</b></p> <p>Maggior costo dell'operazione di distribuzione del diserbante in quanto trattasi di distribuzione localizzata. <b>(Codice D)</b></p> <p>Maggiore costo per il controllo manuale delle infestanti sull'intera superficie. <b>(Codice E)</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- due sarchiature meccaniche;</li><li>- un passaggio manuale sull'intera superficie, allo scopo di eliminare tutte le infestanti sfuggite all'intervento meccanico e chimico.</li></ul>			
--	--	---	--	--	--

**IMPEGNO 3: RIDUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL'USO IRRIGUO DELLE ACQUE**

OBBLIGHI DI BASELINE PERTINENTI PER L'AZIONE		VINCOLI AGGIUNTIVI E CONTROLLI			
<i>Condizionalità e Requisiti minimi relativo all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori correlati agli impegni</i>	<i>Pratica agricola ordinaria (quella statisticamente più rilevante nella regione Toscana) correlata all'impegno</i>	<i>Adempimenti connessi agli impegni agro-ambientali aggiuntivi.</i>	<i>Vantaggi ambientali derivanti dagli impegni previsti</i>	<i>Modalità di controllo degli impegni</i>	<i>Elementi presi in considerazione per il calcolo del premio e relativa codifica</i>
<p><b>Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione.</b></p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene</p>	<p>Nella pratica ordinaria le irrigazioni alla coltura intensiva del tabacco sono eseguite senza la predisposizione di un piano di irrigazione. Gli agricoltori, sia quelli che hanno i terreni sottesi al comprensorio irriguo di Montedoglio, che quelli che si approvvigionano attraverso i pozzi, non gestiscono in maniera razionale la distribuzione delle acque.</p> <p>I volumi irrigui impiegati sono dell'ordine di 3425 mc/ha/anno per la var. V. Bright e di 2600 mc/ha/anno per la var. Kentucky.</p> <p>Tali volumi sono distribuiti per aspersione.</p>	<p>Predisposizione di un piano di irrigazione basato su un numero di adacquamenti non inferiore a 11 interventi. Per la var. <b>V. Bright</b> è stabilito il volume massimo da distribuire pari a 2.569 mc/ha/annuo, ottenuto operando una riduzione del 25% ai pertinenti volumi impiegati nell'ordinarietà.</p> <p>Per la var. <b>Kentucky</b> è stabilito il volume massimo da distribuire pari a 1950 mc/ha/annuo, operando una riduzione del 25% rispetto ai pertinenti volumi impiegati nell'ordinarietà.</p> <p>La gestione</p>	<p>Predisporre un piano di irrigazione permette, in generale, di tutelare la risorsa acqua soprattutto in termini quantitativi, ma anche qualitativi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle aree soggette a carenza idrica una limitazione dei prelievi di acqua, permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica e garantire un costante deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua superficiali;</li> <li>- un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione e contribuisce a limitare</li> </ul>	<p>Controllo della presenza del piano di irrigazione.</p> <p>Controlli in campo volti ad accertare, mediante la lettura dei contatori, il quantitativo di acqua irrigua utilizzato.</p> <p>Controlli amministrativi rispetto alla corretta registrazione delle pertinenti operazioni colturali nel registro di coltivazione.</p> <p>Nel caso di aziende che sono servite da reti consortili, la verifica è espletata anche mediante controllo delle fatture pagate al consorzio.</p>	<p>Costo per la stesura del piano di irrigazione. <b>(Codice F)</b></p>

rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.		dell'irrigazione deve essere effettuata attraverso la redazione di un bilancio idrico, in relazione alle esigenze idriche della coltura nelle diverse fasi fenologiche, alla struttura fisica del terreno e all'andamento climatico stagionale (temperature e piovosità) e in funzione dei dati tensiometrici.	l'accumulo degli inquinanti nelle falde. - La riduzione dei volumi di acqua utilizzati per l'irrigazione garantisce, in particolare nelle aree interessate dal prelievo da falda, anche un significativo risparmio energetico, connesso al minor impiego delle apparecchiature di pompaggio.		
Come sopra.	Ordinariamente gli interventi irrigui non tengono conto dei dati pluviometrici messi a disposizione dalla Regione Toscana. Inoltre non è praticato il monitoraggio dell'umidità del terreno mediante strumenti tensiometrici.	Installazione di contatori all'ingresso dell'impianto di irrigazione. Monitoraggio dell'umidità del terreno mediante strumenti tensiometrici. Annotazione nel registro di coltivazione della data di esecuzione degli interventi irrigui e dei relativi volumi di adacquamento impiegati.	Un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione e contribuisce a limitare l'accumulo degli inquinanti nelle falde. Inoltre, il contenimento dei prelievi permette di limitare i fenomeni di depauperamento a carico delle acque sotterranee e superficiali, soprattutto nelle aree che non sono servite dalla distribuzione irrigua di Montedoglio.	Come sopra.	Maggiori costi conseguenti all'attività di monitoraggio dell'umidità del terreno coltivato a tabacco (computati nei costi di transazione). <b>(Codice G)</b>
<b>Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto</b>	Ordinariamente per la coltura del tabacco i volumi di adacquamento sono distribuiti per aspersione in non più di 9 interventi irrigui, utilizzando ugelli che	Rispettare le indicazioni tecniche previste dal disciplinare di produzione integrata regionale. Predisposizione un piano di irrigazione basato su un numero di	Predisporre un piano di irrigazione permette, in generale, di tutelare la risorsa acqua soprattutto in termini quantitativi, ma anche qualitativamente.	Controlli in campo volti ad accertare, mediante la lettura dei contatori, il quantitativo di acqua irrigua utilizzato.	Minori costi energetici di distribuzione dell'acqua <b>(Codice H)</b> Maggiori costi di manodopera relativi ai due frazionamenti

<p><b>a autorizzazione.</b> Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>apportano una quantità di acqua spesso superiore alle capacità di assorbimento del terreno, in quanto le aziende godono di una elevata disponibilità di acqua consortile e, pertanto, non sono portate ad effettuare verifiche in ordine all'umidità del terreno ed agli altri parametri ambientali correlati alla irrigazione.</p>	<p>adacquamenti non inferiori d 11 ed un volume massimo stagionale pari a 2569 mc/ha/anno per la var. V. Bright e 1950 mc/ha/anno per la var. Kentucky. Tale piano deve tenere conto delle esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche in rapporto alla struttura fisica del terreno e alle previsioni sull'andamento climatico, desunte in base alle medie stagionali (temperature e piovosità).</p>	<p>In particolare: - nelle aree soggette a carenza idrica una limitazione dei prelievi di acqua, permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica e garantire un costante deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua superficiali; - un'adeguata gestione dei quantitativi di acqua impiegati per l'irrigazione consente di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione e contribuisce a limitare l'accumulo degli inquinanti nelle falde.</p>	<p>Controlli amministrativi rispetto alla corretta registrazione delle pertinenti operazioni colturali nel registro di coltivazione.  Nel caso di aziende che sono servite da reti consortili, la verifica è espletata anche mediante controllo delle fatture pagate al consorzio.</p>	<p>aggiuntivi delle irrigazioni. <b>(Codice I)</b>  Minori costi derivanti dai ridotti volumi idrici utilizzati. <b>(Codice L)</b>  Minori ricavi derivanti dalla perdita di prodotto conseguente ai ridotti volumi idrici impiegati. <b>(Codice M)</b></p>
--	--	---	---	--	---

## **Descrizione dell'intervento specifico per il tabacco con impegni aggiuntivi**

Gli impegni aggiuntivi che l'imprenditore agricolo deve sottoscrivere nella loro totalità sono:

- *Impegno 1: Riduzione e razionalizzazione degli apporti di azoto*
- *Impegno 2: Riduzione dell'uso degli agrofarmaci per il diserbo e impiego di quelli a minor tossicità*
- *Impegno 3: Riduzione ed ottimizzazione dell'uso irriguo delle acque*

L'ammontare del premio complessivo per i tre impegni è correlato al gruppo di appartenenza varietale del tabacco tra i due di seguito indicati:

Gruppo 1 - Flue air cured Virginia Bright e altre (Burley, Maryland, F. Havanna, I.B. Gheudentertheimer, Paraguay, Nostrano del Brenta), assimilabili per esigenze colturali e tecniche di produzione.

Gruppo 2 - Fire cured: Kentucky

Tenuto conto che in Toscana le varietà V. Bright e Kentucky rappresentano rispettivamente il 64,2 % ed il 32,3% (per un totale complessivo del 96,5 %) degli ettari di SAU a tabacco intensivo, nel computo del premio nel gruppo 1 vengono inserite anche le varietà che in Toscana risultano di minor rilevanza in termini di superfici interessate (Burley, Maryland, F. Havanna, I.B. Gheudentertheimer, Paraguay, Nostrano del Brenta).

## **Metodologia di calcolo**

Il metodo per la definizione e il calcolo del livello dei pagamenti si fonda su un criterio economico volto a compensare l'agricoltore dei mancati ricavi e dei maggiori costi sostenuti per il passaggio dalla tecnica di produzione ordinaria a una più rispettosa delle risorse ambientali.

Il confronto con la baseline viene valutato in riferimento diretto ai costi sostenuti per l'assunzione dei vincoli che discendono dagli impegni aggiuntivi introdotti dall'intervento sul tabacco, mediante un approccio metodologico che confronta i maggior/minori costi o ricavi sostenuti e conseguiti a seguito dell'adozione dei diversi metodi di produzione. Ogni voce che presenta un differenziale e che quindi deve essere presa in considerazione per la determinazione del mancato reddito è riferita ad un codice che rimanda alle tabelle di confronto precedenti in cui, per ciascun impegno, vengono descritti i vincoli che vanno oltre la baseline da rispettare e i conseguenti riflessi sui costi ed i ricavi.

Il regolamento (CE) n. 1974/2006, infatti, all'articolo 53 stabilisce che "gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno". Il medesimo articolo affida agli Stati membri il compito di garantire che i calcoli e il relativo sostegno rispettino i seguenti requisiti:

- contengano unicamente elementi verificabili
- siano basati su valori associati mediante opportune perizie
- indichino chiaramente la fonte dei dati
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettivo uso del suolo
- non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi

Tali principi sono stati approfonditi dalla Commissione nel Working Document "*Agri- environment commitments and their verifiability*" (RD10/07/2006) relativo agli impegni agroambientali e ulteriormente definiti, con riferimento alla situazione italiana, nel documento "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il calcolo del mancato reddito include anche i costi di transazione che l'agricoltore deve sostenere per aderire alla misura agroambientale, secondo quanto stabilito dall'articolo 39, paragrafo 4, e dall'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, meglio specificato all'articolo 27 paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

## **Fonti dei dati**

La raccolta di informazioni è stata realizzata combinando le seguenti fonti di dati:

- a) la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA)
- b) la banca dati ARSIA – Regione Toscana “Costi e redditi delle colture agricole toscane”
- c) tariffario delle lavorazioni meccanico-agricole della Toscana F.R.I.M.A.T. (U.N.I.M.A.)
- d) listino prezzi Camere di commercio
- e) dati retribuzioni degli operai agricoli della provincia di Arezzo
- f) La filiera del tabacco in Toscana in “Il comparto del tabacco in Italia alla luce della nuova OCM”, INEA 2008
- g) informazioni derivanti da studi, sperimentazioni e ricerche universitarie
- h) pareri di esperti del settore
- i) Valutazione della congruità dei pagamenti delle misure agroambientali e altre misure analoghe – Indicazioni metodologiche sulla procedura di giustificazione economica degli impegni, MIPAAF 2010

La base dei dati utilizzata per la maggior parte delle stime produttive ed economiche fa riferimento al campione di aziende della RICA gestito dall'INEA. I dati utilizzati per la valutazione economica sono stati estrapolati dalla Mini Banca Dati del programma CONTINEA che gestisce la raccolta delle informazioni contabili a livello di singola azienda.

I dati tecnico-economici desunti dall'INEA sono stati integrati con altre informazioni specifiche a livello di processo produttivo reperibili sul sito dell' ARSIA (<http://profcom.arsia.toscana.it/analisieconomiche/>) e contenute nella banca dati “Costi e redditi delle colture agricole toscane”. Tali dati vengono elaborati annualmente sulla base di rilevazioni puntuali effettuate su un campione di aziende agricole toscane.

Le informazioni contabili sono state elaborate a livello di processo produttivo per la coltura del tabacco, suddivise in riferimento ai 2 gruppi di appartenenza varietale già richiamati; esse derivano dalle rilevazioni degli ultimi 3 anni disponibili (2006-2008); pertanto i dati presentati sono da considerare medi del triennio.

La rappresentatività dei dati elaborati è garantita dalle procedure di selezione casuale delle aziende campionarie, basate su criteri statistici concordati annualmente tra INEA, ISTAT e DG AGRI - Ufficio FADN.

### **Calcolo del premio**

Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio dei due gruppi varietali del tabacco con impegni aggiuntivi, come esplicitati nelle tabelle di confronto di ciascun impegno, tengono conto esclusivamente dei mancati redditi per operazioni colturali che si collocano oltre le norme di condizionalità e altre norme cogenti ed anche al di sopra della pratica ordinaria, laddove quest'ultima risulta più restrittiva della condizionalità.

Nel calcolo del premio sono stati altresì quantificati e portati in detrazione tutti gli eventuali minori costi dovuti a risparmi sulle operazioni colturali o sulla raccolta, così come sono stati computati gli eventuali vantaggi indotti dall'applicazione di operazioni colturali connesse agli impegni.

Nella tabella specifica del conto economico dei due gruppi varietali di tabacco considerati, sono stati quantificati i parametri che determinano i mancati redditi, ponendo a confronto la tecnica ordinaria, quella integrata e quella integrata con impegni aggiuntivi.

Il calcolo dei premi per le due varietà ha prodotto un importo superiore a quello previsto dai massimali riportati nell'allegato I al reg. CE n. 1698/05. Si è ritenuto opportuno ricorrere alla deroga prevista dal Reg. (CE) 1698/2005, allegato I – “Importi e aliquote del sostegno” alla nota (\*\*\*\*), in considerazione:

1. della forte necessità di incoraggiare l'adozione di metodi di coltivazione più sostenibili (rispetto al quadro di riferimento attuale), limitando per la coltura intensiva del tabacco gli apporti di azoto, di diserbanti e di acqua irrigua. L'obiettivo è di rendere la coltivazione intensiva del tabacco meno impattante nei confronti dell'agroecosistema interessato, con particolare riguardo alle componenti ambientali biodiversità, suolo e acque di cui è stata descritta nell'analisi la particolare vulnerabilità.
2. dell'elevato valore economico della produzione tabacchicola, che viene ridotta a seguito dell'adozione di tecniche più restrittive di cui agli impegni aggiuntivi.

Il premio per la varietà Virginia Bright e per le altre varietà di tabacco è quantificato in 957 euro a ettaro/annuo, conformemente all'importo del differenziale ottenuto (957,67 €).

Il premio per la varietà Kentucky è fissato a 995 euro a ettaro/annuo, a fronte di un importo del mancato reddito derivante dall'applicazione degli impegni aggiuntivi quantificato pari a 1.244,74 euro. L'importo è stato ridotto rispetto all'effettivo mancato reddito calcolato in modo da poter soddisfare un maggior numero di domande di adesione, allargando il più possibile la partecipazione a sistemi produttivi più rispettosi dell'ambiente ed aumentare così l'impatto dell'azione a.2 applicata alle superfici coltivate a tabacco.

### **Conto economico**

Nella tabella che segue viene riportato il conto economico relativo ai mancati redditi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata con impegni aggiuntivi, posto a confronto con il metodo dell'agricoltura integrata e dell'ordinarietà.

Si precisa che i costi di transazione indicati derivano dal calcolo del tempo impiegato o della spesa sostenuta (impiego di un tecnico-consulente) per:

- l'individuazione del possesso delle condizioni di accesso alla misura;
- la predisposizione degli adempimenti preliminari alla richiesta di sostegno;
- l'acquisizione delle competenze necessarie per l'applicazione delle nuove tecniche produttive;
- la gestione degli aspetti amministrativi dei contratti una volta sottoscritti (domande di pagamento);
- il monitoraggio e la registrazione degli impegni sottoscritti al fine di consentire le verifiche amministrative e i controlli in loco.

Si precisa inoltre che nella voce "Altre spese specifiche" sono state incluse le seguenti:

- lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura)
- trapianto (piantine, operazioni manuali e meccaniche)
- trinciatura dei residui colturali e loro interrimento.

## CONTO ECONOMICO

Parametri (valori espressi in € / Ha salvo diversa legenda)	Tecnica ordinaria (Bright)	Tecnica integrata (Bright)	Tecnica integrata con impegno aggiuntivo (Bright)	Codifica degli elementi presi in conto per il calcolo del premio (Bright)	Tecnica ordinaria (Kentucky)	Tecnica integrata (Kentucky)	Tecnica integrata con impegno aggiuntivo (Kentucky)	Codifica degli elementi presi in conto per il calcolo del premio (Kentucky)
Prezzi medi (€ / T)	1.007,00	1.007,00	1.007,00		2.770,00	2.770,00	2.770,00	
Rese medie (T / Ha)	2,95	2,94	2,43	B, M	2,38	2,35	1,96	B, M
<b>Totale Ricavi</b>	<b>2.970,65</b>	<b>2.960,58</b>	<b>2.450,79</b>		<b>6.592,60</b>	<b>6.509,50</b>	<b>5.438,90</b>	
Costo analisi del terreno	0,00	50,00	50,00		0,00	50,00	50,00	
Costi tenuta piano di concimazione	0,00	30,00	30,00		0,00	30,00	30,00	
Spese fertilizzanti	280,78	250,48	213,73	A	324,61	270,00	221,16	A
Costo operazioni meccaniche di fertilizzazione	45,00	61,00	61,00		45,00	61,00	61,00	
Spese diserbanti	250,60	242,80	179,50	C	250,60	242,80	179,50	C
Costo operazioni per controllo infestanti	91,60	91,60	421,60	D, E	91,60	91,60	421,60	D, E
Costi acqua irrigua	479,50	476,00	359,63	L	364,00	350,00	273,00	L
Costi energetici irrigazione	75,00	74,00	51,00	H	57,00	55,00	39,00	H
Costi manodopera per controlli e interventi irrigui	396,00	396,00	440,00	I	396,00	396,00	440,00	I
Costi piano di irrigazione	0,00	0,00	60,00	F	0,00	0,00	60,00	F
Spese antiparassitari	200,00	200,00	200,00		155,00	155,00	155,00	
Costo operazioni meccaniche per gli antiparassitari	65,00	65,00	65,00		50,00	50,00	50,00	
Spese raccolta ( <i>meccanica per Bright; manuale per Kentucky</i> ) <sup>(1)</sup>	588,00	588,00	588,00		2.100,00	2.073,53	1.732,50	
Costi di transazione impegni aggiuntivi <sup>(2)</sup>			70,08	G			70,08	G
Altre spese specifiche <sup>(3)</sup>	410,00	529,75	529,75		447,00	589,00	589,00	
<b>Totale Costi Variabili</b>	<b>2.881,48</b>	<b>3.054,63</b>	<b>3.319,29</b>		<b>4.280,81</b>	<b>4.413,93</b>	<b>4.371,84</b>	
<b>Margine lordo</b>	<b>89,17</b>	<b>-94,05</b>	<b>-868,50</b>		<b>2.311,79</b>	<b>2.095,57</b>	<b>1.067,06</b>	
differenziale Integrato - ordinario		-183,22				-216,22		
differenziale Integrato plus - ordinario			-957,67				-1.244,74	
<b>Premio per il Tabacco Integrato con impegni aggiuntivi</b>			<b>957,00</b>				<b>995,00</b>	

### NOTE (\*)

1) Le spese per la raccolta meccanica del Bright sono identiche per le tre tecniche in quanto non direttamente dipendenti dalla quantità di prodotto ottenuta. Al contrario per il Kentucky le spese sostenute per la raccolta manuale sono state calcolate in maniera direttamente proporzionale alla mole di prodotto.

2) Al fine di non computare sovracompensazioni, nel calcolo dei costi relativi alla tenuta dei registri, l'importo calcolato per i costi di transazione (pari a € 85,08) è stato decurtato di 15 €/Ha/anno.

3) Questa voce comprende tutte le spese varie non ulteriormente dettagliate in precedenza (lavorazioni del terreno, trapianto) nonché anche alcune voci di costo derivanti dagli obblighi assunti con il disciplinare di produzione integrata (trinciatura e interrimento dei residui colturali).

Si chiede inoltre, in conseguenza dell'integrazione di cui sopra, di modificare l'Allegato 2 "Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata":

«Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata

## **Premessa**

Il metodo produttivo "agricoltura integrata" prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente, così come enunciato dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

*[omissis...]*

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
  2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
  3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
  4. limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile,
- Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

*[omissis...]*

## **NORME TECNICHE AGRONOMICHE**

*[omissis...]*

### **Criteri fondamentali per la successione delle colture erbacee**

Sono escluse le monosuccessioni e quegli avvicendamenti che potrebbero influenzare negativamente la fertilità del suolo e gli equilibri ambientali. La successione deve prevedere colture con caratteristiche antitetiche (piante a radice profonda e piante a radice superficiale; piante ad apparato radicale espanso e piante con apparato radicale modesto; piante azoto-fissatrici e piante azoto-sfruttatrici ecc.), da gestire con pratiche agronomiche diverse, coltivate in periodi dell'anno differenti (semina autunnale e semina primaverile; semine a file distanti e a file strette ecc.) e/o con problematiche parassitarie diverse.

Per ciascuna coltura erbacea è pertanto previsto nella scheda tecnica il rispetto di intervalli minimi per il ritorno della stessa, o di specie appartenenti alla medesima famiglia sullo stesso appezzamento; le eccezioni a questa regola devono essere previste all'interno delle singole schede tecniche di coltura.

In particolare sul medesimo appezzamento non è consentita la ripetizione per i cereali autunno vernini il mais e il tabacco per più di due annate agrarie; per il sorgo è necessario un intervallo di due annate; per il riso è ammessa la monosuccessione per cinque annate. Per le industriali è richiesto il rispetto dei seguenti intervalli minimi: un'annata agraria per la canapa, due annate per girasole, colza e soia, tre annate per barbabietola da zucchero, cinque per il lino. Per le foraggere vengono individuati i seguenti intervalli minimi: un'annata per favino, due annate per sulla, lupinella, trifogli annuali e prati polifiti, tre annate per erba medica, trifogli biennali e poliennali.

Vengono inoltre previste alcune esclusioni per certi tipi di avvicendamento come ad esempio per la cereali, orticole e foraggere non si ammette neppure la successione con specie appartenenti alla medesima famiglia botanica.

*[omissis...] »*

**Eliminato:** 5. assenza di deroghe rispetto a quanto previsto all'interno dei disciplinari.¶

**Eliminato:** e per

**Eliminato:** e tabacco

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Con l'individuazione di un pagamento specifico per il tabacco integrato con impegni aggiuntivi si intende incentivare da parte dei tabacchicoltori comportamenti produttivi più compatibili da un punto di vista ambientale.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**11. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali»; integrazione sottomisura b1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La prima modifica riguarda l'inserimento della razza ovina Massese all'interno dell'elenco di specie e razze di cui all'azione 214 b1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità", poiché l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana ha rilevato una consistenza inferiore alle 10.000 fattrici, prevista come soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata minacciata di abbandono dall'allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Viene poi richiesto l'inserimento della razza equina Cavallo Appenninico, della quale l'Associazione Regionale Allevatori della Toscana ha accertato una consistenza inferiore a 5.000 fattrici previste come soglia dal già citato allegato IV del Reg. (CE) 1974/06.

Conseguentemente all'inserimento delle Razza Ovina Massese ed equina Cavallo Appenninico nell'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana aventi diritto al premio di mantenimento, vengono aggiornate le associazioni responsabili della certificazione delle consistenze delle femmine riproduttrici e i relativi decreti di riconoscimento.

Di seguito alla tabella "Consistenza delle razze autoctone in Toscana al 31.12.2000 ed al 31.12.2009", è stato precisato che la rilevazione dei dati relativi alle femmine riproduttrici è stata calcolata nell'insieme degli Stati membri.

Infine, è stata rivista la formattazione del sottoparagrafo 10.b.1 "Forma del sostegno" con l'intento di rendere più intelligibile la modulazione dei pagamenti per UBA, fermo restando il contenuto che rimane invariato rispetto alla versione precedente.

Si riportano di seguito, anche i giustificati dei premi della razza ovina Massese ed equina Cavallo Appenninico, che vengono inseriti nella pertinente parte dell'allegato 1 del PSR Toscana.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il testo della scheda di misura 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali", sottomisura 214 b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" nei punti di seguito evidenziati:

**«Sottomisura 214 b  
Conservazione delle risorse genetiche**

*[omissis...]*

**«b.1 – Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità**

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004 e prevede il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

**Elenco delle razze interessate:**

<i>Specie Bovina</i>	<i>Specie equina</i>	<i>Specie suina</i>	<i>Specie asinina</i>	<i>Specie ovina</i>
<i>Garfagnina</i>	<i>Monterufolino</i>	<i>Cinta senese</i>	<i>Asino dell'Amiata</i>	<i>Garfagnina B.</i>
<i>Pontremolese</i>	<i>Maremmano</i>			<i>Pomarancina</i>
<i>Mucca Pisana</i>	<i>Cavallo Appenninico</i>			<i>Zerasca</i>
<i>Calvana</i>				<i>Appenninica</i>
<i>Maremmana</i>				<i>Massese</i>
<i>Romagnola</i>				

**Consistenza delle razze autoctone in Toscana al 31.12.2000 ed al 31.12.2009.**

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Scrofe o		n. Allevamenti	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Bovina Garfagnina	373	<u>108</u>	170	<u>97</u>	64	<u>17</u>
Bovina Pontremolese	40	<u>20</u>	18	<u>16</u>	3	<u>3</u>
Bovina Mucca Pisana	240	<u>262</u>	109	<u>254</u>	19	<u>12</u>
Bovina Calvana	174	<u>357</u>	82	<u>332</u>	10	<u>27</u>
Bovina Maremmana		<u>9212</u>		<u>7084</u>		<u>184</u>
Bovina Romagnola		<u>8170</u>		<u>6809</u>		<u>510</u>
Suina Cinta Senese	1200	<u>2.441</u>	400	<u>978</u>	80	<u>131</u>
Equina Maremmano		<u>3810</u>		<u>2587</u>		<u>1565</u>
Equina Monterufolino	95	<u>213</u>	33	<u>52</u>	15	<u>47</u>
<u>Equina Cavallo Appenninico *</u>		<u>275</u>		<u>250</u>		<u>104</u>
Asinina Amiata	465	<u>570</u>	450	<u>307</u>	70	<u>120</u>
Ovina Pomarancina		<u>981</u>		<u>948</u>		<u>23</u>
Ovina Garfagnina Bianca		<u>636</u>		<u>561</u>		<u>14</u>
Ovina Zerasca		<u>2382</u>		<u>2309</u>		<u>61</u>
Ovina Appenninica		<u>7984</u>		<u>7333</u>		<u>161</u>
<u>Ovina Massese</u>		<u>7534</u>		<u>6738</u>		<u>155</u>

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2009; il loro numero è stato rilevato considerando l'insieme degli Stati membri.

\* Dato aggiornato al 30/6/2010

Eliminato: 8

Eliminato: 8

Eliminato: 176

Eliminato: 27

Eliminato: 432

Eliminato: 462

Eliminato: 9682

Eliminato: 15.449

Eliminato: 2536

Eliminato: 3708

Eliminato: 142

Eliminato: 1183

Eliminato: 876

Eliminato: 417

Eliminato: 2621

Eliminato: 7271

Eliminato: 2008... a livello europeo....

Eliminato: 2008... a livello europeo....

Di seguito si riporta l'elenco delle razze autoctone allevate in Toscana, aventi diritto al premio di mantenimento, unitamente alle associazioni responsabili della certificazione della consistenza delle femmine riproduttrici:

Tipologia di razza autoctona	Associazione responsabile e decreto di riconoscimento
Razza Bovina "Calvana"	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza bovina "Garfagnina"	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza bovina "Pontremolese"	
Razza ovina "Garfagnina Bianca"	
Razza bovina "Pisana"	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza ovina "Pomarancina"	
Razza equina "Monterufolino"	
Razza ovina "Zerasca"	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza Ovina Appenninica	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
<a href="#">Razza Ovina Massese</a>	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza suina "Cinta Senese"	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Asino Amiantino	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>
Razza bovina "Maremmana"	A.N.A.B.I.C D.P.R. del 10 novembre 1966 - n. 1250
Razza bovina "Romagnola"	A.N.A.B.I.C D.P.R. del 10 maggio 1982 n. 505
Razza equina "Maremmano"	A.N.A.M D.P.R. del 05 dicembre 2004 n. 1190
<a href="#">Razza Equina Cavallo Appenninico</a>	<a href="#">Associazione Regionale Allevatori Della Toscana DPGRT N. 5105 Del 4/10/2002</a>

**Eliminato:** Associazione Interprovinciale Allevatori di FIRENZE e PRATO ¶  
D.P.R. del 25 gennaio 1962 - n.17

**Eliminato:** A.P.A LUCCA¶  
D.P.R. del 09 giugno 1967- n. 1101

**Eliminato:** A.P.A PISA¶  
D.P.R. del 26 dicembre 1960 - n. 1902

**Eliminato:** A.P.A MASSA ¶  
D.P.R. del 19 marzo 1959 - n. 263

**Eliminato:** A.P.A di Grosseto ¶  
D.M 22/4/1987

**Eliminato:** A.P.A. Siena¶  
D.P.R. del 16 gennaio 1961 - n. 535

**Eliminato:** A.P.A GROSSETO ¶  
D.P.R. del 09 agosto 1958 - n. 787

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per UBA è la seguente:

Per razze con consistenza superiore a 200 UBA è previsto un pagamento di 200 euro per UBA.

Per razze riportate nella tabella seguente, la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza inferiore a 200 UBA), è previsto un pagamento di 400 euro per UBA.

RAZZA	Numero di Femmine riproduzione al 31/12/2009	da Conversione in UBA
Bovina Pontremolese	16	16
Bovina Garfagnina	97	97
Equina Monterufolino	52	52
Ovina Pomarancina	948	142
Ovina Garfagnina Bianca	320	48

\*Si conferma che il tasso di conversione in UBA è quello indicato nell'allegato V al reg. CE n. 1974/06.

[omissis...]

*Si chiede di modificare l'allegato 1 "Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013 – sezione «Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)»:*

**«Giustificativi dei premi previsti per la conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 39 Reg. CE 1698/05)**

Una corretta valutazione della perdita economica derivante dall'allevamento di questi animali impone di modulare in maniera diversa il premio da corrispondere a seconda dei casi in cui la razza di volta in volta interessata presenti un numero maggiore o inferiore a 200 U.B.A per quanto riguarda le fattrici.

Dai dati a nostra disposizione, le seguenti razze autoctone comprese nel programma di tutela, presentano una consistenza in U.B.A inferiore a 200:

- A) Bovina Pontremolese;
- B) Bovina Garfagnina;
- C) Equina Monterufolino;
- D) Ovina Pomarancina;
- E) Ovina Garfagnina Bianca.

Le razze sottoriportate presentano invece una consistenza totale superiore a 200 U.B.A.

- A) Bovina Pisana;
- B) Bovina Calvana;
- C) Bovina Maremmana;
- D) Bovina Romagnola;
- E) Suina Cinta Senese;
- F) Equina Maremmano;
- G) [Equina Cavallo Appenninico](#);
- H) Ovina Appenninica;
- I) [Ovina Massese](#);
- J) Ovina Zerasca;
- K) Asinina Amiatino.

Il tutto come mostrato dalla sottostante tabella.

- Eliminato: 200 euro per UBA p
- Eliminato: >
- Eliminato: ;
- Eliminato: p
- Eliminato: le seguenti
- Eliminato:
- Eliminato: <
- Eliminato: 8
- Eliminato: 20
- Eliminato: 102
- Eliminato: 41
- Eliminato: 780
- Eliminato: Sono previsti 400 euro per UBA.¶

Eliminato: "reliquia"

TABELLA 1 - Consistenza Delle Razze Autoctone, al 31.12.2000 ed al 31.12.2009

Specie e Razza	N. CAPI		VACCHE, SCROFE O FATTRICI		N. ALLEVAMENTI	
	2000	2009	2000	2009	2000	2009
Bovina Garfagnina	373	108	170	97	64	17
Bovina Pontremolese	40	20	18	16	3	3
Bovina Mucca Pisana	240	262	109	254	19	12
Bovina Calvana	174	357	82	332	10	27
Bovina Maremmana		9212		7084		184
Bovina Romagnola		8.170		6809		510
Suina Cinta Senese	1200	2.441	400	978	80	131
Equina Maremmano		3810		2587		1565
Equina Monterufolino	95	213	33	52	15	47
<u>Equina Cavallo Appenninico*</u>		275		250		104
Asinina Amiantino	465	570	450	307	70	120
Ovina Pomarancina		981		948		23
Ovina Garfagnina Bianca		636		561		14
Ovina Appenninica		7984		7333		161
Ovina Zerasca		2382		2309		61
<u>Ovina Massese</u>		7534		6738		155

\* Dato aggiornato al 30/6/2010

In base alle sopra illustrate consistenze in U.B.A si ritiene congrua una corresponsione di euro 400/U.B.A. in tutti quei casi in cui si riscontrino consistenze inferiori a 200 U.B.A. Ciò in quanto l'allevamento delle razze a minor consistenza, e quindi a maggiore rischio di estinzione impone maggiori spese, particolarmente in ordine al loro mantenimento; i piani di accoppiamento sono inoltre più accurati e rigidi, al fine di contenere la consanguineità e, se possibile, incrementare le consistenze. Occorre poi tenere conto che al momento le caratteristiche qualitative e commerciali di tali razze sono spesso meno pregevoli assicurando quindi un reddito senz'altro inferiore rispetto alle razze più comunemente allevate, specialmente nel caso della produzione di carne. Tale fatto è ascrivibile alla mancanza di selezione per la conversione degli alimenti, per gli indici di accrescimento e per la resa al macello: le razze in questione sono infatti iscritte ai rispettivi registri anagrafici, il cui compito è quello della loro conservazione e non quello volto al miglioramento genetico, pur ammettendo che con il tempo si possa ottenere, in qualche misura, anche quest'ultimo.

La scelta di incrementare il premio per le razze Bovina Pontremolese, Bovina Garfagnina, Equina Monterufolino, Ovina Pomarancina e Ovina Garfagnina Bianca deriva dalla necessità di mantenere e incoraggiare l'allevamento delle suddette razze, al fine di prevenirne il reale rischio di abbandono dell'allevamento, essendo stata rilevata una consistenza a livelli preoccupanti.

Merita inoltre segnalare che si tratta di razze autoctone 'robuste' e adatte a vivere in ambienti difficili dove non risulta conveniente l'allevamento delle razze di maggior diffusione, in ragione delle maggiori esigenze richieste da queste ultime. Pertanto la scomparsa di dette razze produrrebbe conseguenze negative sia sotto il profilo di perdita della biodiversità animale, sia in termini di presidio dell'allevamento dei territori dove tali razze sono storicamente allevate. Tali ragioni giustificano quindi la scelta di attribuire alle sopra richiamate razze autoctone un premio pari a 400€/UBA, in linea con l'obiettivo assolutamente prioritario che è quello di far sì che il patrimonio genetico insito in tali razze non vada in alcun modo perduto, rischio presente in particolare per quelle razze di minor consistenza; è soprattutto per questo che si giustifica la corresponsione di un premio doppio rispetto al massimale previsto nel regolamento attuativo del Reg (CE) 1698/05.

Per le razze, in cui il numero di capi espresso in U.B.A supera le duecento unità, il premio previsto ad U.B.A è di euro 200; tale somma è stata ottenuta usando gli stessi principi già descritti per tutte le altre razze; anche in questo caso si è tenuto conto della presenza dei problemi già citati per le altre razze autoctone (bassi indici di conversione degli alimenti e accrescimento, resa al macello non ottimale), ma anche del fatto che il rischio di estinzione, pur presente, è meno pressante rispetto al caso precedente.

Eliminato: "Reliquia" ... [24]

Eliminato: 8 ... [25]

Eliminato: 176 ... [26]

Eliminato: 27 ... [27]

Eliminato: 432 ... [28]

Eliminato: 462 ... [29]

Eliminato: 682 ... [30]

Eliminato: 15.449 ... [31]

Eliminato: 2.536 ... [32]

Eliminato: 708 ... [33]

Eliminato: 142 ... [34]

Eliminato: 325 ... [35]

Eliminato: 876 ... [36]

Eliminato: 417 ... [37]

Eliminato: 271

Formattato: Allineato a sinistra

Eliminato: 6669 ... [38]

Eliminato: 621 ... [39]

Eliminato: ¶  
Infine, non dobbiamo perdere di vista ..., ... [40]

Eliminato: "reliquia"

Per quanto riguarda i dati economici e produttivi che hanno permesso di effettuare le sopra espone considerazioni, questi sono stati così ottenuti:

- 1) Razze bovine Limousine e Chianina e suina Large White: **Bollettino dei prezzi delle varie categorie di bestiame rilevati al mercato di Modena;**
- 2) Razze bovine Garfagnina, Pontremolese, Pisana, Calvana e Maremmana; **Associazione Regionale Allevatori della Toscana;**
- 3) Razze ovine Appenninica, Massese, Garfagnina Bianca, Pomarancina, Sarda e Zerasca; **Associazione Regionale Allevatori della Toscana;**
- 4) Razza Bovina Romagnola: **Associazione nazionale Allevatori Bestiame Italiano da Carne.**
- 5) Razza suina Cinta senese: **Bollettino della C.C.I.A.A di Siena;**
- 6) Razze equine Sella Italiano, Maremmano, Monterufolino, Cavallo Appenninico e razza asinina Amiantino: **Associazione Regionale Allevatori della Toscana;**

Per le tabelle di confronto tra razze "tradizionali" e razze autoctone, si rimanda all'Analisi economica seguente.

L'analisi dei giustificativi dei premi ammessi per le razze autoctone in via di estinzione è stata condotta attraverso l'individuazione del valore differenziale fra la razza in questione e un'altra di riferimento, che potrebbe essere allevata nell'azienda agricola al posto di quella in via di estinzione che si vuole salvare.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle successive pongono a confronto le produzioni ed i valori rispettivamente delle specie e razze più redditizie e delle corrispondenti specie e razze in via di estinzione.

I prezzi unitari sono stati ricavati dalle fonti già indicate in premessa, mentre in particolare i dati relativi ai pesi (produzione) provengono dall'allegato alla delibera C.R n. 74 del 16/7/2006, contenente per ogni razza il riferimento al peso vivo standard dell'animale adulto, rispetto al quale, applicando le percentuali medie di resa al macello, si sono ottenuti i rispettivi pesi morti. Tale delibera è stata notificata alla commissione CE ai sensi dell'art n. 88 del trattato CE (Aiuto di Stato n. 375/2006.) e la comunicazione di approvazione è stata trasmessa alla regione Toscana dalla Commissione con nota in data 7/8/2006, prot 20447

In questa fase l'analisi è stata condotta per tutte le razze in modo approfondito, attraverso la valutazione dei costi sostenuti e pertanto attraverso l'individuazione del reddito lordo. Questo sia per le razze per le quali si richiede un premio di € 200/U.B.A, sia per quelle per le quali il premio richiesto è di € 400/U.B.A

Per quanto riguarda in particolare le razze per le quali si richiede un premio di € 400/U.B.A, si deve tener conto, almeno per le razze bovine ed ovine considerate, del minore indice di trasformazione del foraggio in carne, concetto fondamentale (ma non unico) per giungere ad una corretta comprensione sia del maggiore ammontare di alcune voci di costo, sia del minor valore di quelle legate ai ricavi, il tutto sia per i minori pesi che si raggiungono, che per il maggior tempo che occorre per raggiungerli, che infine per il minor valore unitario della carne di queste razze.

Il piano di accoppiamento, inoltre, che nelle razze autoctone è fondamentale per evitare fenomeni di accentuata consanguineità o, nel prosieguo, per ridurla in maniera sensibile, presenta in questi casi un costo non trascurabile.

*Razze per cui è previsto un premio pari a 200€/capo (la razza di confronto è riportata nella prima colonna)*

Bovina Limousine	€/kg carne	Bovina Mucca Pisana	€/kg carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,25
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,85</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 400 kg	740,00

Bovina Chianina	€/kg carne	Bovina Calvana	€/kg carne
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,10
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50

- Eliminato: e
- Eliminato: :
- Eliminato: Provinciale
- Eliminato: i Pisa
- Eliminato: Razza bovina Maremmana e
- Eliminato: r
- Eliminato: a
- Eliminato: a
- Eliminato: Provinciale Allevatori di Grosseto
- Eliminato: <#>Razza ovine Pomarancina e Garfagnina bianca: Associazione Provinciale Allevatori di Pisa;
- Formattati: Elenchi puntati e numerati
- Eliminato: <#>¶
- Eliminato: <#>Razza ovina Zerasca: Associazione Provinciale Allevatori di Massa Carrara;
- Eliminato: <#>¶
- Eliminato: ¶  
Razza Equina Monterufolino: Associazione Provinciale Allevatori di Pisa
- Eliminato: e
- Eliminato: Provinciale Allevatori di Grosseto
- Eliminato: "reliquia"
- Eliminato: 2
- Eliminato: "reliquia
- Eliminato: "

<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,70</b>
Costo/capo di 480 kg	792,00	Costo/capo di 450 kg	765,00

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Maremmana</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	0,90
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,41
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,41</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 350 kg	493,50

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Romagnola</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,00
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,45
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,55</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 400 kg	620,00

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Equino Maremmano</b>	<b>Costo/monta €</b>
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	100,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	8,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	7,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	40,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>155,00</b>

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Cavallo Appenninico</b>	<b>Costo/monta €</b>
<a href="#">Costo dell'alimentazione</a>	<a href="#">100,00</a>	<a href="#">Costo dell'alimentazione</a>	<a href="#">100,00</a>
<a href="#">Piano di accoppiamento</a>	<a href="#">5,00</a>	<a href="#">Piano di accoppiamento</a>	<a href="#">8,00</a>
<a href="#">Costo delle operazioni legate alla monta</a>	<a href="#">5,00</a>	<a href="#">Costo delle operazioni legate alla monta</a>	<a href="#">7,00</a>
<a href="#">Operazioni agronomiche aziendali</a>	<a href="#">50,00</a>	<a href="#">Operazioni agronomiche aziendali</a>	<a href="#">40,00</a>
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>155,00</b>

<b>Equino Sella Italiano</b>	<b>Costo/monta €</b>	<b>Asino Amiantino</b>	<b>Costo/monta €</b>
Costo dell'alimentazione	10,00	Costo dell'alimentazione	80,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	10,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	5,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	40,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>135,00</b>

<b>Suino Large White</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Suino Cinta Senese</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	0,90	Costo dell'alimentazione	1,20
Piano di accoppiamento	0,00	Piano di accoppiamento	0,25
Manodopera	0,05	Manodopera	0,70
<b>Totale</b>	<b>0,95</b>	<b>Totale</b>	<b>2,15</b>
Costo/capo di kg 180	171,00	Costo/capo di kg 120	258,00
Costo/U.B.A	855,00	Costo/U.B.A	1.290,00
<i>5 capi suini= 1 U.B.A</i>			

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Ovina Appenninica</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20

Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 20 kg	36,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	216,00

6 capi ovicapri adulti = 1 U.B.A

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/kg di carne</b>	<b>Ovina Zerasca</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 20 kg	36,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	216,00

<b>Ovina Sarda</b>	<b>€ annui/fattrice</b>	<b>Ovina Massese</b>	<b>€ annui/fattrice</b>
<u>Costo dell'alimentazione</u>	<u>88,00</u>	<u>Costo dell'alimentazione</u>	<u>88,00</u>
<u>Piano di accoppiamento</u>	<u>4,00</u>	<u>Piano di accoppiamento</u>	<u>4,00</u>
<u>Operazioni agronomiche su prati e pascoli</u>	<u>20,00</u>	<u>Operazioni agronomiche su prati e pascoli</u>	<u>20,00</u>
<b>Totale</b>	<b>112,00</b>	<b>Totale</b>	<b>112,00</b>
<u>Costo/capo</u>	<u>112,00</u>	<u>Costo/capo</u>	<u>112,00</u>
<u>Costo/U.B.A</u>	<u>672,00</u>	<u>Costo/U.B.A</u>	<u>672,00</u>

Razze per cui è previsto un premio pari a 400€/capo  
(la razza di confronto è riportata nella prima colonna)

L'analisi dei costi inerenti l'alimentazione della razza bovina Pontremolese, delle razze ovine Pomarancina e Garfagnina bianca e dei costi inerenti la monta per il cavallo della razza monterufolina è riportata nelle tabelle successive.

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Pontremolese</b>	<b>€/Kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 450 kg	742,50	Costo/capo di 290 kg	522,00

<b>Bovina Limousine</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Bovina Garfagnina</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,10	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,05	Piano di accoppiamento	0,10
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,50	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,40
<b>Totale</b>	<b>1,65</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 450 kg		Costo/capo di 290 kg	522,00

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/Kg carne</b>	<b>Ovina Pomarancina</b>	<b>€/Kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>
Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 15 kg	27,00
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	162,00

<b>Ovina Bergamasca</b>	<b>€/kg carne</b>	<b>Ovina Garfagnina Bianca</b>	<b>€/kg carne</b>
Costo dell'alimentazione	1,40	Costo dell'alimentazione	1,30
Piano di accoppiamento	0,10	Piano di accoppiamento	0,20
Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,20	Operazioni agronomiche su prati e pascoli	0,30
<b>Totale</b>	<b>1,70</b>	<b>Totale</b>	<b>1,80</b>

Costo/capo di 32 kg	54,40	Costo/capo di 13 kg	23,40
Costo/U.B.A	326,40	Costo/U.B.A	140,40

Equino Sella Italiano	Costo/monta €	Equino Monterufolino	Costo/monta €
Costo dell'alimentazione	100,00	Costo dell'alimentazione	120,00
Piano di accoppiamento	5,00	Piano di accoppiamento	10,00
Costo delle operazioni legate alla monta	5,00	Costo delle operazioni legate alla monta	5,00
Operazioni agronomiche aziendali	50,00	Operazioni agronomiche aziendali	50,00
<b>Totale</b>	<b>160,00</b>	<b>Totale</b>	<b>185,00</b>

**Pertanto per ogni razza si possono valutare la PLV, il costo per ogni capo ed il reddito lordo (calcolato ad UBA), iniziando dalle razze per le quali si richiedono € 200/U.B.A:**  
(la razza di confronto è riportata in corsivo)

Razza bovina	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Mucca Pisana	400	4,00	1.600,00	1,85	740,00	860,00	860,00
<b>Differenza</b>							<b>422,50</b>
<i>Chianina</i>	480	6,00	2.880,00	1,65	792,00	2.088,00	2.088,00
Calvana	450	5,00	2.250,00	1,70	765,00	1.485,00	1.485,00
<b>Differenza</b>							<b>603,00</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Maremmana	350	4,00	1.400,00	1,41	493,50	906,50	906,50
<b>Differenza</b>							<b>376,00</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Romagnola	400	4,00	1.600,00	1,55	620,00	980,00	980,00
<b>Differenza</b>							<b>302,50</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Pontremolese	290	3,00	870,00	1,80	522,00	348,00	348,00
<b>Differenza</b>							<b>934,50</b>
<i>Limousine</i>	450	4,50	2.025,00	1,65	742,50	1.282,50	1.282,50
Garfagnina	290	3,50	1.015,00	1,80	522,00	493,00	493,00
<b>Differenza</b>							<b>789,50</b>

Razza ovina	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Appenninica	20	5,50	110,00	1,80	36,00	74,00	444,00
<b>Differenza</b>							<b>285,60</b>
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60
Zerasca	20	6,00	120,00	1,80	36,00	84,00	504,00
<b>Differenza</b>							<b>225,60</b>
<i>Bergamasca</i>	32	5,50	176,00	1,70	54,40	121,60	729,60

Razza ovina	peso capo	valore €/kg	PLV	Costo €/kg	Costo Capo	Reddito Lordo	Reddito Lordo a UBA
Pomarancina	15	4,50	67,50	1,80	27,00	40,50	243,00
<b>Differenza</b>							<b>486,60</b>
<i>Bergamasca</i>	<i>32</i>	<i>5,50</i>	<i>176,00</i>	<i>1,70</i>	<i>54,40</i>	<i>121,60</i>	<i>729,60</i>
Garfagnina	13	3,50	45,50	1,80	23,40	22,10	132,60
<b>Differenza</b>							<b>597,00</b>

Razza ovina	Litri/capo	Valore €/L	P.L.V	Costo/l	Costo/capo	Reddito lordo	Reddito lordo/U.B.A
<i>Sarda</i>	<i>269</i>	<i>0,90</i>	<i>242,00</i>	<i>0,42</i>	<i>112,00</i>	<i>129,00</i>	<i>775,00</i>
Massese	195	0,90	175,00	0,58	112,00	62,00	373,00
<b>Differenza</b>							<b>402,00</b>

[6 ovicapri adulti= 1 U.B.A]

Razza equina	n. monte	prezzo unitario	PLV	costo monta	Costo Capo	Reddito Lordo
<i>Sella Italiano</i>	<i>10</i>	<i>360,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>160,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.000,00</i>
Maremmano	10	310,00	3.100,00	155,00	1.550,00	1.550,00
<b>Differenza</b>						<b>450,00</b>
<i>Sella Italiano</i>	<i>10</i>	<i>360,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>160,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.000,00</i>
Asino Amiantino	10	250,00	2.500,00	135,00	1.350,00	1.150,00
<b>Differenza</b>						<b>950,00</b>
<i>Sella Italiano</i>	<i>10</i>	<i>360,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>160,00</i>	<i>1600,00</i>	<i>2.000,00</i>
Monterufolino	10	250,00	2.500,00	185,00	1850,00	650,00
<b>Differenza</b>						<b>1.350,00</b>
<u><i>Sella Italiano</i></u>	<u><i>10</i></u>	<u><i>360,00</i></u>	<u><i>3.600,00</i></u>	<u><i>160,00</i></u>	<u><i>1600,00</i></u>	<u><i>2000,00</i></u>
<u>Cavallo Appenninico</u>	<u>10</u>	<u>310,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>155,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>
<b>Differenza</b>						<b>450,00</b>

Razza suina	Peso capo	Valore €/kg	PLV	Costo €/Kg	Costo capo	Reddito Lordo	Reddito lordo/U.B.A
<i>Large White</i>	<i>180</i>	<i>1,20</i>	<i>216,00</i>	<i>0,95</i>	<i>171,00</i>	<i>45,00</i>	<i>225,00</i>
Cinta Senese	120	2,15	258,00	2,15	258,00	0,00	0,00
<b>Differenza</b>							<b>225,00</b>

I dati riportati nelle soprastanti tabelle sono stati certificati dalla Associazione Regionale degli Allevatori "Toscanallevatori" e dall'ufficio tecnico- economico dell'A.R.S.I.A. »

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

L'inserimento delle razze Ovina Massese ed Equina "Cavallo Appenninico" tra quelle ammesse al sostegno della presente misura, contribuisce a contrastare l'abbandono di tali razze salvaguardando la biodiversità animale autoctona allevata in Toscana.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**12. Modifiche al paragrafo 10.1.1 «La coerenza con il primo pilastro della PAC» e al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali» a seguito dell'attivazione del sostegno della vendemmia verde**

**3 Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

A seguito dell'attivazione in Toscana della misura della vendemmia verde prevista dall'OCM vino, per la campagna 2010/2011, la modifica si rende necessaria al fine di prevederne la demarcazione con la misura 214 "Pagamenti agroambientali", azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata".

Conseguentemente alle modifiche apportate all'OCM vino, si rende necessario inserire il riferimento alla demarcazione con la misura 214 "Pagamenti agroambientali" nel pertinente paragrafo.

**4 Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di modificare il paragrafo 10.1.1 «La coerenza con il primo pilastro della PAC», punto b) Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le OCM come di seguito indicato:

**[omissis...]**

«L'OCM **Vino** prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi nazionali di sostegno. Al primo programma nazionale, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 giugno 2008, ha fatto seguito il Decreto ministeriale dell'8 agosto 2008, relativo all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 (confluito nell'organizzazione comune di mercato unica di cui al regolamento CE n. 1234/2007) e del regolamento della Commissione (CE) n. 555/08 concernente le disposizioni nazionali in merito alla misura "ristrutturazione e riconversione" inserita nel piano nazionale di sostegno. In particolare nell'allegato II di tale decreto ministeriale sono descritti gli interventi ammissibili a contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tali operazioni non potranno essere finanziate nell'ambito del PSR. Si conferma pertanto che i programmi nazionali relativi all'OCM Vino intervengono solo a favore del potenziale viticolo (riconversione e ristrutturazione delle vigne, con esclusione di tutti gli altri investimenti afferenti per esempio agli investimenti irrigui alle macchine e attrezzature, alle reti, ai frangivento, ecc). Il 30 giugno 2009 è stato inviato alla Commissione Europea il Piano nazionale di sostegno relativo alla seconda annualità 2009/2010 e, a conferma di quanto sopra riportato, la scheda relativa alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stata integrata con la seguente dizione:

"Le operazioni finanziate con i fondi dell'OCM vino per la misura in questione sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008. Resta inteso che qualsiasi altra misura non inclusa nel precitato allegato potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale".

Il PSR quindi finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, sia tradizionali (vini, aceti), sia innovativi (cosmetici, coloranti ecc.).

Non si prevedono limitazioni o esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

A partire dalla campagna 2009/2010, il piano nazionale di sostegno ha previsto anche l'attivazione della misura di sostegno relativa alla vendemmia verde, **che comporta la distruzione dei grappoli da una superficie vitata al fine di eliminarne la produzione.**

La Regione Toscana ha ritenuto opportuno **attivare questa misura a partire dalla campagna 2010/2011 con l'intento di ridurre le produzioni e favorire, insieme ad altri strumenti, la stabilizzazione del mercato del vino. La superficie vitata che beneficia dell'aiuto previsto dalla vendemmia verde non può ricevere il sostegno della misura 214, "Pagamenti agroambientali" azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" e viceversa, essendo le due forme di sostegno incompatibili tra loro.**

La verifica della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale.

Le OP operanti in regione sono:

Eliminato: non

Eliminato: tale misura

- **Produttori Vitivinicoli Toscani Soc. Coop. Agr. (APROVITO)**, con sede legale in Siena – riconosciuta nel 1990 come Associazione di Produttori ai sensi della Legge 674/78 e della L.R. 77/80, ha recentemente trasformato la propria forma societaria in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 102/2005. »

*Si chiede inoltre di modificare il sottoparagrafo 14 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM e coerenza con il primo pilastro" della misura 214 "Pagamenti agroambientali", così come di seguito indicato:*

#### **«14. Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM e coerenza con il primo pilastro**

L'entità del sostegno previsto dall'articolo 10 del DM 29 luglio 2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (100 €/ha) in combinazione con le misure 214 a1 o 214 a2 compensa il differenziale del margine lordo risultante tra i modelli di rotazione ordinaria della coltivazione di seminativi secondo il metodo produttivo biologico e integrato e l'adozione della rotazione biennale leguminose-cereali. Tale combinazione non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Con riferimento alla demarcazione con l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 – D.M. 29/07/2009 art. 3 comma 2, si precisa che a partire dall'annualità 2010 i beneficiari della misura 214 b1 possono percepire il premio per i capi delle razze previste nell'allegato 1 al DM 29/7/2009 a condizione che nella medesima annualità gli stessi capi non abbiano beneficiato dell'aiuto ai sensi dell'art. 68.

Le razze interessate sono:

- Maremmana;
- Romagnola;
- Garfagnina;
- Pisana;
- Pontremolese
- Calvana

Per quanto riguarda la complementarietà con l'OCM Ortofrutta, gli impegni relativi a tutte le azioni previste nell'ambito delle sottomisure a. 'Pagamenti agroambientali' e b. 'Conservazione delle risorse genetiche' saranno finanziati esclusivamente dal PSR. Nell'ambito dei Programmi Operativi possono essere finanziati esclusivamente impegni diversi da quelli previsti dalla misura 214 del PSR.

Per i produttori soci delle OP con un Programma Operativo approvato che intendono partecipare alle misure agro-ambientali del PSR saranno previsti appropriati criteri di priorità di accesso a tali misure, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi ambientali e territoriali previsti nel PSR.

Relativamente alla demarcazione con l'OCM olio, in via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR.

A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 214, per impegni, relativi all'agricoltura biologica o integrata, che coprono tutta la superficie aziendale (come prescritto dalle regole del PSR), mentre per gli impegni relativi alle sole superfici aziendali destinate ad olivicoltura, ancorché componenti l'intera superficie aziendale, il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM.

[La superficie vitata che beneficia dell'aiuto previsto dalla vendemmia verde non può essere oggetto di sostegno da parte della misura 214, "Pagamenti agroambientali" azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" e viceversa, essendo le due forme di sostegno incompatibili tra loro.»](#)

## **5 Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma**

La modifica si rende necessaria per definire compiutamente la demarcazione fra la misura 214 del PSR e la misura della vendemmia verde dell'OCM vino. A seguito dell'attuazione di tale demarcazione non sussegue alcun effetto per quanto concerne il programma del PSR in quanto le aziende che attuano la misura 214 del PSR non possono accedere alla misura della vendemmia verde e viceversa.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**13. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 «Pagamenti agroambientali»; integrazione sottomisura b.2 «Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità»**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Vengono soppresse le parole "legnose e arbustive" nelle parti del testo relative alle varietà conservate presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma, sia nel paragrafo 5.b.1 "Impegni" che nel paragrafo 10.b.2 "Forma del sostegno", in quanto introdotte erroneamente con l'ultima modifica del PSR. Le sezioni della Banca regionale del germoplasma assicurano infatti la conservazione "ex situ" non solo delle varietà legnose e arbustive ma anche di quelle erbacee.

Nel paragrafo 10.b.2 "Forma del sostegno" vengono soppresse le parole "previste dai programmi di intervento approvati" riferite alle azioni svolte dall'ARSIA e sostituite con le parole "previste al precedente paragrafo 5.b.1", in quanto in prospettiva i Programmi di intervento approvati ai sensi della L.R. 64/2004 dovrebbero confluire nel più ampio Piano Agricolo Regionale (PAR).

È stata rivista la formattazione del sottoparagrafo 10.b.2 "Forma del sostegno" con l'intento di rendere più intelligibile la modulazione dei pagamenti, fermo restando il contenuto che rimane invariato rispetto alla versione precedente. Non è stato possibile tracciare con revisione la modifica, trattandosi dell'inserimento di una tabella.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti all'ARSIA, come specificato in precedenza.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si chiede di modificare la sottomisura b.2 «Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità», come di seguito riportato:*

**«b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità**

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone istituiti ai sensi della normativa regionale e nel rispetto delle relative norme di coltivazione.

**5.b.2 Impegni**

Per i coltivatori custodi gli impegni, contenuti nella convenzione sottoscritta con ARSIA, [fino al 31.12.2010, e con la Regione Toscana dal 1.1.2011](#), consistono

- nella conservazione "in situ" ovvero nella riproduzione nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine, delle risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione affidategli dall'ARSIA/[Regione Toscana](#);
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARSIA/[Regione Toscana](#) stessa e per un periodo di almeno 5 anni.

Per i soggetti pubblici o privati individuati dall'ARSIA/[Regione Toscana](#) quali sezioni della Banca regionale del germoplasma gli impegni, contenuti nella convenzione con ARSIA/[Regione Toscana](#), consistono:

- nella conservazione "ex situ" presso le proprie strutture delle risorse genetiche vegetali affidategli dall'ARSIA/[Regione Toscana](#)
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARSIA/[Regione Toscana](#) stessa e per un periodo di almeno cinque anni.

Eliminato: legnose e arbustive

Per l'ARSIA/[Regione Toscana](#) gli impegni consistono sostanzialmente nelle seguenti attività:

- 1) Tenuta, gestione, aggiornamento e implementazione dei Repertori regionali;
- 2) Gestione, implementazione e monitoraggio della Banca regionale del germoplasma;

- 3) Gestione dell'elenco dei Coltivatori custodi, conferimento dei relativi incarichi e attività connesse di formazione, assistenza tecnica e divulgazione;
- 4) Gestione della Rete di conservazione e sicurezza e verifica del funzionamento della stessa;
- 5) Gestione degli adempimenti connessi all'uso del contrassegno;
- 6) Realizzazione di progetti locali sulla conservazione, valorizzazione e reintroduzione sul territorio di origine di varietà locali;
- 7) Realizzazione di azioni di divulgazione, informazione e formazione sulle attività inerenti la tutela della biodiversità agraria in Toscana.

[omissis...]

### 9.b.2 Beneficiari

I beneficiari della misura sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Coltivatori custodi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della LR 64/2004 (proprietari o detentori di terreno agricolo o forestale e in possesso di specifica esperienza o capacità professionale), iscritti nell'elenco regionale tenuto dall'ARSIA/Regione Toscana e incaricati, mediante convenzione, dall'ARSIA/Regione Toscana per la conservazione "in situ" delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- 2) Sezioni della Banca regionale del germoplasma individuate dall'ARSIA/Regione Toscana fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a garantire la conservazione "ex situ" delle risorse genetiche iscritte nei Repertori regionali con i quali viene stipulata apposita convenzione;
- 3) ARSIA/Regione Toscana per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento

### 10.b.2 Forma del sostegno

Il sostegno per i coltivatori custodi consiste in un pagamento forfetario strettamente legato alla varietà e per una superficie coltivata di 100 mq e per un minimo di 3 piante per varietà conservata, fino ad un massimo di 900,00 Euro a coltivatore custode per anno.

Gli importi forfetari annuali, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:

#### Specie Erbacee

Gruppo 1 - a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, anemoni, iris, ecc;	€90 a varietà;
Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, ecc;	€165 a varietà;
Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e ricia, basilico, ecc;	€232,50 a varietà;
Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, ecc.;	€300 a varietà
Gruppo 5 - a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione: patata e aglio, ecc.	€165 a varietà.

#### Specie legnose e arbustive

€90 a varietà.

Specie forestali - il pagamento è definito caso per caso nella convenzione con ARSIA/Regione Toscana sulla base delle operazioni necessarie ai fini della conservazione e sulla base del Prezziario regionale forestale vigente al momento della stipula della convenzione e regolarmente notificato.

La forma di aiuto attivata per i soggetti pubblici o privati convenzionati con l'ARSIA/Regione Toscana quali sezioni della Banca regionale del germoplasma consiste in pagamenti forfetari calcolati in base al numero di varietà vegetali iscritte ai repertori di cui alla l.r. 64/2004 conservate ex situ, utilizzando, per ciascuna varietà, i medesimi importi forfetari annuali applicabili per i coltivatori custodi, sopra riportati.

Eliminato: legnose e arbustive

La forma di aiuto attivata per l'[ARSIA/Regione Toscana](#) consiste in pagamenti pari ai al 100% dei costi ammissibili sostenuti per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali, previste [al precedente paragrafo 5.b.1](#). Tali costi non possono eccedere 100.000 € per ciascuna annualità. »

**Eliminato:** dai programmi di intervento approvati

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Si mira a favorire una migliore chiarezza del programma, eliminando alcune imprecisioni e dei meri errori materiali generati nella precedente versione del testo del PSR.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto.

#### **14. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere degli animali"**

### **3 Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Per ragioni di chiarezza nell'elencazione degli impegni degli ovicaprini da latte, nell'area di intervento "Igiene della lettiera" si ritiene opportuno aggiungere che il rinnovo completo della lettiera almeno due volte l'anno comporta anche la completa sanificazione dei locali da cui la lettiera viene rimossa. Si precisa che questo non comporta una modifica nell'entità del premio ma intende fornire una maggiore garanzia del miglioramento igienico-sanitario degli ambienti di stabulazione.

Si segnala che nel primo anno di attivazione della misura alcune aziende che allevano bovini da latte non hanno potuto accedere alla misura per il fatto che praticavano già la manutenzione periodica dell'impianto di mungitura due volte l'anno (area A 'Management aziendale'), pur avendo spazi di miglioramento negli altri ambiti (vedasi aree B, C, D ed E). Infatti al momento la combinazione di impegni per i bovini da latte prevede, come impegno fisso, l'attivazione dell'area di intervento A "Management aziendale" secondo la quale deve essere garantita una periodica manutenzione dell'impianto di mungitura e un controllo del suo funzionamento e dei suoi componenti fondamentali almeno due volte all'anno con assistenza specializzata. La misura è impostata in modo tale che le aziende che praticano già come prassi aziendale alcuni dei comportamenti virtuosi previsti dalla misura, non possano accedere alla quota di premio corrispondente all'impegno relativo. Di conseguenza, per gli allevamenti di bovini da latte, si reputa opportuno integrare le combinazioni degli impegni con l'aggiunta delle opzioni previste per i bovini da carne allo scopo di fornire alle aziende sopra richiamate la possibilità di migliorare comunque il benessere degli animali nei propri allevamenti.

Infine nel paragrafo 4.2 'Articolazione degli impegni dell'azienda', per errore materiale non erano state riportate le combinazioni che prevedono l'adozione di tutti gli impegni previsti, come invece chiaramente indicati nel successivo paragrafo 8 della scheda di misura.

Conseguentemente alle modifiche apportate alla scheda di misura, si integra il corrispondente paragrafo dell'allegato 1 'Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013'. Si precisa che non sono stati modificati i conteggi relativi al premio, dal momento che non vi sono implicazioni né sulla metodologia del calcolo né sull'importo.

### **4 Descrizione delle modifiche proposte**

Si chiede di modificare la scheda della misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali", così come di seguito riportato:

4. « Descrizione della misura ed articolazione interna.

#### **4.1 Giustificazione alla base dell'intervento e aree di miglioramento**

#### **I. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI OVICAPRINI DA LATTE**

Nella gestione degli allevamenti ovicaprini in Toscana si riscontrano degli aspetti fortemente incidenti sul benessere animale che si ritiene necessitano di maggiore impegno da parte degli operatori. Le motivazioni di queste carenze si ritrovano nel fatto che l'allevamento ovicaprino toscano – a causa della dimensione/tipologia economica debole e di alcune arretratezze tecnologiche spesso dovute ad una scarsa flessibilità degli operatori – non utilizza una serie di soluzioni sia strutturali che comportamentali tali da garantire un livello di benessere degli animali più elevato rispetto alle BPZ.

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere degli ovini da latte è stata definita avendo a riferimento l'indagine eseguita nell'anno 2007 nell'ambito dello specifico progetto di ricerca finanziato dall'Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione del settore Agricolo e forestale della Regione Toscana (ARSIA).

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana e per il grado contenuto di innovazione tecnica e tecnologica che la gestione di allevamento presenta, si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06, di cui alle lettere a) limitatamente all'aspetto dell'acqua, alla lettera b) "condizioni di ricovero" per i periodi in cui il gregge è mantenuto in stalla e alla lettera e) relativamente alle condizioni igienico-sanitarie ed al miglioramento della gestione dell'allevamento che influenza direttamente ed indirettamente lo stato di salute ed il benessere degli animali (formazione/miglioramento della competenza degli addetti, maggior controllo degli impianti che agiscono direttamente od indirettamente sugli animali) .

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per gli ovini da latte sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta da ARSIA.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

**[omissis...]**

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

##### 1. Igiene della lettiera

Il rinnovo completo della lettiera [con completa disinfezione e disinfestazione dei locali](#) rappresenta un metodo diretto ed efficace per migliorare le condizioni igieniche dei locali di allevamento, condizioni che hanno diretta influenza sul benessere degli animali e sul loro stato di salute. L'impegno prevede quindi un cambio più frequente della lettiera rispetto a quanto previsto dalle BPZ.

##### 2. Aspetti della gestione sanitaria

Si individuano tre tipologie di impegni:

- I. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata
- II. Controllo del CCS (contenuto cellule somatiche) durante tutto il periodo di lattazione e predisposizione di eventuali azioni correttive
- III. Programmazione degli interventi di sverminazione previo monitoraggio della condizione parassitologica del gregge

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del gregge e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (II e III). I punti II e III consentono di spostare positivamente l'attenzione dell'allevatore verso la prevenzione delle patologie piuttosto che verso profilassi e trattamenti periodici.

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

**[omissis...]**

#### E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

<i>Area di valutazione</i>	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Livello di riferimento base di condizionalità regionale</i>	<i>Requisiti minimi ulteriori</i>	<i>Impegni di misura</i>
1. Igiene della lettiera			Il rinnovo completo della lettiera è necessario almeno una volta l'anno. L'aggiunta di materiale va effettuata tutti i	1.1) Al fine di migliorare le condizioni "ambientali" dell'area di riposo è necessario rinnovare completamente la lettiera almeno 2 volte l'anno <a href="#">con completa disinfezione e disinfestazione dei locali</a> .

			giorni Buona prassi riscontrata in azienda	
--	--	--	---	--

**[omissis...]**

## II. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI

L'individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento del benessere dei bovini è stata definita anch'essa come per gli allevamenti ovini da latte avendo a riferimento un'indagine in merito svolta nell'anno 2007.

Nelle aziende con bovini l'incidenza ancora piuttosto alta dell'allevamento confinato rappresenta attualmente l'aspetto di maggior criticità per questi allevamenti in relazione alla tematica del benessere animale e quindi un'area su cui intervenire al fine di elevare il livello di benessere animale rispetto alla soglia definita dalla specifica normativa in materia e dalle Buone pratiche zootecniche.

Un altro aspetto importante rilevato dall'indagine è legato all'esigenza di una maggiore qualificazione del management aziendale; gli allevamenti bovini nella generalità dei casi presentano un livello di assistenza sanitaria maggiore rispetto agli allevamenti ovini, tuttavia l'area della gestione igienico sanitaria e comportamentale degli animali risultata comunque passibile di miglioramenti al fine di garantire nel tempo standard di benessere migliorativi rispetto al livello base delle BPZ.

In ultima analisi, per la tipologia di allevamento che si riscontra in Toscana si è ritenuto opportuno predisporre una serie di azioni migliorative che andassero a operare nelle aree di intervento, definite dall'art. 27 del reg. CE n. 1974/06 di cui alla lettera c) rispetto alla tipologia di allevamento; alla lettera b) relativamente alle condizioni ambientali; alla lettera a) relativamente all'accesso all'acqua e ai mangimi; alla lettera e) per l'adozione di pratiche migliorative in ambito igienico-sanitario per sviluppare maggiormente interventi di prevenzione che consentano un mantenimento nel tempo di standard di benessere migliorati.

Ogni azione di miglioramento deve necessariamente fondarsi sull'individuazione di una baseline di riferimento, in questo caso rappresentata dalla Buone Pratiche Zootecniche (BPZ). Le BPZ per i bovini sono riportate nell'Allegato 1, capitolo 5, al presente PSR e comprendono quanto previsto dalla normativa in vigore e le normali buone pratiche di gestione degli allevamenti riscontrate anche nell'indagine svolta.

Di seguito si riportano gli impegni per ogni area di intervento:

### A. Management aziendale

1. Gestione dell'impianto di mungitura (solo per bovini da latte)  
La manutenzione periodica dell'impianto è essenziale per garantirne il buon funzionamento e di conseguenza un corretto intervento sulle bovine in lattazione. Un buon funzionamento si traduce in una riduzione dell'incidenza delle patologie della mammella quali la mastite.

**Eliminato:** Per questo motivo anche questo impegno si ritiene obbligatorio all'interno della misura.

### B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

1. Sistema di allevamento  
Nei casi in cui l'allevamento sia di tipo stallino, il passaggio ad un allevamento all'aperto o misto rappresenta indubbiamente un importante fattore di miglioramento del benessere. Il passaggio può essere effettuato tramite l'utilizzo di pascoli o di aree di esercizio adiacenti ai ricoveri con parametri dimensionali superiori a quelli delle BPZ.
2. Tipo e superfici di stabulazione  
Anche in allevamenti già dotati di aree di esercizio è importante che queste offrano maggiori spazi a disposizione rispetto alle BPZ. Inoltre il mantenimento dei vitelli allevati in gruppo e su pavimento pieno oltre una certa età rappresenta un indubbio miglioramento delle condizioni di stabulazione.

### C. Controllo ambientale

Condizioni idonee di temperatura sono fondamentali nel benessere fisico degli animali. Rispetto ai range di temperatura nei nostri climi è generalmente più importante difendere gli animali dal caldo attraverso opportuni accorgimenti:

1. isolamento termico delle coperture
2. raffrescamento degli ambienti attraverso l'uso dell'acqua, sistemi di ventilazione, ombreggiamento

D. Acqua di bevanda e alimentazione

Si prevede un miglioramento dell'accesso degli animali:

1. al fronte di mangiatoia
2. al fronte di abbeverata

aumentando la dimensione lineare dei fronti rispetto al numero di animali secondo parametri dimensionali che consentono di limitare la competizione fra animali.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Si individuano tre tipologie di impegni nella gestione sanitaria dell'allevamento:

1. Adozione di un piano di controllo della gestione igienico sanitaria con assistenza veterinaria programmata che consenta di sviluppare interventi di prevenzione delle principali patologie dell'allevamento.
2. Predisposizione di box su lettiera per ospitare animali con problemi sanitari
3. Isolamento degli animali al parto con spazi adeguati a disposizione

Il punto I rappresenta la base di partenza per una corretta gestione sanitaria del bestiame e si considera pertanto obbligatorio per questa sottoarea di intervento, da abbinare a uno o tutti e due i punti successivi (2 o 3).

Il seguente schema riporta il dettaglio degli impegni relativi alle aree di valutazione di miglioramento sopra descritti ed il raffronto puntuale tra requisiti minimi e impegni di misura:

***[omissis...]***

#### *4.2 Articolazione degli impegni dell'azienda*

L'allevatore, per aderire alla misura, può scegliere di rispettare tutti gli impegni sopra descritti per accedere al premio massimo oppure una combinazione degli impegni con una riduzione rispetto al premio massimo (cfr. paragrafo 8). Si riportano di seguito le combinazioni possibili.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

1. [A + B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D)
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

1. [A + B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C)
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E)
6. [B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
7. [B + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
8. [B + E \(con adozione di almeno un impegno per area\)](#)
9. [C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
10. [C + D + E \(con adozione di almeno un impegno per area\)](#)

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

1. [B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\)](#)
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
3. B + E (con adozione di almeno un impegno per area)
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree)
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno per area)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni.

### **8. Forma del sostegno**

L'importo massimo del sostegno è pari a 103,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 102,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 95,00 euro/anno per UBA bovina da carne. L'importo massimo del sostegno per le UBA eccedenti la ventesima il sostegno è fissato in 99,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 98,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 91,00 euro/anno per UBA bovina da carne.

Le modulazioni del sostegno secondo il livello di impegno assunto sono riportate di seguito.

I livelli di sostegno sono arrotondati per difetto rispetto a quanto calcolato nei giustificativi dei pagamenti.

#### *Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 103,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 47,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 29,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 69,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 40,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 99,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 43,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 25,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 65,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 36,00 euro/UBA

#### *Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte*

i) da 10 a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 102,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 76,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 43,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 49,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 30,00 euro/UBA
6. [B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 95,00 euro/UBA](#)
7. [B + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 71,00 euro/UBA](#)

8. [B + E \(con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C\) = 37,00 euro/UBA](#)
9. [C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 42,00 euro/UBA](#)
10. [C + D + E \(con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E\) = 22,00 euro/UBA](#)

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 98,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 72,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 39,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 45,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 26,00 euro/UBA
6. [B + C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 91,00 euro/UBA](#)
7. [B + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 67,00 euro/UBA](#)
8. [B + E \(con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C\) = 33,00 euro/UBA](#)
9. [C + D + E \(con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree\) = 38,00 euro/UBA](#)
10. [C + D + E \(con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E\) = 19,00 euro/UBA](#)

*Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne*

i) da 10 a 20 UBA

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA

**[omissis...]**

*Si propone di modificare l'allegato 1 'Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013', come di seguito evidenziato:*

### **«3 Calcoli relativi ai pagamenti previsti**

**[omissis...]**

#### **BOVINI DA LATTE**

L'importo massimo dei costi sostenuti dall'azienda è stato calcolato avendo a riferimento un allevamento di bovini da latte che adotti tutti gli impegni previsti nelle 5 macroaree di miglioramento a partire da una situazione di normale Buona pratica Zootecnica ed ammonta a € 98,67 per UBA (cfr. tabella successiva sui bovini da latte). A questo importo si aggiunge il costo relativo all'operazione:  $20/5=4$  €. L'importo totale massimo dei costi è pari a  $98,67+4=102,67$  €/UBA.

L'allevatore per aderire alla misura potrà altresì scegliere di adottare un livello inferiore di impegni.

Si prevedono le seguenti possibili combinazioni:

1) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo per l'azienda è pari a € 72,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $72,67+4=76,67$  €/UBA

2) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno un impegno per area nelle macroaree B e C:

- A Management aziendale
- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 39,83 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $39,83+4=43,83$  €/UBA

3) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 45,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $45,00+4=49,00$  €/UBA

4) Adozione dell'impegno della macroarea A e di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E:

- A Management aziendale
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 26,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $26,00+4=30,00$  €/UBA

5) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- C Controllo ambientale
- D Alimentazione e acqua abbeverata
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 91,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $91,67 +4=95,67$  €/UBA

6) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione
- E Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Il costo per l'azienda è pari a € 67,67 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $67,67+4=71,67$  €/UBA

7) Adozione di almeno un impegno per area nelle macroaree B ed E:

- B Sistemi di allevamento e di stabulazione

**Eliminato:** che devono comunque sempre prevedere l'impegno della macroarea A – management aziendale – ritenuta fondamentale e pertanto obbligatoria in ciascuna combinazione

- [E Igiene, sanità e aspetti comportamentali](#)

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 1) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree B e C e pertanto risulta pari a € 33,93 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $33,83+4=37,83$  €/UBA

8) Adozione di tutti gli impegni previsti nelle seguenti macroaree:

- [C Controllo ambientale](#)
- [D Alimentazione e acqua abbeverata](#)
- [E Igiene, sanità e aspetti comportamentali](#)

Il costo per l'azienda è pari a € 38,00 per UBA; il costo totale comprensivo dei costi relativi all'operazione è pari a  $38,00+4=42,00$  €/UBA

9) Adozione di almeno 1 impegno nelle macroaree C, D ed E:

- [C Controllo ambientale](#)
- [D Alimentazione e acqua abbeverata](#)
- [E Igiene, sanità e aspetti comportamentali](#)

Il costo stimato per l'azienda è ridotto rispetto alla combinazione 3) in considerazione della riduzione degli impegni nelle macroaree C, D ed E e pertanto risulta pari a € 19,00 per UBA. In questo caso i costi relativi all'operazione si riducono a € 3,8 (massimo 20% di 19) ed il costo totale è pari a  $19+3,8=22,8$  €/UBA.

***[omissis...] »***

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Maggiore possibilità di aderire alla misura per gli allevatori di bovini da latte che si trovano già allineati con gli impegni di misura relativamente all'area A del management aziendale, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali negli allevamenti.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

## **15. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.6 "Sostegno agli investimenti non produttivi"**

### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La proposta di modifica della misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" riguarda esclusivamente la localizzazione degli interventi previsti per l'azione 2: investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici finalizzata all'incremento della fauna selvatica e al ripristino degli equilibri naturali.

La modifica si rende necessaria per permettere la realizzazione degli investimenti dell'azione 2 anche in territorio diverso da quello interessato dagli istituti faunistici a tutela della fauna ai sensi della l.r. 3/1994: oasi e zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto venatorio.

Gli investimenti non produttivi finanziabili con l'azione 2 sono:

- a) strutture ed interventi finalizzati all'incremento della fauna selvatica.
- b) strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali.

L'attuale limitazione degli interventi ai soli territori individuati come istituti faunistici dalla legge regionale 3/1994 impedisce, di fatto, il pieno perseguimento dell'obiettivo in quanto anche le aree Natura 2000 sono idonee alla localizzazione degli investimenti previsti nell'azione 2.

Gli interventi previsti nell'azione 2 perseguono infatti finalità di carattere generale estendibili alle aree Natura 2000 e non solo all'interno di aree espressamente dedicate a programmi di gestione faunistica dalla legge regionale 3/1994.

La proposta di estendere la localizzazione degli investimenti finanziabili con l'azione 2 anche a tali aree purché a divieto assoluto di caccia permetterebbe infatti di implementare importanti progetti di tutela e incremento faunistico e tutela ambientale anche in aree interessate da parchi nazionali, regionali e in generale in tutte le aree "Natura 2000" presenti in Toscana.

Lo stesso si può sostenere per quanto attiene il finanziamento delle strutture finalizzate a garantire la coesistenza della fauna selvatica con le attività produttive agro – forestali in quanto si tratta di proteggere le coltivazioni agricole e forestali dai danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica presente sul territorio.

### **4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si propone di modificare il paragrafo 5.3.2.1.6. "Sostegno agli investimenti non produttivi", sottoparagrafo 5 "Localizzazione degli interventi", così come di seguito indicato:*

#### **«5 Localizzazione degli interventi**

L'azione 1 può essere attuata su tutto il territorio regionale.

L'azione 2 deve essere attuata nelle zone di grande pregio naturale classificate come oasi e altri istituti di protezione della fauna selvatica in base alla L.R. 3/1994 [e all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive](#) modifiche in cui è vietata ogni forma di prelievo venatorio.

L'azione 3 può essere attuata solo all'interno dei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche e nei siti di elevato pregio naturale. Per siti di elevato pregio naturale si intendono le aree protette e le relative aree contigue così come definite dalla normativa nazionale e regionale (L 394/91 e LR 49/95).

**[omissis...]**»

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta dovrebbe consentire di accrescere il numero delle domande di partecipazione al bando già a partire dall'annualità 2011, favorendo in tal modo l'implementazione di importanti progetti di tutela e incremento faunistico e tutela ambientale anche in aree interessate da parchi nazionali, regionali e in generale in tutte le aree "Natura 2000" presenti in Toscana.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**16. Modifiche alla scheda della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" e 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La modifica si rende necessaria al fine di adeguare il regime di aiuto autorizzato relativamente al contributo concesso, in seguito all'approvazione della notifica come aiuto di stato inoltrata ai Servizi della Commissione. Conseguentemente all'inserimento dei riferimenti alle decisioni comunitarie che approvano gli aiuti di stato nelle schede di misura interessate, viene aggiornata la tabella di cui al punto 9.b. "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato"

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si propone di modificare la scheda della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", così come indicato:*

**«8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

L'intervento è previsto sotto forma di:

[Omissis...]

- c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

Fino al 27/10/2010, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis".

Dal 28/10/2010, il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 28 ottobre 2010 n. C (2010) 7303 (Aiuto di Stato 251/2010).

Ai fini della determinazione dei costi di impianto e di esecuzione delle cure colturali, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 53 del Reg. CE 1974/06, si deve fare riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

[Omissis...]

*Si propone di modificare la scheda della misura 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali", così come di seguito riportato:*

**8. «Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione**

Concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro, definito dalla somma dei valori riconosciuti per le singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati:

Fino al 31.12.2010, il presente sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (Regolamento (CE) 1998/2006).

Dal 1.1.2011, il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5458 (Aiuto di Stato 253/2010).

[Omissis...]

*Si chiede di integrare e modificare la tabella al punto 9.b "Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato", come di seguito evidenziato:*

**Eliminato: ¶**  
Fino al 31.12.2010, il presente sostegno è concesso in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009 n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, in base al quale è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere). ¶

**Eliminato:** Dal 1.1.2011

**Eliminato: ¶**

**Eliminato:** Per gli anni 2009/2010, in base al regime di aiuto approvato con decisione CE del 28 maggio 2009, n. (C/2009 4289), notifica n. 248/2009, è possibile erogare aiuti temporanei di importo limitato (max 500.000 euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta od onere).

«Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
<b>[Omissis...]</b>			
221	Imboschimento di terreni agricoli	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06*	<u>In vigore fino al 27/10/2010.</u>
		<u>Il sostegno ad attività è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 28 ottobre 2010 n. C (2010) 7303 (Aiuto di Stato 251/2010).</u>	<u>Dal 28/10/2010 e fino al 31/12/2013.</u>
225	Pagamenti silvoambientali	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06*	<u>In vigore fino al 31.12.2010.</u>
		<u>Il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5458 (Aiuto di Stato 253/2010).</u>	<u>Dal 1.1.2011 e fino al 31/12/2013.</u>
<b>[Omissis...]</b>			

**Eliminato:** Dal 1.1.2011 al 31.12.2015

**Eliminato:** In vigore fino al 31.12.2010

**Eliminato:** Aiuto n. 248/2009 decisione CE del 28 maggio 2009 n. (C/2009 4289)¶  
In base alla Comunicazione della Commissione europea (2009/C/ 16/01): 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' così come modificata dalla Comunicazione n. (2009/C 83/01) inerente la concessione di misure supplementari temporanee, applicabili fino al 31 dicembre 2010.¶

**Eliminato:** Dal 1.1.2011 al 31.12.2015

**Eliminato:** In vigore fino al 31.12.2010

**Eliminato:** Aiuto n. 248/2009 decisione CE del 28 maggio 2009 n. (C/2009 4289)¶  
In base alla Comunicazione della Commissione europea (2009/C/ 16/01): 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' così come modificata dalla Comunicazione n. (2009/C 83/01) inerente la concessione di misure supplementari temporanee, applicabili fino al 31 dicembre 2010.¶

## 5. Effetti attesi dalle modifiche;

### 5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

La notifica dell'aiuto di stato per le misure interessate ha come effetto quello di favorire il perseguimento di obiettivi finalizzati alla conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione dell'erosione del suolo.

Inoltre favorisce l'aumento dell'efficacia del PSR e della capacità di spesa.

### 5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessuno

### **17. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole"**

#### **3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

**Per gli interventi 4.a.1** "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali" della scheda di misura di cui al paragrafo 5.3.3.1.1, le modifiche presentate si rendono necessarie per dare una migliore attuazione agli interventi relativi alla c.d. "agricoltura sociale", adeguando i requisiti richiesti per la presentazione delle domande per i soli interventi 4.a.1 "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali".

La proposta di modifica è conseguente a vari incontri effettuati con agricoltori impegnati da anni sul fronte dell'agricoltura sociale, nell'ottica di promuovere l'effettiva attivazione di interventi dedicati al sociale e conformarsi alla Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Tale legge individua tra i soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile .

La difficoltà per l'attuazione dell'intervento 4.a.1 sopra descritto consiste nel fatto che gli agricoltori impegnati sul fronte dell'agricoltura sociale spesso non posseggono il requisito di "imprenditore agricolo professionale" – IAP- (requisito attualmente previsto per l'accesso alla misura 311), ma posseggono quello di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Al fine di incentivare gli investimenti nel settore dell'agricoltura sociale e di potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, si è ritenuto pertanto opportuno ampliare il numero dei potenziali beneficiari ammettendo anche gli imprenditori agricoli, individuati secondo il codice civile italiano.

La possibilità di aderire all'intervento anche per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, ancorché non in possesso del requisito IAP, non è in contrasto con le disposizioni regolamentari comunitarie.

**Per gli interventi 4.b.1** "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica" della scheda di misura di cui allo stesso paragrafo 5.3.3.1.1, le modifiche si rendono necessarie al fine di perseguire l'obiettivo di qualificazione delle attrezzature e servizi delle piscine già presenti all'interno delle strutture agrituristiche.

In particolare, a livello regionale è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)" che detta disposizioni di dettaglio inerenti la gestione delle piscine.

Tale regolamento di attuazione della l.r. 8/2006 prevede (art. 44) che la gestione e la manutenzione delle piscine avvenga nel rispetto dei principi di qualità ambientale tramite l'adozione di appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

- a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;
- b) al risparmio energetico, anche tramite l'adozione di sistemi a basso consumo e/o utilizzo di energie rinnovabili;
- c) alla riduzione della produzione di rifiuti e all'agevolazione della raccolta differenziata.

Oltre a quanto sopra, per quanto attiene i requisiti strutturali delle piscine e i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque, a titolo esemplificativo indichiamo alcuni "adattamenti" che il regolamento in oggetto prevede per le piscine già esistenti:

- garanzia per la fruibilità della piscina, dei servizi igienici e degli spogliatoi e docce da parte di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, e in particolare devono essere presenti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua.
- accesso dei bagnanti all'area destinata alle attività natatorie e di balneazione che deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico.
- disponibilità di un presidio di primo soccorso con determinate caratteristiche e attrezzature indicate nel regolamento stesso.
- divieto di dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque direttamente in vasca.
- apparecchiature automatiche di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi

Il responsabile della piscina deve provvedere ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica tramite analisi periodiche a precise scadenze, secondo le indicazioni del regolamento stesso, anche tramite apparecchiature automatiche.

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agriturismo hanno evidenziato le criticità a cui molte aziende si trovano esposte, presentando richieste di intervento al fine di non penalizzare gli imprenditori che avevano già realizzato nelle proprie aziende piscine destinate agli ospiti. Si rileva pertanto l'opportunità di ampliare gli interventi 4.b.1 "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica", prevedendo la possibilità di finanziare operazioni finalizzate all'adeguamento alle disposizioni regionali "per le qualità delle attrezzature e servizi delle piscine nelle strutture agrituristiche".

#### 4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di integrare il paragrafo 5.3.3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole", così come di seguito evidenziato:

##### «4. Articolazione interna e descrizione della misura

L'articolazione della misura è la seguente:

- azione A: diversificazione

- azione B: agriturismo.

La misura prevede il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso attività non agricole, ferma restando la prevalenza dell'attività agricola sulle altre, ad eccezione dell'azione A: "diversificazione", interventi a.1, per i quali è sufficiente che l'attività agricola esercitata al momento della domanda, espressa in PLV, non subisca diminuzioni per il periodo di impegno di non alienabilità e vincoli di destinazione di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

*[omissis...]*

##### «6a. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Non sono considerate ammissibili al sostegno le spese per l'acquisto di animali.

L'attività agricola deve rimanere prevalente.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

*[omissis...]*

##### «7a. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali. Per gli interventi 4.a.1 "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali", possono essere beneficiari anche gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. »

##### «4.b AZIONE B – agriturismo

L'azione prevede il sostegno ad investimenti per:

*4.b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.*

Sono ammessi interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica (solare, termico, etc.), nonché interventi volti a favorire la qualità delle attrezzature e servizi delle piscine presenti nelle strutture agrituristiche alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)

- Sono ammesse spese volte per interventi volti all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.
- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica.
- Sono ammesse spese volte all'acquisizione di personal computer e dei relativi programmi software.

*[omissis...]*

Eliminato: Descrizione della misura e a

Eliminato: L'articolazione della misura è la seguente:¶  
- azione A: diversificazione¶  
- azione B: agriturismo.¶

Eliminato: Per quanto riguarda gli interventi dell'azione 4.a.1) relativi ad attività e prestazioni socio-assistenziali, sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni e destinazioni coerenti con la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento e compatibili con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.¶

## **5. Effetti attesi dalle modifiche;**

### **5.1. Effetti sull'attuazione del programma;**

Con riferimento all'azione a, le modifiche proposte mirano a perseguire l'obiettivo di incentivare l'agricoltura sociale, consentendo l'adesione alla misura, limitatamente agli "interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali", agli imprenditori agricoli ai sensi del codice civile italiano, che non posseggono il requisito di Imprenditori Agricoli Professionale.

Per gli interventi di cui al punto **4.b.1** "interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica" le modifiche proposte sono finalizzate a favorire la qualificazione delle attrezzature e servizi già presenti all'interno delle strutture agrituristiche, al fine di consentire l'adeguamento alla normativa migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti.

### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**18. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.2 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" – Azione A sviluppo delle attività artigiane:**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

La Linea di intervento 1.3 b del POR Creo 2007 - 2013, illustrata nel DAR vers. 11 approvato con delibera Giunta Regionale n. 702 del 26/07/2010 del luglio 2010, prevede aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi qualificati. Attualmente la scheda prevede di non finanziare le microimprese artigiane in area "Leader" e verrà modificata, comprendendo tutte le PMI localizzate nella regione Toscana, non appena approvata la presente richiesta di modifica che esclude le consulenze dalle spese ammissibili. In questo modo le spese per consulenze verrebbero finanziate, anche per le micro imprese artigiane localizzate in area "Leader", con risorse FESR, in modo da evitare qualsiasi problema di demarcazione.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si propone di modificare il punto 4 "Descrizione della misura e articolazione interna", così come di seguito riportato:*

**4. Descrizione della misura e articolazione interna**

«La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

**A) sviluppo delle attività artigiane:**

Sostiene i processi innovativi e di sviluppo delle microimprese artigiane e la creazione di nuove microimprese del settore, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

A tal fine sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Acquisizione immobilizzazioni materiali:

- macchinari;
- strumenti e attrezzature
- opere murarie, di allestimento e assimilate (impianti), necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopra indicati;
- ristrutturazione/adeguamento di immobili (con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile).

b) Acquisto immobilizzazioni immateriali:

- brevetti e licenze (incluso software);
- know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

*[omissis...]*»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1. Effetti sull'attuazione del programma;**

Si attende una migliore applicazione della demarcazione con il POR CREO FESR.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessun effetto

**Eliminato:** c) Consulenze:¶  
Sono ammissibili le consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale. ¶

### 19. Modifiche al paragrafo 5.3.3.1.2 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"

#### **3 Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Il problema della demarcazione si pone con riferimento ad una specifica tipologia di spesa ammissibile e precisamente le consulenze finalizzate a studi di fattibilità e di valutazione dell'impatto ambientale e le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali. L'acquisizione di tali prestazioni rientra tra le tipologie di intervento finanziate dalla linea di intervento 1.3.c del POR CREO ed è pertanto opportuno che tale tipologia di spesa non sia ammissibile in ambito FEASR. A tal fine si propone l'eliminazione di tale voce di spesa dal par. 4 della scheda di misura, considerato che così facendo non si ritiene di alterare in alcun modo la natura e la finalità della misura in questione.

#### **4 Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il punto 4 "Descrizione della misura e articolazione interna", così come di seguito riportato:

«4. Descrizione della misura e articolazione interna

La misura è articolata nelle seguenti azioni, che possono essere attivate anche singolarmente:

#### **[omissis...]**

##### **B) sviluppo delle attività commerciali:**

Integra il sistema economico rurale con strutture commerciali di microimprese attraverso la creazione di nuove imprese e/o lo sviluppo e/o la qualificazione di quelle esistenti. L'azione opera con agevolazioni agli investimenti materiali ed immateriali effettuati dall'impresa, con particolare riferimento a quelle direttamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

Inoltre, quando l'azione agisce in raccordo con la misura 124, possono essere ammessi a finanziamento specifici investimenti materiali ed immateriali sostenuti dall'impresa, sia per la progettazione e realizzazione di specifici *package* di prodotto od il *restyling* finalizzati all'identificazione del territorio e della qualità della produzione rurale, sia per la stipula di accordi commerciali di filiera e di rete tra produttori e/o tra imprese commerciali.

A tal fine sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) Adeguamento/restauro/recupero d'immobili (opere murarie ed assimilate), con il limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, e, comunque, utilizzati a servizio dell'unità locale interessata dal progetto da agevolare, spese per la realizzazione di impianti per la sicurezza e protezione da atti di vandalismo, rapina od altra azione illecita rivolta a danneggiare l'ordinaria attività dell'impresa;
- c) Acquisto di software, tecnologie, servizi e consulenze necessarie alla realizzazione del progetto di investimento ~~tra cui progettazioni dei fabbricati e degli impianti, sia generali sia specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge;~~
- d) Adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico – sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente;
- e) Costi di consulenza e assistenza relativi alla realizzazione di forme stabili di aggregazione tra imprese commerciali.

#### **[omissis...]**»

#### **5 Effetti attesi dalle modifiche;**

##### **5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta intende ovviare alla potenziale sovrapposizione sopra descritta per garantire una effettiva demarcazione dei fondi.

##### **5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Eliminato:** ed alla riqualificazione del sistema distributivo

**Eliminato:** studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale,

**Eliminato:** prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti

**20. Modifiche al paragrafo 5.3.3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Il differente trattamento dell'IVA da parte del FESR e del FEASR pone un problema di concreta demarcazione degli interventi: il tenore letterale attuale del par. 11 della scheda di misura 321b, facendo riferimento alla soglia di 100.000 euro, si esprime in termini di spesa ammissibile anziché di investimento totale. Questo fa sì che alcuni interventi la cui dimensione (IVA esclusa) sia intorno ai centomila euro, siano di fatto potenzialmente finanziabili da entrambi i fondi. La modifica proposta individua la soglia di demarcazione esclusivamente a livello del costo totale (IVA inclusa)

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si propone di modificare il punto 11 "Criteri di demarcazione con altri fondi", così come di seguito evidenziato:

**«11. Criteri di demarcazione con altri fondi**

Il PSR ed i Programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non potranno finanziare nello stesso territorio (il FEASR sostiene interventi nelle zone rurali, mentre il FESR copre le aree urbane), lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico:

- per la sottomisura A, integrazione e complementarietà territoriale (il FEASR interviene nelle zone rurali C e D eligibili al sostegno dell'asse 4, mentre il FESR nelle aree urbane);
- per la sottomisura b) "servizi commerciali in aree rurali", nel caso di sovrapposizione fra i due strumenti di sostegno sopra detti, la demarcazione e la sinergia tra i due strumenti sono garantite mediante l'introduzione di una soglia dimensionale che ne delimiti il campo di applicazione. Più in particolare, con la sottomisura b) vengono finanziati solo interventi il cui costo totale sia inferiore a 100.000,00 euro mentre il POR FESR finanzia gli interventi di dimensioni maggiori.
- per la sottomisura C) il FEASR può contribuire alla realizzazione di piccoli e medi impianti alimentati da biomasse di provenienza locale (max 1 MW), mentre il FESR sostiene interventi di potenza maggiore;
- per la sottomisura D) il FESR ha la competenza di realizzare l'infrastrutturazione a banda larga nel territorio rurale e a bassa densità di popolazione, mediante la realizzazione di impianti che impiegano sia la rete fissa che quella via etere (fino ai centri abitati), mentre il FEASR interviene a copertura delle zone non raggiunte dagli interventi finanziati dalla programmazione FESR (insediamenti sparsi, case isolate), limitandosi ad interventi finalizzati a creare o migliorare il collegamento con la rete principale dei territori rurali eligibili al sostegno dell'asse 3 del PSR.»

Eliminato: rranno

Eliminato: di importo complessivo ammissibile

Eliminato: non

Eliminato: superiore

Eliminato: era

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

La modifica proposta intende ovviare alla potenziale sovrapposizione sopra descritta per garantire una effettiva demarcazione dei fondi.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno.

## **21. Adeguamento del piano finanziario del PSR 2007-13**

### **3 Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare la tabella 7 «Ripartizione indicativa per misura» del PSR 2007-13 della Regione Toscana, alle indicazioni contenute nel documento della CE AGR/2010/425359-EN, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 15365 del 9-07-2010.

Conseguentemente alle modifiche apportate alla tabella 7, è stato adeguato il sottoparagrafo "Dotazione finanziaria 2007/13", previsto all'interno delle singole schede di misura.

Si precisa che rimane invariata sia la quota FEASR (complessiva e per asse) sia la spesa pubblica complessiva come si desume chiaramente dalle tabelle 6.2 e 6.2 bis.

In allegato alla scheda di notifica, si invia la stampa del piano finanziario, così come inserito sul sistema Monit Web, dal quale si evince che la quota FEASR rimane invariata anche per singola misura.

### **4 Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

## 7. Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)

MISURE/ASSE	SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	COSTO TOTALE	
111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	9.817.141	0	9.817.141	Eliminato: 675.834 ... [41]
112 Insediamento giovani agricoltori	45.000.000	0	45.000.000	Eliminato: 4.352.275 ... [42]
113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	8.200.000	0	8.200.000	Eliminato: 081.970 ... [43]
114 Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali	15.000.000	3.750.000	18.750.000	Eliminato: 4.784.092 ... [44]
121 Ammodernamento delle aziende agricole	104.758.750	157.138.125	261.896.875	Eliminato: 3.250.864 ... [45]
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste	25.000.000	16.666.667	41.066.922	Eliminato: 4640.153 ... [46]
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	51.717.094	120.673.220	172.390.314	Eliminato: 68.871... ... [47]
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale	10.000.000	4.285.714	14.285.714	Eliminato: 9.856.061... ... [48]
125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	56.146.123	37.430.749	93.576.872	Eliminato: 9.535.331... ... [49]
132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	14.000.000	6.000.000	20.000.000	Eliminato: 13.798.486 ... [50]
133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare	5.000.000	2.142.857	7.142.857	Eliminato: 4.928.030... ... [51]
144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	2.282.859	0	2.282.859	Eliminato: 50.000... ... [52]
<b>TOTALE ASSE 1</b>	<b>346.921.967</b>	<b>348.087.332</b>	<b>695.009.299</b>	Eliminato: 0...42...79 ... [53]
211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	11.000.000	0	11.000.000	Eliminato: 0.835.939... ... [54]
212 Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	11.000.000	0	11.000.000	Eliminato: 0.835.939... ... [55]
214 Pagamenti agroambientali	207.075.641	0	207.075.641	Eliminato: 5.180.840... ... [56]
215 Pagamenti per il benessere degli animali;	5.000.000	0	5.000.000	Eliminato: 4.925.427... ... [57]
216 Sostegno agli investimenti non produttivi	5.000.000	555.556	5.555.556	Eliminato: 4.925.427... ... [58]
221 Imboschimento di terreni agricoli	38.343.405	16.432.887	54.776.292	Eliminato: 7.771.529... ... [59]
223 Primo imboschimento di terreni non agricoli	2.800.000	1.200.000	4.000.000	Eliminato: 758.239... ... [60]
225 Pagamenti silvoambientali	6.007.705	0	6.007.705	Eliminato: 06.760... ... [61]
226 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	51.585.472	0	51.585.472	Eliminato: 4.794.927... ... [62]
227 Sostegno agli investimenti non produttivi	8.004.345	0	8.004.345	Eliminato: 771.541... ... [63]
<b>TOTALE ASSE 2</b>	<b>346.806.568</b>	<b>18.188.443</b>	<b>364.995.011</b>	Eliminato: 7.917.170 ... [64]
311 Diversificazione verso attività non agricole	88.106.818	132.160.227	220.267.045	
312 Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese				
313 Incentivazione di attività turistiche				
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale				
322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi				
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale				
<b>TOTALE ASSE 3</b>	<b>88.106.818</b>	<b>132.160.227</b>	<b>220.267.045</b>	
41 Strategie di sviluppo locale				
411 - competitività	5.034.680	2.457.721	7.492.401	Eliminato: 4.856.817... ... [65]
412 - gestione dell'ambiente/del territorio	0	0	0	
413 - qualità della vita/diversificazione	66.691.828	16.422.957	82.114.786	Eliminato: 6.406.245... ... [66]
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	7.635.945	1.908.986	9.544.931	Eliminato: 366.186... ... [67]
431 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	7.552.023	0	7.552.023	Eliminato: 285...228... ... [68]
<b>TOTALE ASSE 4</b>	<b>85.914.476</b>	<b>20.489.664</b>	<b>106.404.140</b>	Eliminato: 524.601... ... [69]
<b>TOTALE ASSI 1,2,3 e 4</b>	<b>867.749.829</b>	<b>518.925.666</b>	<b>1.386.675.494</b>	Eliminato: 478.644.7... ... [70]
511 ASSISTENZA TECNICA	8.391.136	0	8.391.136	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>876.140.965</b>	<b>518.925.666</b>	<b>1.395.066.630</b>	Eliminato: 478.644.7... ... [71]

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Nessuno

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**22. Specificazione in merito alla demarcazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" azioni a.1 e a.2 e l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009**

**3 Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

L'integrazione della tabella, in cui sono indicati i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dall'art. 68 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni, è dovuta all'esigenza di chiarire la compatibilità tra le misure 214 a.1 "agricoltura biologica" e 214 a.2 "agricoltura integrata" e il sostegno per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi, con riferimento all'art. 10 del DM 29/7/2009 in cui sono riportati i pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'Al. 5 che attuano tecniche di avvicendamento.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto, viene riportato la pertinente sezione dell'allegato 1 «Costo standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013», precisando che non vi sono state apportate modifiche.

**4 Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

Si chiede di integrare la tabella di cui al sottoparagrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC", punto a bis) Aiuti accoppiati, così come di seguito riportato:

«a bis) Aiuti accoppiati

Particolare attenzione va anche prestata alle sinergie tra l'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003, le misure finalizzate al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli qualità della produzione agricola" e gli obiettivi dell'Asse 2. Per ottenere la massima valorizzazione delle possibilità offerte dalla sinergia fra i due strumenti è quindi necessario identificare condizioni per il sostegno alle politiche di qualità, legate a comportamenti virtuosi verso la qualità o per l'ambiente che non ripetano impegni analoghi, agro-ambientali o relativi alle produzioni di qualità già coperti dalle misure per il sostegno della qualità ai sensi del Reg. CE n. 1782/03.

A tale riguardo nella tabella sottostante sono definiti i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti dal sopra citato articolo 68 e le azioni di sostegno disciplinate dal PSR, al fine di evitare possibili sovrapposizioni.

Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/7/2009	Possibile sovrapposizione con PSR Toscana	Motivazione	Demarcazione	Modalità controllo di
<i>[omissis...]</i>				
<p><b>Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi</b> Art. 10 Pagamenti in favore degli agricoltori delle Regioni elencate nell'All. 5 del DM 29/7/2009 che attuano tecniche di avvicendamento</p>	<p><b>Misure 214 a1</b> "agricoltura biologica" e <b>214 a2</b> "agricoltura integrata"</p>	<p><u>Entrambe le due forme di sostegno hanno la finalità di apportare benefici ambientali.</u> Il PSR Toscana non prevede incentivi per l'attuazione di tecniche di avvicendamento. Nell'ambito delle misure agroambientali 214 a1 "agricoltura biologica" e 214 a2 "agricoltura integrata" <u>sebbene sia previsto l'obbligo delle rotazioni, si precisa che tale impegno non viene riconosciuto ai fini della determinazione dei giustificativi dei pagamenti e pertanto non è una voce considerata e remunerata nel conto economico delle pertinenti colture. Quanto sopra trova riscontro nell'allegato 1 al PSR 2007-2013, nelle cui tabelle sinottiche del livello di riferimento per l'azione 214a1 e a2 in relazione alle pratiche agronomiche nelle zone vulnerabili, non si contempla una baseline per le successioni. Ne discende che nel calcolo dei premi delle azioni 214 a1 e 214 a2 non sono stati conteggiati i mancati guadagni e i costi aggiuntivi relativi all'impegno avvicendamento; i mancati guadagni e i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono stati invece considerati unicamente nel calcolo che giustifica il pagamento ai sensi dell'articolo 68.</u></p>	<p>Nessuna <u>necessità di demarcare</u>, non essendo remunerato l'impegno della successione nell'ambito della 214 a1 e a2. <u>Le due forme di aiuto sono quindi cumulabili non essendoci sovrapposizione nelle conseguenze dei fatti generatori dei due tipi di sostegno.</u> L'entità del sostegno, con riferimento alla stessa superficie interessata dalla coltivazione di seminativi con metodo biologico ovvero con quello integrato e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due forme di aiuto (214 a1 e art.68 o 214 a2 e art. 68) non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005. <u>Ciò è evidenziato nel calcolo combinato predisposto nella pertinente parte dei giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013, dove si dà anche evidenza dell'assenza di sovracompenzazioni.</u></p>	<p><b>Eliminato:</b> è</p> <p><b>Eliminato:</b> ma</p> <p><b>Eliminato:</b> remunerato</p>

**Conteggi relativi alla combinazione tra la Misure 214 sottomisura a azione a1 Agricoltura Biologica e azione a2 Agricoltura Integrata del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. (CE) n. 73/09.**

Per l'agricoltura biologica il Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 di attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, all'articolo 3 comma 1 dispone gli avvicendamenti consentiti in ragione dei quali le colture seminatrici e orticole possono ritornare sul medesimo appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti. In deroga sono previsti due cicli colturali per i cereali e il pomodoro in ambiente protetto a condizione che seguano due cicli di specie differenti uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

Viene pertanto fatto riferimento a una rotazione "ordinaria" biologica quadriennale che preveda in avvicendamento frumento duro – frumento duro – favetta – loietto quale esempio rappresentativo delle pratiche agronomiche adottate in Toscana per i seminativi non irrigui. Mentre nel caso della produzione integrata si considera una rotazione "ordinaria" che fa riferimento a un avvicendamento quinquennale mais, Frumento duro, Erbaio polifita, Girasole, Frumento duro.

L'entità del sostegno previsto dall'articolo 10 del DM 29 luglio 2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 (100 €/ha) compensa il differenziale del margine lordo risultante rispettivamente tra i modelli di rotazione ordinaria della coltivazione di seminativi secondo il metodo produttivo biologico e integrato e l'adozione della rotazione biennale leguminose-cereali.

Nel calcolo dei premi delle azioni 214 a1 e 214 a2 non sono stati conteggiati i mancati guadagni e i costi aggiuntivi relativi all'impegno avvicendamento. Ne discende che i mancati guadagni e i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono considerati unicamente nel pagamento dell'articolo 68.

La combinazione tra le misure 214 azione a1 e articolo 68, nonché azione a2 e articolo 68, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, compensa gli agricoltori dei mancati guadagni e dei maggiori costi derivanti dall'adozione della rotazione biennale (Art. 68) e dagli impegni derivanti dall'adesione ai pagamenti agroambientali (214 a1 e 214 a2).

L'entità massima del sostegno, con riferimento alla stessa superficie interessata dalla coltivazione di seminativi con metodo biologico ovvero con quello integrato e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due forme di aiuto ( 214 a1 e art.68 o 214 a2 e art. 68) **non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005.**

La fonte dei dati è la Banca dati ARSIA relativa ai costi e redditi delle colture agricole toscane (2006-2008).

**Conteggio relativo alla combinazione tra la misura 214 azione a1 Agricoltura Biologica del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. CE 73/09**

**Produzione biologica ordinaria: Successione quadriennale Frumento duro, Frumento duro, Favetta, Loietto**

	FRUMENTO DURO	FRUMENTO DURO	FAVETTA	LOIETTO
<i>Produzione (T/Ha)</i>	2,80	2,80	1,25	18,00
<i>Prezzo del prodotto (€ / T)</i>	169,00	169,00	185,00	36,00
<b>Valore della produzione (€ /Ha)</b>	<b>473,20</b>	<b>473,20</b>	<b>231,25</b>	<b>648,00</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ /Ha)</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>173,00</b>	<b>138,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	100,00	100,00	60,00	38,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	94,00	94,00	30,00	35,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	80,00	80,00	73,00	30,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	10,00	10,00	10,00	35,00
<b>Valore del reddito lordo (€ /Ha)</b>	<b>189,20</b>	<b>189,20</b>	<b>58,25</b>	<b>510,00</b>

Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha) : **236,66**

**Produzione biologica in Avvicendamento di cui all'art. 68: Rotazione Biennale Frumento duro - Favetta**

	FRUMENTO DURO	FAVETTA
Produzione (T/Ha)	2,80	1,25
Prezzo del prodotto (€ / T)	169,00	185,00
<b>Valore della produzione (€ / Ha)</b>	<b>473,20</b>	<b>231,25</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ / Ha)</b>	<b>284,00</b>	<b>173,00</b>
di cui sementi (€/Ha)	100,00	60,00
di cui fertilizzanti (€/Ha)	94,00	30,00
di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)	0,00	0,00
di cui noleggi (€/Ha)	80,00	73,00
di cui altre spese (€/Ha)	10,00	10,00
<b>Valore del reddito lordo (€ / Ha)</b>	<b>189,20</b>	<b>58,25</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha):	<b>123,73</b>	
<b>Differenziale<sup>2</sup> (€ / Ha)</b>	<b>112,94</b>	
Massimale All. 1 Reg. CE 1698/2005 (€ / Ha) :	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Premio Misura 214 azione a1 PSR Toscana 2007-2013 (€ / Ha):		
FRUMENTO DURO --->	<b>150,00</b>	
FAVETTA --->		<b>100,00</b>
Pagamento annuale supplementare Art. 68 Reg. CE 73/09 (€ / Ha):	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Combinazione premio 214 a1 + art. 68</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>

**Conteggio relativo alla combinazione tra la misura 214 azione a2 Agricoltura Integrata del PSR Toscana 2007-2013 e la rotazione biennale di cui all' art. 68 Reg. CE 73/09**

**Produzione integrata ordinaria: Successione quinquennale: Mais, Frumento duro, Erbaio polifita, Girasole, Frumento duro**

	MAIS	F. DURO	ERBAIO POLIFITA	GIRASOLE	F. DURO
Produzione (T/Ha)	7,00	3,50	8,90	2,00	3,50
Prezzo del prodotto (€ / T)	140,00	161,00	60,00	188,00	161,00
<b>Valore della produzione (€ / Ha)</b>	<b>980,00</b>	<b>563,50</b>	<b>534,00</b>	<b>376,00</b>	<b>563,50</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ / Ha)</b>	<b>440,00</b>	<b>293,00</b>	<b>140,00</b>	<b>230,00</b>	<b>293,00</b>
di cui sementi (€/Ha)	110,00	88,00	65,00	50,00	88,00
di cui fertilizzanti (€/Ha)	140,00	90,00	45,00	75,00	90,00
di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)	50,00	20,00	0,00	20,00	20,00
di cui noleggi (€/Ha)	100,00	85,00	0,00	75,00	85,00
di cui altre spese (€/Ha)	40,00	10,00	30,00	10,00	10,00
<b>Valore del reddito lordo (€ / Ha)</b>	<b>540,00</b>	<b>270,50</b>	<b>394,00</b>	<b>146,00</b>	<b>270,50</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha) :	<b>324,20</b>				

<sup>2</sup> Il differenziale è ottenuto dalla differenza tra il reddito lordo medio annuo in condizione di produzione biologica ordinaria e il reddito lordo annuo derivante da produzione biologica in avvicendamento ai sensi dell'art. 68.

**Produzione integrata in Avvicendamento di cui all'art. 68: Rotazione Biennale Frumento duro - Favetta**

	FRUMENTO DURO	FAVETTA
Produzione (T/Ha)	3,50	1,40
Prezzo del prodotto (€ / T)	161,00	172,00
<b>Valore della produzione (€ / Ha)</b>	<b>563,50</b>	<b>240,80</b>
<b>Valore del totale costi variabili (€ / Ha)</b>	<b>293,00</b>	<b>179,00</b>
<i>di cui sementi (€/Ha)</i>	88,00	55,00
<i>di cui fertilizzanti (€/Ha)</i>	90,00	25,00
<i>di cui antiparassitari e diserbanti (€/Ha)</i>	20,00	16,00
<i>di cui noleggi (€/Ha)</i>	85,00	75,00
<i>di cui altre spese (€/Ha)</i>	10,00	8,00
<b>Valore del reddito lordo (€ / Ha)</b>	<b>270,50</b>	<b>61,80</b>
Reddito Lordo medio annuo (€ / Ha):	<b>166,15</b>	
<b>Differenziale<sup>3</sup> (€ / Ha)</b>	<b>158,05</b>	
Massimale All. 1 Reg. CE 1698/2005 (€ / Ha) :	<b>600,00</b>	
Premio Misura 214 azione a2 PSR Toscana 2007-2013 (€ / Ha):		
FRUMENTO DURO --->	<b>100,00</b>	
FAVETTA --->		<b>70,00</b>
Pagamento annuale supplementare Art. 68 Reg. CE 73/09 (€ / Ha):	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Combinazione premio 214 a2 + art. 68</b>	<b>200,00</b>	<b>170,00</b>

**5 Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche proposte migliorano la comprensione della compatibilità tra le due forme di sostegno.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

<sup>3</sup> Il differenziale è ottenuto dalla differenza tra il reddito lordo medio annuo in condizione di produzione integrata ordinaria e il reddito lordo annuo derivante da produzione integrata in avvicendamento ai sensi dell'art. 68.

**23. Modifiche al paragrafo 11. "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili"**

**3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le diciture relative agli organismi responsabili sono state aggiornate in seguito alla nuova struttura organizzativa della Regione. Viene aggiornato anche il riferimento all'autorità di certificazione, essendo cambiato dall'annualità finanziaria 2011.

**4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");**

*Si chiede di modificare il paragrafo 11 "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili", così come di seguito evidenziato:*

**«11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. CE 1698/05 la Regione Toscana provvede a designare per il presente Piano le seguenti autorità ed organismi:

- Autorità di gestione: Regione Toscana. Le competenze relative all'Autorità di gestione sono affidate al Settore "Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale" della Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" della Regione Toscana.
- Organismo pagatore: Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).
- Organismo di certificazione: ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 1290/05, l'organismo di certificazione designato fino al 31/12/07 è la PriceWaterhouseCoopers, largo Fochetti 30, 00154, Roma. Per le annualità finanziarie 2008, 2009 e 2010, è la MAZARS & GUERARD S.P.A., la cui sede legale è sita in Corso di Porta Vigentina 35 - 20122 Milano. Per le annualità finanziarie 2011, 2012 e 2013 è la PricewaterhouseCoopers SpA.

*[omissis...]*»

**5. Effetti attesi dalle modifiche;**

**5.1 Effetti sull'attuazione del programma;**

Le modifiche proposte aggiornano il quadro delle strutture e delle competenze in Regione Toscana.

**5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)**

Nessuno

**Eliminato:** :

**Eliminato:** Settore

**Eliminato:** è il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma. Di tale ruolo viene incaricato il dello Sviluppo Economico della Regione Toscana, di cui è responsabile il Dr. Lorenzo Drosera.

**Eliminato:** nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del Reg. CE 1290/05, viene incaricata dello svolgimento di tale funzione l'

**Eliminato:** , di cui è Direttore il Dr. Giuseppe Cortese

**Eliminato:** Dall'anno finanziario 2008

## **Punti comuni a tutte le modifiche proposte**

### **6. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale;**

Le modifiche proposte che hanno delle interconnessioni con il PSN sono conformi con la versione in vigore. Nello specifico, per quanto riguarda l'azione 214 a.2, l'introduzione di impegni aggiuntivi per la coltivazione del tabacco prevista nel PSR della Regione Toscana, è coerente con le finalità ambientali indicate nel PSN al paragrafo 2.5 "La strategia per il settore del tabacco", in particolare con il punto relativo ai "Fabbisogni di intervento e le strategie" in cui viene evidenziata *"l'esigenza ambientale connessa al livello di intensivizzazione legato a tale coltura [del tabacco ndr] a cui è associato un notevole apporto di input chimici che richiede l'adozione di specifici schemi agro-ambientali nelle aree più vocate a tale coltura"*.

Per quanto riguarda le modifiche alla scheda della misura 311 per la parte relativa all'agricoltura sociale, si può rilevare una correlazione diretta nella finalità e negli intenti perseguiti dal PSR con quelli indicati nel PSN.

### **7. Implicazioni finanziarie delle modifiche;**

Le modifiche apportate alle schede di misura e al testo del PSR non comportano implicazioni finanziarie. Il piano finanziario è tuttavia stato modificato al fine di adeguare gli importi delle misure alle mutate modalità di calcolo della spesa pubblica, sulla base delle indicazioni contenute nel documento della CE AGR/2010/425359-EN. Si sottolinea che la quota FEASR e la spesa pubblica complessiva non subiscono alcuna modifica.

### **8. Comitato di Sorveglianza (indicare la data della consultazione del CdS e la sua opinione sulla proposta di modifica)**

La proposta di modifica del PSR 2007/13 – versione 7 – è stata sottoposta alla consultazione del Comitato di Sorveglianza in data 29 marzo 2011.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alla scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali", relativamente all'introduzione del tabacco con impegni aggiuntivi, il CdS è stato nuovamente consultato in data 29 marzo 2011, in quanto la versione attuale è differente da quella sottoposta all'attenzione del Comitato il 27/8/2010.

<b>Pagina 4: [1] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>14/04/2011 14.41.00</b>
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)		La non utilizzazione dei terreni a fini agricoli riduce il consumo di acqua	

<b>Pagina 5: [2] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>14/04/2011 14.42.00</b>
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)		La riduzione dell'intensità delle pratiche di coltivazione riduce l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	

<b>Pagina 5: [3] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>14/04/2011 14.43.00</b>
221. Imboschimento di terreni agricoli (art.43)		Per sostenere l'impianto di colture arboree per la produzione di biomassa a fini energetici	
223. Imboschimento di superfici non agricole		Idem c.s.	

<b>Pagina 6: [4] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>14/04/2011 14.48.00</b>
226. Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (art. 48)		La misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione	

<b>Pagina 6: [5] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>14/04/2011 14.52.00</b>
227. Investimenti non produttivi forestali (art. 49)		Idem c.s. per i suoli forestali	

<b>Pagina 26: [6] Eliminato</b>		<b>Conf8600</b>	<b>29/04/2011 9.45.00</b>
D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);			
Circolare Mipaaf 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);			
Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);			
Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).			

<b>Pagina 26: [7] Eliminato</b>		<b>Conf8600</b>	<b>29/04/2011 9.45.00</b>
<i>Impegni a livello aziendale</i>			

Impegni previsti dall'ATTO B9 di cui alla delibera di G.R. 135/2007i.  
*Obbligo di formazione*

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso dell'autorizzazione in quanto la valutazione, a cui è subordinato il rilascio, ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

<b>Pagina 66: [8] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.43.00</b>
<b>8</b>			
<b>Pagina 66: [8] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.43.00</b>
<b>8</b>			
<b>Pagina 66: [8] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.43.00</b>
<b>8</b>			
<b>Pagina 66: [9] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.41.00</b>
176			
<b>Pagina 66: [9] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.44.00</b>
102			
<b>Pagina 66: [9] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.44.00</b>
16			
<b>Pagina 66: [10] Eliminato</b>		<b>Graziella Santoro</b>	<b>30/12/2010 16.41.00</b>

Pagina 66: [10] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
20		
Pagina 66: [10] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
3		
Pagina 66: [11] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
432		
Pagina 66: [11] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
258		
Pagina 66: [11] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
14		
Pagina 66: [12] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
462		
Pagina 66: [12] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
298		
Pagina 66: [12] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
25		
Pagina 66: [13] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
9682		
Pagina 66: [13] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
7398		
Pagina 66: [13] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
184		
Pagina 66: [14] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
15.449		
Pagina 66: [14] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
6855		
Pagina 66: [14] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
512		
Pagina 66: [15] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
2536		
Pagina 66: [15] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
963		
Pagina 66: [15] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
145		
Pagina 66: [16] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
3708		
Pagina 66: [16] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
2508		
Pagina 66: [16] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
1498		
Pagina 66: [17] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
142		
Pagina 66: [17] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
41		
Pagina 66: [17] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
33		
Pagina 66: [18] Eliminato	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
1183		

Pagina 66: [18] Eliminato 240	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [18] Eliminato 217	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [19] Eliminato 876	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
Pagina 66: [19] Eliminato 780	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [19] Eliminato 24	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [20] Eliminato 417	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
Pagina 66: [20] Eliminato 320	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [20] Eliminato 11	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [21] Eliminato 2621	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
Pagina 66: [21] Eliminato 2554	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [21] Eliminato 60	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [22] Eliminato 7271	Graziella Santoro	30/12/2010 16.41.00
Pagina 66: [22] Eliminato 6669	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [22] Eliminato 138	Graziella Santoro	30/12/2010 16.44.00
Pagina 66: [23] Eliminato 2008	Graziella Santoro	02/03/2011 15.39.00
Pagina 66: [23] Eliminato a livello europeo	Graziella Santoro	15/03/2011 14.54.00
Pagina 66: [23] Eliminato .	Graziella Santoro	02/03/2011 15.52.00
Pagina 69: [24] Eliminato "Reliquia"	Conf8850	09/12/2010 10.27.00
Pagina 69: [24] Eliminato 8	Conf8850	30/11/2010 15.14.00
Pagina 69: [25] Eliminato 8	Conf8850	30/11/2010 15.14.00
Pagina 69: [25] Eliminato 8	Conf8850	30/11/2010 15.15.00
Pagina 69: [25] Eliminato 8	Conf8850	30/11/2010 15.15.00
Pagina 69: [26] Eliminato 176	Conf8850	07/12/2010 11.41.00
Pagina 69: [26] Eliminato 102	Conf8850	07/12/2010 11.41.00

Pagina 69: [26] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.40.00
	6	
Pagina 69: [27] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.42.00
	27	
Pagina 69: [27] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.41.00
	20	
Pagina 69: [28] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.42.00
	432	
Pagina 69: [28] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.42.00
	8	
Pagina 69: [28] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.42.00
	14	
Pagina 69: [29] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.44.00
	462	
Pagina 69: [29] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.44.00
	298	
Pagina 69: [29] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.44.00
	5	
Pagina 69: [30] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.45.00
	682	
Pagina 69: [30] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.49.00
	398	
Pagina 69: [31] Eliminato	Conf8850	10/12/2010 8.00.00
	15.449	
Pagina 69: [31] Eliminato	Conf8850	10/12/2010 8.00.00
	55	
Pagina 69: [31] Eliminato	Conf8850	10/12/2010 8.00.00
	2	
Pagina 69: [32] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 10.09.00
	2.536	
Pagina 69: [32] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 10.09.00
	963	
Pagina 69: [32] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 10.09.00
	145	
Pagina 69: [33] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.58.00
	708	
Pagina 69: [33] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.59.00
	08	
Pagina 69: [33] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 11.59.00
	498	
Pagina 69: [34] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.40.00
	142	
Pagina 69: [34] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.40.00
	41	
Pagina 69: [34] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.40.00
	33	
Pagina 69: [35] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.41.00
	325	
Pagina 69: [35] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.41.00
	240	
Pagina 69: [35] Eliminato	Conf8850	09/12/2010 11.41.00

217

Pagina 69: [36] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.21.00
	876	
Pagina 69: [36] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.20.00
	780	
Pagina 69: [36] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.20.00
	4	
Pagina 69: [37] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.19.00
	417	
Pagina 69: [37] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.20.00
	320	
Pagina 69: [37] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.20.00
	1	
Pagina 69: [38] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.12.00
6669		
Pagina 69: [38] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.12.00
	38	
Pagina 69: [39] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.21.00
	621	
Pagina 69: [39] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.21.00
	554	
Pagina 69: [39] Eliminato	Conf8850	07/12/2010 12.21.00
	0	
Pagina 69: [40] Eliminato	Graziella Santoro	13/04/2011 12.54.00

Infine, non dobbiamo perdere di vista

Pagina 69: [40] Eliminato	Graziella Santoro	13/04/2011 12.58.00
,		
Pagina 101: [41] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.43.00
	675.834	
Pagina 101: [41] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.43.00
	675.834	
Pagina 101: [42] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.44.00
	4.352.275	
Pagina 101: [42] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.44.00
	4.352.275	
Pagina 101: [43] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.44.00
	081.970	
Pagina 101: [43] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.44.00
	081.970	
Pagina 101: [44] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.47.00
	4.784.092	
Pagina 101: [44] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.47.00
	696.023	
Pagina 101: [44] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.47.00
	480.115	
Pagina 101: [45] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.50.00
	3.250.864	
Pagina 101: [45] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.50.00
	4.874.296	
Pagina 101: [45] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.50.00
	58.127.160	
Pagina 101: [46] Eliminato	Conf13176	13/01/2011 12.52.00

4640.153

<b>Pagina 101: [46] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 426.769	<b>13/01/2011 12.52.00</b>
<b>Pagina 101: [47] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 68.871	<b>14/01/2011 15.02.00</b>
<b>Pagina 101: [47] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 794	<b>14/01/2011 15.02.00</b>
<b>Pagina 101: [47] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 032	<b>14/01/2011 15.02.00</b>
<b>Pagina 101: [47] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 562.903	<b>14/01/2011 15.02.00</b>
<b>Pagina 101: [48] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 9.856.061	<b>14/01/2011 15.03.00</b>
<b>Pagina 101: [48] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 24.026	<b>14/01/2011 15.03.00</b>
<b>Pagina 101: [48] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 080.087	<b>14/01/2011 15.03.00</b>
<b>Pagina 101: [49] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 9.535.331	<b>14/01/2011 15.04.00</b>
<b>Pagina 101: [49] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 0	<b>14/01/2011 15.04.00</b>
<b>Pagina 101: [49] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 59.535.331	<b>14/01/2011 15.05.00</b>
<b>Pagina 101: [50] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 13.798.486	<b>14/01/2011 15.08.00</b>
<b>Pagina 101: [50] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 5.913.637	<b>14/01/2011 15.08.00</b>
<b>Pagina 101: [50] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 19.712.123	<b>14/01/2011 15.08.00</b>
<b>Pagina 101: [51] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.928.030	<b>14/01/2011 15.08.00</b>
<b>Pagina 101: [51] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 12.013	<b>14/01/2011 15.08.00</b>
<b>Pagina 101: [51] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 040.043	<b>14/01/2011 15.09.00</b>
<b>Pagina 101: [52] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 50.000	<b>14/01/2011 15.09.00</b>
<b>Pagina 101: [52] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 50.000	<b>14/01/2011 15.09.00</b>
<b>Pagina 101: [53] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b>	<b>14/01/2011 15.10.00</b> 0
<b>Pagina 101: [53] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b>	<b>14/01/2011 15.10.00</b> 42
<b>Pagina 101: [53] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b>	<b>14/01/2011 15.10.00</b> 796
<b>Pagina 101: [53] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 54.964.763	<b>14/01/2011 15.10.00</b>
<b>Pagina 101: [54] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 0.835.939	<b>14/01/2011 15.11.00</b>
<b>Pagina 101: [54] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 0.835.939	<b>14/01/2011 15.11.00</b>
<b>Pagina 101: [55] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 0.835.939	<b>14/01/2011 15.11.00</b>
<b>Pagina 101: [55] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 0.835.939	<b>14/01/2011 15.11.00</b>
<b>Pagina 101: [56] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b>	<b>14/01/2011 15.11.00</b>

5.180.840

<b>Pagina 101: [56] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 5.180.840	<b>14/01/2011 15.12.00</b>
<b>Pagina 101: [57] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.925.427	<b>14/01/2011 15.12.00</b>
<b>Pagina 101: [57] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.925.427	<b>14/01/2011 15.12.00</b>
<b>Pagina 101: [58] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.925.427	<b>14/01/2011 15.12.00</b>
<b>Pagina 101: [58] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 47.270	<b>14/01/2011 15.13.00</b>
<b>Pagina 101: [58] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 472	<b>14/01/2011 15.13.00</b>
<b>Pagina 101: [58] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 697	<b>14/01/2011 15.13.00</b>
<b>Pagina 101: [59] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 7.771.529	<b>14/01/2011 15.13.00</b>
<b>Pagina 101: [59] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 187.798	<b>14/01/2011 15.14.00</b>
<b>Pagina 101: [59] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 3.959.327	<b>14/01/2011 15.14.00</b>
<b>Pagina 101: [60] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 758.239	<b>14/01/2011 15.14.00</b>
<b>Pagina 101: [60] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 182.102	<b>14/01/2011 15.14.00</b>
<b>Pagina 101: [60] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 3.940.341	<b>14/01/2011 15.14.00</b>
<b>Pagina 101: [61] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 06.760	<b>14/01/2011 15.15.00</b>
<b>Pagina 101: [61] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 06.760	<b>14/01/2011 15.15.00</b>
<b>Pagina 101: [62] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.794.927	<b>14/01/2011 15.15.00</b>
<b>Pagina 101: [62] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.794.927	<b>14/01/2011 15.15.00</b>
<b>Pagina 101: [63] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 771.541	<b>14/01/2011 15.16.00</b>
<b>Pagina 101: [63] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 771.541	<b>14/01/2011 15.16.00</b>
<b>Pagina 101: [64] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 7.917.170	<b>14/01/2011 15.16.00</b>
<b>Pagina 101: [64] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 723	<b>14/01/2011 15.17.00</b>
<b>Pagina 101: [64] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 738	<b>14/01/2011 15.17.00</b>
<b>Pagina 101: [65] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 4.856.817	<b>14/01/2011 15.25.00</b>
<b>Pagina 101: [65] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 081.493	<b>14/01/2011 15.26.00</b>
<b>Pagina 101: [65] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 6.938.310	<b>14/01/2011 15.26.00</b>
<b>Pagina 101: [66] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 6.406.245	<b>14/01/2011 15.26.00</b>
<b>Pagina 101: [66] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 601.561	<b>14/01/2011 15.27.00</b>
<b>Pagina 101: [66] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b>	<b>14/01/2011 15.27.00</b>

3.007.806

<b>Pagina 101: [67] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 366.186	<b>14/01/2011 15.27.00</b>
<b>Pagina 101: [67] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 841.547	<b>14/01/2011 15.27.00</b>
<b>Pagina 101: [67] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 207.733	<b>14/01/2011 15.28.00</b>
<b>Pagina 101: [68] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 285	<b>14/01/2011 15.28.00</b>
<b>Pagina 101: [68] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> .228	<b>14/01/2011 15.28.00</b>
<b>Pagina 101: [68] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 285.228	<b>14/01/2011 15.28.00</b>
<b>Pagina 101: [69] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 524.601	<b>14/01/2011 15.28.00</b>
<b>Pagina 101: [69] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 39.077	<b>14/01/2011 15.29.00</b>
<b>Pagina 101: [70] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 478.644.794	<b>14/01/2011 15.29.00</b>
<b>Pagina 101: [70] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 46.394.623	<b>14/01/2011 15.29.00</b>
<b>Pagina 101: [71] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 478.644.794	<b>14/01/2011 15.30.00</b>
<b>Pagina 101: [71] Eliminato</b>	<b>Conf13176</b> 54.785.759	<b>14/01/2011 15.30.00</b>